

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

199° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	12
2 ^a - Giustizia	»	25
3 ^a - Affari esteri	»	37
4 ^a - Difesa	»	41
6 ^a - Finanze e tesoro	»	50
7 ^a - Istruzione	»	53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	100
10 ^a - Industria	»	106
11 ^a - Lavoro	»	110
12 ^a - Igiene e sanità	»	133

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

Commissioni di inchiesta

Sul ciclo dei rifiuti	<i>Pag.</i>	141
-----------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	145
RAI-TV	»	150
Informazione e segreto di Stato	»	171
Schengen	»	172
Riforma fiscale	»	174
Riforma amministrativa	»	195

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - <i>Giustizia - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	200
3 ^a - <i>Affari esteri - Pareri</i>	»	202
11 ^a - <i>Lavoro - Pareri</i>	»	203
12 ^a - <i>Igiene e sanità - Pareri</i>	»	204

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	205
--------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

1^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 2^a Commissione
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
Corleone.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(2545) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*

(130) *MANIERI e MARINI. - Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*

(160) *MAZZUCA POGGIOLINI. - Nuove norme in materia di adozioni*

(445) *BRUNO GANERI ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori*

(1697) *SALVATO ed altri. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CIRAMI ricorda che il disegno di legge n. 2545 è stato assegnato alla sola 3^a Commissione, in deroga alla prassi delle ultime legislature in materia di adozioni internazionali, per le ragioni di opportunità che il Presidente del Senato ha ricordato nella lettera, di cui dà lettura, con cui comunica la nuova assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite. Si trattava in sostanza di favorire un *iter* quanto

mai spedito del disegno di legge, che autorizza la ratifica della Convenzione firmata a L'Aja nel 1993.

In seguito alla decisione della Commissione giustizia di sollevare una questione di competenza, il Presidente del Senato ha ritenuto di dover riconfermare la prassi per la quale i disegni di legge in materia di adozioni internazionali in Senato sono esaminati dalla 2^a e dalla 3^a Commissione riunite. Di conseguenza ha nuovamente assegnato alle Commissioni riunite anche i disegni di legge nn. 130, 160, 445 e 1697, limitatamente agli articoli riguardanti le adozioni internazionali.

Pertanto inizia nella seduta odierna l'esame congiunto del disegno di legge n. 2545 e degli altri disegni di legge indicati, fermo restando che le Commissioni riunite proporranno all'Assemblea lo stralcio degli articoli che disciplinano materie diverse dalle adozioni internazionali.

La senatrice SALVATO dà atto al Presidente di aver ricostruito con esattezza le varie fasi che hanno condotto alla nuova assegnazione del disegno di legge n. 2545. Tale ricostruzione fa giustizia delle accuse assurde che le sono state rivolte da talune associazioni, che l'hanno additata come responsabile del ritardo nell'approvazione del disegno di legge per aver sollevato una questione di competenza che la Commissione ha accolto e fatta propria e che, successivamente, il Presidente del Senato ha ritenuto fondata.

Ciò premesso, auspica che le Commissioni riunite possano esaurire in breve tempo la fase nella discussione generale per poi procedere in comitato ristretto all'elaborazione di un testo unificato.

Il presidente CIRAMI prende atto della proposta testè avanzata, che sarà sottoposta alle Commissioni riunite dopo la conclusione della discussione generale.

Il senatore FOLLONI, relatore per la 3^a Commissione, sottolinea anzitutto l'estrema urgenza della ratifica e soprattutto dell'attuazione della Convenzione dell'Aja, che richiede la modifica di numerose disposizioni della legge n. 184 del 1983. Le ragioni che hanno indotto gli Stati a stipulare tale convenzione – e che ora ne esigono l'attuazione – risiedono nel continuo aumento delle adozioni internazionali e nella connessa diffusione di reati gravi, che ripugnano alla coscienza dei paesi civili. Si impone pertanto a tutti gli Stati contraenti la necessità di modificare la propria legislazione, nel senso di un maggior rigore e di una migliore trasparenza, predisponendo altresì le strutture amministrative necessarie all'applicazione della convenzione.

La principale novità risiede nel ruolo attivo che sarà svolto dagli Stati, finora sostanzialmente spettatori dei rapporti sociali che conducono all'adozione. Una volta affermata la centralità degli interessi dei minori, gli Stati si sono impegnati a garantire tali interessi prevedendo la dichiarazione di adottabilità del minore nel paese d'origine e la vigilanza di un'autorità centrale sulle associazioni autorizzate ad assistere le famiglie nelle pratiche di adozione. Inoltre il disegno di legge governativo prevede un ruolo importante dei servizi socio-assistenziali degli enti lo-

cali, nonchè delle aziende sanitarie locali, in ordine all'informazione e alla preparazione delle famiglie interessate all'adozione, all'acquisizione di elementi sulla loro idoneità, e all'individuazione degli aspiranti più adeguati alle esigenze dei singoli bambini.

Il relatore Folloni pone in risalto poi l'opportuna istituzione di un'autorità centrale, prevista dalla convenzione, che diviene il punto di riferimento per gli operatori nazionali e degli altri Stati. Il disegno di legge n. 2545 prevede che in Italia tale autorità sia l'Alta Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio, le cui funzioni sono disciplinate nelle novelle agli articoli 38 e 39 della legge n. 184, già citata. Altri punti qualificanti del disegno di legge governativo sono poi la previsione di uguali diritti del minore italiano e di quello straniero in adozione o in affidamento, dall'atto del suo ingresso nel territorio nazionale, nonchè le misure a sostegno delle famiglie adottive, tra cui il congedo non retribuito di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione.

La Convenzione dell'Aja non prevede quali soggetti possano presentare richiesta di adozione, rinviando la definizione di questo fondamentale punto alla legislazione dei singoli Stati. Analogo rinvio vi è anche per il cosiddetto diritto di informazione degli adottati sulle generalità dei genitori d'origine, che peraltro il Governo ha ritenuto di dover disciplinare nella novella all'articolo 37 della legge n. 184, introducendo così una disposizione che si applica soltanto alle adozioni internazionali. Peraltro è stato soppresso il vecchio testo dell'articolo 37 della legge già citata, che prevedeva l'applicazione della legge italiana in materia di adozioni e di affidamento al minore straniero che si trovi in stato di abbandono nel territorio nazionale.

Infine il relatore Folloni pone in evidenza che, dopo la ratifica della convenzione, non sarà più possibile adottare minori provenienti dagli Stati non contraenti, a meno che non sia concluso un accordo bilaterale tra l'Italia e tali Stati.

Il senatore FASSONE, relatore per la 2^a Commissione, premesso che scopo della Convenzione dell'Aja è di creare una situazione di certezza del diritto che contrasti gli illeciti assai diffusi nelle adozioni internazionali, sottolinea la sostanziale conformità degli obiettivi della convenzione rispetto ai principi della legge n. 184 del 1983: in entrambi i casi ci si prefigge di dare idonei genitori ai fanciulli in stato di abbandono, prevedendo altresì una serie di procedure volte a tutelare i minori stranieri. Pertanto con la ratifica e l'attuazione della convenzione non aumenteranno le *chances* delle famiglie richiedenti l'adozione, ma vi sarà anzi un filtro più rigoroso, essendo previste precise procedure per l'adottabilità dei bambini, mentre nella situazione pregressa l'autorità giudiziaria aveva solo il potere di dichiarare l'idoneità della coppia richiedente.

Altro obiettivo della convenzione è di eliminare ogni forma di intermediazione o di commercio nell'adozione dei minori stranieri; a tal fine si prevede che, una volta completata la procedura di adozione, l'altro Stato certifichi che essa sia conforme alla convenzione, con un atto

che produrrà un mero effetto dichiarativo. Ai minori italiani e stranieri sono riconosciuti gli stessi diritti e, inoltre, si applicano anche per le adozioni internazionali le disposizioni della legislazione statale riguardanti i requisiti di età e di *status* dei genitori adottivi. Il disegno di legge del Governo non modifica le norme vigenti su tale punto e, quindi, resta fermo il principio che in Italia le adozioni sono riservate alle coppie legate da un vincolo coniugale.

Per quanto riguarda la *vexata quaestio* del diritto all'informazione sulle generalità dei genitori biologici, l'articolo 30 della convenzione prevede che sia assicurato l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, nella misura consentita dalla legge dello Stato. Su questo punto il Governo ha ritenuto di innovare rispetto alla legislazione vigente, prevedendo per le sole adozioni internazionali che l'adottato maggiore di età, nonché i genitori adottivi, possano ottenere le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici solo se sussistono gravi e comprovati motivi, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni. Le Commissioni riunite dovranno riflettere sull'opportunità di tale innovazione, tenendo presente che inevitabilmente sarà estesa anche alle adozioni nazionali, con conseguenze di portata assai maggiore, dato che i genitori biologici e il figlio adottato potrebbero continuare a vivere nello stesso contesto sociale.

Si sofferma poi sulle ulteriori disposizioni del disegno di legge n. 2545, esprimendo un giudizio positivo sulla possibilità per i genitori di astenersi dal lavoro, ai sensi della legge n. 903 del 1977, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età, nonché sulla detraibilità del 50 per cento delle spese sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione. È altresì opportuna la disposizione riguardante gli italiani all'estero che, al fine di evitare un aggiramento della convenzione, considera «italiani abitualmente residenti all'estero» i cittadini iscritti all'anagrafe consolare e stabilmente residenti nel paese straniero da almeno due anni.

Passando all'esame dei disegni di legge di iniziativa parlamentare, il relatore Fassone si sofferma in primo luogo sull'articolo 14 del disegno di legge n. 130, volto a introdurre un articolo aggiuntivo nella legge n. 184 del 1983, al fine di consentire in caso di affidamento illecito di un minore straniero una sanatoria nell'interesse esclusivo del minore, in considerazione degli effetti positivi conseguenti al suo inserimento nell'ambiente che lo ha accolto. Nei successivi articoli 15 e 16 si abrogano le norme che attualmente sanzionano l'affidamento illecito e l'articolo 17, connesso ai precedenti, attribuisce al tribunale che dichiara la nullità del riconoscimento la facoltà di accogliere la domanda di affidamento di chi ha effettuato il falso riconoscimento e del coniuge, sempre nell'esclusivo interesse del minore.

Il disegno di legge n. 160, che modifica interamente la legge n. 184, disciplina le adozioni internazionali nel Capo IV, dall'articolo 40 all'articolo 59. Tra le numerose disposizioni degne di nota il relatore segnala che è vietato il visto d'ingresso a scopo di adozione, è previsto in tutti i casi l'affidamento preadottivo di un anno e – per quanto riguarda i requisiti dei genitori adottivi – l'articolo 29 riconosce la possibilità di

richiedere l'adozione ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni e, in via subordinata, a persona singola di età non inferiore a 21 anni; si precisa altresì che l'età degli adottanti deve superare quella dell'adottando di almeno diciotto anni e di non più di quaranta, salvo alcune deroghe.

Il disegno di legge n. 445 disciplina le adozioni internazionali nell'articolo 13 e negli articoli da 15 a 21, con disposizioni in parte analoghe a quelle del testo governativo. È però degno di nota l'articolo 20 che, ovviando a un palese errore del Governo, mantiene la possibilità di applicare la legge italiana al minore straniero che si trovi in situazioni di abbandono nel territorio nazionale, ove lo Stato di appartenenza non ne chieda il rimpatrio.

Infine il disegno di legge n. 1697 disciplina l'adozione internazionale nel Capo II (articoli da 9 a 17) e, in via generale, estende la possibilità di richiedere l'adozione alle persone singole e ai conviventi *more uxorio* da almeno due anni, in aggiunta ai coniugi uniti in matrimonio dallo stesso numero di anni. Altro punto qualificante di questo disegno di legge è l'istituzione di un difensore civico per l'adozione, cui possono rivolgersi tutte le persone interessate che vogliano denunciare irregolarità; si tratta di un organo collegiale che ha il potere di svolgere gli opportuni accertamenti e di informare le autorità competenti delle segnalazioni di cui riconosca la fondatezza.

Il presidente CIRAMI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PELLICINI richiama l'attenzione dei relatori sull'articolo 32 della Convenzione dell'Aja, la cui formulazione dà luogo a non poche incertezze: è infatti vietato il «profitto materiale indebito» per le pratiche connesse alle adozioni internazionali, ma è consentito il pagamento di spese e di onorari e, infine, si vieta a dirigenti, amministratori e impiegati degli «organismi che intervengono nell'adozione» di ricevere una «remunerazione sproporzionata» in rapporto ai servizi resi.

Il relatore FOLLONI fa presente che tale articolo si riferisce a enti di diritto privato i quali svolgono attività di sostegno alle famiglie che richiedono l'adozione. Tali enti possono operare solo con l'autorizzazione dell'autorità centrale dello Stato cui appartengono e sono sottoposti alla sua vigilanza. Inoltre è evidente che essi sopportano spese, per il personale dipendente e per l'espletamento dell'attività, e quindi debbano chiedere una remunerazione per i servizi resi.

Il senatore PELLICINI non contesta il diritto a una remunerazione, ma rileva che vi è un'eccessiva *deregulation* della materia; sarebbe opportuno tutelare le famiglie che richiedono l'adozione, prevedendo un controllo pubblico sui conti degli enti di cui trattasi.

Il senatore RESCAGLIO ricorda che alcuni di questi enti operano già da decenni nel settore delle adozioni internazionali e che la loro attività è generalmente poco apprezzata dalle famiglie che se ne sono av-

valse. È invece generalmente riconosciuto il ruolo positivo svolto dagli ordini religiosi, soprattutto nei paesi del Terzo Mondo, dove ben poche famiglie potrebbero ottenere l'adozione di minori senza avvalersi dell'ospitalità di organizzazioni religiose per i lunghi periodi di permanenza necessari. È singolare che proprio queste organizzazioni non vedano riconosciuto il proprio ruolo nell'ambito della convenzione e del disegno di legge governativo.

Ha la parola il senatore GRECO, il quale osserva come il disegno di legge governativo mantenga immutato il ruolo e l'intervento del giudice nel procedimento di adozione internazionale, al pari di quanto previsto per il procedimento di adozione nazionale. A tale riguardo l'oratore si chiede, tuttavia, se non sia opportuno privilegiare percorsi e competenze di natura amministrativa, affidando maggiori responsabilità, nei procedimenti adottivi, ad autorità amministrative centrali o periferiche con competenze specifiche nel settore. Su questa linea di riforma, l'intervento giurisdizionale nel procedimento di adozione dovrebbe essere limitato al controllo formale ed alla ratifica delle proposte formulate dalle autorità competenti in materia, in particolare dai servizi sociali.

La senatrice SALVATO – pur sottolineando l'urgenza di legiferare nella materia - rileva come i provvedimenti all'esame assumano carattere di parzialità rispetto alla effettiva esigenza. Se è vero, infatti che – con riguardo all'adozione internazionale – esiste attualmente un rilevante scarto tra le domande presentate e quelle accolte, una analoga considerazione può essere avanzata anche per l'adozione nazionale, tenuto conto dell'elevato numero di minori (circa 35.000) che sono attualmente ospitati negli istituti e che potrebbero essere opportunamente adottati. Alla luce di tale considerazione occorrerebbe, pertanto, pensare anche ad una seria e complessa riforma della disciplina dell'adozione nazionale.

Il disegno di legge governativo all'esame, inoltre, non costituisce la mera ratifica di una convenzione internazionale ma contiene anche un vero e proprio articolato di modifica della legge 4 maggio 1983, n. 184, rispetto al quale ciascun senatore potrà liberamente e meditatamente presentare proposte emendative. È necessario, infatti, esaminare, in conclusione, il disegno di legge governativo e gli altri ad esso connessi perseguendo l'obiettivo della massima tutela dei minori, mentre appare senz'altro possibile definire un nuovo equilibrio fra i rispettivi ruoli del giudice e delle autorità amministrative nel procedimento di adozione, anche al fine di accelerare i tempi dello stesso.

L'esigenza di legiferare con urgenza, ma in maniera accurata, in una materia che presenta aspetti di notevole complessità rende, in conclusione, opportuna la costituzione di un comitato ristretto, anche al fine di rendere più spedito l'iter di approvazione del provvedimento.

Il senatore RUSSO rileva come i limiti di competenza desumibili dall'assegnazione dei provvedimenti in esame alle Commissioni riunite costituiscono necessariamente l'area di intervento entro la quale le Com-

missioni stesse si debbono muovere. Occorre, quindi, mantenersi nell'ambito delle fattispecie richiamate per dare attuazione alla Convenzione de L'Aja ed evitare di por mano a modifiche non necessarie della legislazione in tema di adozione ordinaria poichè – egli sottolinea - esiste il rischio concreto di creare disparità di trattamento.

Non condivide, inoltre, quanto prospettato dal senatore Greco in merito alla desiderabilità di sottrarre in qualche misura al giudice la definizione dei provvedimenti di adozione, mentre, anche al fine di procedere speditamente all'esame, preannuncia la propria disponibilità a valutare altre proposte per accelerare le procedure di adozione. Conclude, condividendo le osservazioni emerse in merito all'esigenza di modificare il testo proposto dal disegno di legge n. 2545, con specifico riferimento all'opportunità di far salvo l'attuale articolo 37 della legge n. 184 del 1983.

La senatrice SCOPELLITI, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede precisazioni in merito alle modalità di funzionamento dell'eventuale comitato ristretto la cui costituzione è stata in precedenza proposta.

Prende atto il presidente CIRAMI che ne rinvia la definizione ad una fase successiva allo svolgimento delle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Il senatore PASTORE ritiene quanto mai censurabile la realtà effettiva delle adozioni che si realizzano all'interno di un vero e proprio mercato dei bambini. Stigmatizza poi il fatto che si debba ricorrere alle adozioni internazionali a causa di carenze legate alle procedure di adozione interna e ritiene altresì che le procedure di adozione soffrano di un eccesso di giurisdizionalizzazione che costituisce, senz'altro, un problema da affrontare.

Il presidente CIRAMI dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore FOLLONI, relatore per la 3^a Commissione, concorda con l'impostazione del senatore Russo in merito all'opportunità di limitare l'esame dei disegni di legge in titolo alle parti strettamente correlate al disegno di legge governativo n. 2545.

Segue una breve interruzione del senatore VERTONE GRIMALDI per chiedere precisazioni in merito al numero di adozioni internazionali e nazionali effettuate ogni anno.

In relazione a tale richiesta forniscono chiarimenti la senatrice SALVATO e il senatore FASSONE, relatore per la 2^a Commissione.

Riprendendo il proprio intervento il senatore FOLLONI in particolare rileva che non gli appare opportuno affrontare – tra l'altro – in occasione dell'esame dei provvedimenti in titolo la questione del ruolo dei

giudici del processo di adozione, atteso che esso esula completamente dalla tematica oggetto della Convenzione de L'Aja. Ritiene, altresì che, il percorso più rigoroso tracciato dalla convenzione stessa non potrà che migliorare la situazione dei singoli paesi rispetto alle adozioni determinando un effetto complessivamente positivo sulla materia.

Conclude dichiarando di condividere la proposta di istituire un comitato ristretto.

Il senatore FASSONE, relatore per la 2^a Commissione, pur rimettendosi alle decisioni delle Commissioni riunite rileva che, alla luce della propria esperienza in materia, l'istituzione di comitati ristretti implica normalmente un allungamento dello svolgimento dei lavori.

Il senatore PELLICINI mette in guardia in merito ai pericoli legati alla mancanza di omogeneità della disciplina dell'adozione internazionale, che si potrebbe creare a seguito della non completa ratifica della Convenzione de L'Aia.

Il sottosegretario CORLEONE, dopo aver preso atto delle osservazioni formulate in merito all'articolo 37 del disegno di legge n. 2545, osserva che, qualunque sarà la decisione delle Commissioni riunite, la particolare valenza informativa che tale articolo contiene riveste un suo particolare interesse in una prospettiva di facilitazione dell'interscambio culturale fra la realtà cui appartiene la famiglia di adozione e la realtà dell'ambiente familiare di provenienza dell'adottato. Circa la censura di eccessiva giurisdizionalizzazione delle adozioni, ritiene che ad essa si leghi anche un problema di funzionamento dei servizi sociali e degli enti che a vario titoli si occupano di adozione. Sulle osservazioni formulate in merito alla affidabilità degli enti coinvolti nelle adozioni internazionali, non si può negare che la materia delle adozioni stesse sia attualmente suscettibile di dar luogo ad abusi e rappresenti anche un appetibile settore per chi voglia svolgere illecite attività a scopo di lucro. Proprio per questo gli enti che saranno autorizzati ad intervenire nel campo dell'adozione internazionale dovranno essere sottoposti ad un accurato vaglio per accertarne la completa serietà ed affidabilità. Occorre, a tale proposito ricordare il ruolo dei consolati previsto dall'articolo 32 del disegno di legge n. 2545. Dopo aver sottolineato che il Ministero di grazia e giustizia sta lavorando ad un progetto di riforma dell'adozione nazionale tenendola ben distinta dalla tematica della adozione internazionale, ritiene che comunque il Parlamento debba far udire al riguardo la propria voce, anche tenendo conto delle argomentazioni svolte in materia dalla Corte costituzionale. Rilevato, quindi, che gli appare condivisibile l'esigenza di tutelare i minori stranieri in stato di abbandono in Italia e dichiarata la propria disponibilità a valutare le modifiche che le Commissioni riunite vorranno apportare, si dichiara favorevole all'istituzione di un apposito comitato.

Sulla proposta di istituzione di un apposito comitato per l'esame dei disegni di legge e sulle sue modalità di funzionamento, nei termini

delineati dal presidente Cirami, intervengono la senatrice SALVATO, i senatori RUSSO e BERTONI, la senatrice SCOPELLITI e i relatori FASSONE e FOLLONI.

Si conviene, quindi, che si procederà alla istituzione di un apposito comitato che predisporrà un testo unificato risultante dal disegno di legge n. 2545 e dalle parti degli altri disegni di legge in titolo che si riteranno rientrare nella competenza delle Commissioni riunite ai sensi dell'assegnazione, al fine di procedere alla successiva presentazione degli emendamenti.

Il senatore ANDREOTTI, premesso che la Convenzione dell'Aja renderà certamente più cautelate le adozioni internazionali ma ne accrescerà anche notevolmente la difficoltà di realizzazione per i maggiori requisiti richiesti, raccomanda una verifica, che potrebbe effettuare il Ministero degli esteri, per identificare gli eventuali paesi che non intendessero procedere alla ratifica della Convenzione: ciò al fine di promuovere accordi bilaterali fra l'Italia e tali paesi, con l'effetto di non scoraggiare le adozioni internazionali con i medesimi e, al tempo stesso, restare nel quadro di maggiori garanzie tracciato dalla Convenzione.

Il presidente CIRAMI invita, quindi, i Capigruppo delle Commissioni 2^a e 3^a a designare un rappresentante dei Gruppi stessi nell'apposito comitato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

179^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per l'interno Giorgianni.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre 1997.

Il presidente VILLONE invita i senatori che hanno presentato emendamenti ad illustrare le rispettive proposte.

Il relatore GUERZONI si riserva di illustrare in un momento successivo gli emendamenti da lui proposti.

Il senatore MAGGIORE illustra l'emendamento 17.3 e fornisce chiarimenti, su richiesta del presidente Villone, circa il significato dell'espressione «collocamento lavorativo».

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 6.1 e lo motiva in ragione della necessità di maggiori garanzie, soprattutto in caso di precedenti penali.

Il presidente VILLONE obietta che il caso evocato dal senatore Lubrano di Ricco è contemplato esclusivamente nella lettera *b*) del

comma 1, mentre l'emendamento postula la soppressione dell'intero articolo.

Il relatore GUERZONI richiama l'attenzione sull'emendamento 7.2, da lui proposto, che disciplina tale questione con una soluzione a suo avviso equilibrata. Invita poi a considerare le implicazioni internazionali della normativa in esame, soprattutto per i rapporti con i paesi di provenienza: in proposito, ritiene opportuno acquisire anche la valutazione del Ministro degli affari esteri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2692) Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputato Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri

(1309) COSTA. – *Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici*

(1536) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. – *Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari*

(1668-bis) SPECCHIA. – *Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica*, risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10 del disegno di legge n. 1668

(1796) SPECCHIA. – *Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica* (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 18 settembre 1997.

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione la richiesta, avanzata precedentemente per le vie brevi dal senatore Lisi, di disporre la pubblicità audiovisiva della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 del Regolamento.

La Commissione conviene all'unanimità.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la fase di proposizione degli emendamenti e dispone che si proceda alla relativa trattazione, riguardo all'articolo 1. Dichiara quindi inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8 del Regolamento, in quanto privi di reale portata modificativa, gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.10 e 1.11. Dichiara inoltre improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, perchè complessivamente interpretabili in senso derisorio e pertanto estranei all'oggetto della discussione, i seguenti emendamenti: 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.9 e 1.44.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il senatore SPERONI illustra l'emendamento 1.8, soppressivo dell'intero articolo, sostenendo che si tratta di una normativa superflua, giacchè l'esposizione della bandiera italiana e di quella dell'Unione europea potrebbe essere decisa in piena autonomia da ciascuno degli enti considerati nel testo. La sovrabbondanza di norme legislative viene incrementata dalle disposizioni in esame, che peraltro sono correttamente riferite alla bandiera della Repubblica italiana, e non già alla bandiera nazionale. D'altra parte, il sentimento affettivo verso la bandiera italiana risulta assai tenue, mentre tale vessillo è stato spesso qualificato come un simbolo di retorica patriottarda da quegli stessi esponenti politici e sindacali che negli ultimi tempi ne hanno intrapreso una difesa appassionata. Ricorda, in proposito, che lo stesso simbolo del Partito comunista italiano, riprodotto in quello del Partito democratico della Sinistra, nascondeva il tricolore nazionale dietro la bandiera rossa, mentre l'emanazione sindacale di tale partito è il principale vessillifero del simbolo tricolore. Il disegno di legge, inoltre, considera le Regioni come semplici appendici dello Stato centrale, senza rispettarne minimamente l'autonomia.

La senatrice PASQUALI interrompe l'intervento del senatore Speroni invitandolo a non abbandonarsi a manifestazioni di mera propaganda, insopportabili in quanto riferite alla bandiera nazionale, ed estranee ai limiti della dialettica parlamentare.

Il senatore SPERONI precisa di non aver fatto ricorso ad alcuna espressione offensiva, avendo riportato un'opinione diffusa, raccolta anche da autorevoli commentatori, circa il tenue sentimento popolare che si manifesta verso la bandiera italiana. Conferma che anche molti partiti politici, nella loro evoluzione recente, hanno interpretato tale disaffezione abbandonando o riducendo i riferimenti simbolici alla bandiera italiana.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI considera inaccettabile il tono dell'intervento del senatore Speroni, che eccede i limiti della illustrazione di emendamenti.

Il presidente VILLONE invita il senatore Speroni ad attenersi all'argomento in discussione.

Il senatore SPERONI afferma che in una sede politica, quale è una Commissione parlamentare, può essere svolta qualsiasi considerazione di natura politica attinente all'oggetto della discussione. Illustra quindi gli emendamenti 1.1, 1.38, 1.39 e 1.36. Dà per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 1 da lui sottoscritti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale sugli emendamenti relativi all'articolo 1, si procede alla formulazione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore MAGGIORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il sottosegretario BETTINELLI, a nome del Governo, esprime un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1. Su richiesta del senatore SPERONI, precisa che il parere contrario all'emendamento 1.1 non implica alcun giudizio negativo di merito, poichè la bandiera delle Nazioni Unite può essere comunque esposta spontaneamente.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI pronuncia una dichiarazione di voto contrario sugli emendamenti all'articolo 1, che considera pretestuosi e motivati da affermazioni inaccettabili, esposte con tono beffardo verso i sentimenti nazionali, da cui ella si è sentita personalmente e politicamente ferita. Lo stesso tono di derisione si desume da molti emendamenti dichiarati improponibili dal Presidente, che rivelano un'attitudine ironica del tutto fuori luogo.

La senatrice PASQUALI dichiara la radicale opposizione del Gruppo di Alleanza nazionale agli emendamenti proposti dai senatori della Lega Nord, che risultano dissacratori e beffardi e sono stati illustrati con toni che eccedono i limiti della dialettica parlamentare, riecheggianti alcuni gravi episodi recenti che dovrebbero suscitare anche l'interesse della magistratura. Occorre erigere un argine, a suo avviso, verso la diffusione di atteggiamenti eccessivi, che manifestano un disprezzo inaccettabile verso il simbolo più importante per l'onore degli italiani. Invita infine il senatore Speroni a non approfittare di una normale discussione parlamentare per usare argomenti di propaganda politica del tutto inappropriati.

La senatrice BUCCIARELLI annuncia il voto contrario del proprio Gruppo agli emendamenti proposti ed illustrati dal senatore Speroni, che a suo parere non manifestano alcuna attitudine ironica ma piuttosto una grossolana propensione a irridere le opinioni altrui con argomenti grotteschi ed espressioni assolutamente inappropriate.

Anche il senatore LUBRANO DI RICCO, nell'annunciare il suo voto contrario agli emendamenti in discussione, si associa alle censure rivolte alle dichiarazioni del senatore Speroni.

Il senatore SPERONI interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.8, precisa il senso di alcune espressioni da lui utilizzate e afferma che i toni ironici e anche beffardi sono compatibili con la normale dialettica politica e parlamentare. Ricorda quindi alcuni episodi di repressione verso l'uso di simboli antichi, come la bandiera della Serenissima Repubblica di San Marco e sostiene che solo in Italia la bandiera nazionale è circondata da un'aura di sacralità che impedisce una discussione distesa e serena. Riferisce che in altri paesi sono stati ritenuti ammissibili anche gesti particolarmente gravi verso la bandiera nazionale, escludendosi in sede giudiziaria che essi abbiano avuto rile-

vanza penale. Quanto al tricolore italiano, ne riferisce l'origine a un mutamento parziale di quello francese, mentre osserva che altri vessilli, come quello di San Marco, hanno una origine storica molto più antica. Nel ricordare che in nome del tricolore italiano vi sono stati anche molti caduti e sono state compiute azioni gloriose ma anche meno gloriose, sottolinea tuttavia che i caduti a volte combattevano sotto un'identica bandiera.

Il senatore MAGGIORE interviene a nome del Gruppo di Forza Italia per annunciare il voto contrario agli emendamenti concernenti l'articolo 1.

Il senatore ANDREOLLI, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano, annuncia un voto contrario agli emendamenti in discussione e prende atto delle dichiarazioni politiche del senatore Speroni notando che l'irrisione comporta a volte anche problemi di stile.

Il senatore FISICHELLA si associa alle critiche rivolte al senatore Speroni, del quale deplora la modalità di illustrazione degli emendamenti, annunciando il suo voto contrario.

Posto in votazione, l'emendamento 1.8 non risulta approvato.

Quanto all'emendamento 1.6, il senatore SPERONI motiva il suo voto favorevole.

Il senatore FISICHELLA annuncia il proprio voto contrario, pur manifestando la sua perplessità sull'inclusione della bandiera dell'Unione europea nella normativa in esame.

L'emendamento 1.6, posto in votazione, non risulta approvato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(DOC. XXII, N. 21) MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico

(Esame e rinvio)

(R162 000, C01^a, 0002^o)

Il relatore Lino DIANA introduce l'esame del documento in titolo, rammentando un significativo precedente, che condusse negli anni 70 alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla cosiddetta giungla retributiva. Ricorda in proposito le denunce della stampa quotidiana che costituirono il preludio della proposta di inchiesta parlamentare, in un clima polemico dal quale conseguirono anche le dimissioni del Presidente della Camera dei deputati, onorevole Pertini. La proposta in esame si riferisce alle retribuzioni nel settore pubblico, al fine di accertarne la

composizione e l'entità, trattandosi di un argomento che è stato più volte sottoposto all'attenzione dell'opinione pubblica. Nel riferirsi ancora alla precedente Commissione parlamentare d'inchiesta ne sintetizza le conclusioni circa le notevoli sperequazioni tra i diversi settori produttivi ed economici.

Si riserva, quindi, di integrare la sua esposizione nel corso della seduta successiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01^a, 0060^o)

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di integrare l'ordine del giorno delle sedute da convocare per la settimana successiva con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2640, recante «Norme in materia di decentramento comunale».

Il senatore SPERONI, quindi, sollecita l'esame del disegno di legge n. 2083, recante «Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo», da tempo iscritto all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2425**Art. 6.**

Sopprimere l'articolo.

6.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 7.

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) il richiedente sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che assicuri adeguata protezione;

b-ter) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F) della convenzione di Ginevra, ovvero risulti perseguito per gli stessi fatti da un tribunale internazionale istituito sulla base di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

b-quater) sia stato condannato in Italia con sentenza anche non definitiva, confermata in appello, per uno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55».

7.2

IL RELATORE

7.4 (Identico all'em. 7.2)

FUMAGALLI CARULLI

7.13 (Identico all'em. 7.2)

LUBRANO DI RICCO

Art. 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Si prevede il collocamento lavorativo dei rifugiati politici che abbiano superato i 50 anni di età e che abbiano i requisiti sotto indicati:

- a) che siano in possesso della cittadinanza italiana;
- b) che abbiano conseguito una laurea nelle università italiane;
- c) che siano stati riconosciuti sotto il mandato dell'ONU nel periodo della limitazione geografica del diritto d'asilo in Italia;
- d) che siano iscritti nelle liste di collocamento da più di 5 anni;
- e) che nulla risulti a loro carico nel casellario giudiziario;
- f) che siano residenti in Italia, in modo continuativo, da oltre 10 anni».

17.3

MAGGIORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2692**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.8 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Sopprimere il comma 1.

1.6 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 1, sostituire la parola: «detta» con la seguente: «prescrive».

1.12 SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «detta» con la seguente: «prevede».

1.13 SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, sostituire la parola: «detta» con la seguente: «sancisce».

1.14 SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «in conseguenza» con le seguenti: «in considerazione».

1.10 TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «disposizioni generali» con la seguente: «norme».

1.11 TIRELLI, SPERONI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ed esposizione».

1.4 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «fatte salve» fino alla fine del comma.

1.5 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Sopprimere il comma 2.

1.7 TIRELLI, ROSSI, SPERONI

Al comma 2, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

1.15 SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «limitatamente ai» con le seguenti: «al di fuori dei».

1.34 SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire la parola: «limitatamente» con la seguente: «oltre».

1.35 SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «sentite le Regioni e gli enti locali».

1.37 TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

1.38 TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «sentite la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e la conferenza Stato-Città e autonomie locali».

1.39

TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «sentite le Regioni».

1.36

TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «sentiti i sindacati più rappresentativi».

1.40

TIRELLI, SPERONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «per i casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1».

1.29

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera: «a)».

1.30

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera: «b)».

1.31

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera: «d)».

1.32

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera: «e)».

1.33

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di cui al comma 2 dell'articolo 2».

1.28

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».

1.16

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro undici mesi».

1.17

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro dieci mesi».

1.18

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro nove mesi».

1.19

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro otto mesi».

1.20

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro sette mesi».

1.21

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».

1.22

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro quattro mesi».

1.23

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».

1.24

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro due mesi».

1.25

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro un mese».

1.26

SPERONI, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro cinque mesi» con le seguenti: «entro due anni».

1.27

SPERONI, TIRELLI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

179^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

indi del Vice Presidente

CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,25.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone nonché per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo concernente modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali (n. 129)**

(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Esame e rinvio)
(R139 b00, C02^a, 0002^o)

Il relatore PETTINATO richiama l'attenzione sui problemi che hanno posto l'esigenza di una riforma del concorso per uditore giudiziario, soffermandosi in particolare sugli inconvenienti derivanti dal numero eccessivamente elevato di candidati che ha contraddistinto lo svolgimento delle ultime prove di questo concorso.

Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione trova il suo presupposto nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 113, della legge n. 127 del 1997 con la quale il Governo è stata delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti a modificare la disciplina del concorso per la magistratura ordinaria. Il meccanismo di selezione, delineato nel suddetto schema, avrà il suo fulcro nella istituzione delle scuole biennali di specializzazione per le professioni legali, le quali rilasceranno un diploma che costituirà titolo per l'accesso al concorso in magistratura. Il nuovo sistema entrerà pienamente a regime al termine

di un periodo di circa sette anni e, in questo lasso di tempo, l'obiettivo della riduzione del numero di candidati al concorso in magistratura verrà perseguito mediante l'introduzione di una prova preliminare fondata su un meccanismo di preselezione informatica. Peraltro fino a quando tale meccanismo non sarà operativo la prova preliminare consisterà nello svolgimento di un breve elaborato da espletare in un tempo limitato e senza l'ausilio di testi normativi.

Il relatore prosegue, quindi, manifestando alcune perplessità circa specifici aspetti dello schema di decreto e sottolineando, in particolare, l'esigenza di assicurare parità di trattamento a tutti i candidati in sede di valutazione. Per quel che concerne poi l'innovazione centrale, rappresentata dalla istituzione delle scuole di specializzazione, rileva in termini problematici come il privilegiare la frequenza di queste ai fini dell'accesso alla magistratura potrebbe mettere a rischio il carattere interclassista che ne ha fino ad oggi contraddistinto la composizione costituendone, ad avviso del relatore, un aspetto altamente apprezzabile. È infatti evidente che la frequenza di un corso biennale implicherebbe direttamente o indirettamente oneri non trascurabili. Da questo punto di vista, i correttivi potrebbero essere rappresentati o dall'introduzione di agevolazioni economiche per gli studenti più meritevoli o da un intervento modificativo delle stesse disposizioni della legge n. 127 in precedenza richiamate. Pur con le riserve espresse, il relatore ritiene in conclusione che si possa esprimere sullo schema di decreto legislativo in esame un parere in linea di massima favorevole e si riserva a tal fine di procedere alla redazione di un testo da sottoporre poi all'esame della Commissione.

Per alcune precisazioni, il presidente ZECCHINO dà la parola al sottosegretario di Stato GUERZONI, il quale nel suo intervento sottolinea in particolare come, nella prospettiva delineata nello schema di decreto in titolo, l'accesso alla scuola biennale di specializzazione dovrebbe costituire, a regime, l'inizio naturale del percorso concorsuale per l'accesso alla magistratura. La definizione delle caratteristiche di tali scuole viene peraltro demandata dall'articolo 14 dello schema al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della citata legge n. 127, prevedendosi altresì che ciò avvenga nel pieno rispetto dell'autonomia didattica garantita dall'articolo 17, comma 95, della predetta legge. Va inoltre sottolineato che le scuole di specializzazione in questione costituiranno parte integrante della nuova articolazione dei percorsi universitari e rientreranno quindi anche nella sfera di applicazione delle norme sugli interventi per il diritto allo studio. Tale ultima considerazione dovrebbe in qualche modo rappresentare una prima risposta alle preoccupazioni manifestate dal relatore Pettinato circa il rischio di un tipo di selettività che finirebbe per danneggiare i candidati meno abili.

Interviene successivamente il sottosegretario MIRONE il quale richiama l'attenzione sulle ragioni di opportunità che giustificano la

previsione di una disciplina transitoria dell'accesso in magistratura fino a quando non entrerà completamente a regime il nuovo sistema.

Dopo interventi del presidente ZECCHINO e del senatore FASSONE, il senatore BERTONI, anche in considerazione dell'opportunità di un approfondimento che affronti specificamente gli aspetti più rilevanti dello schema di decreto legislativo in esame prospetta l'opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga prevista dall'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver assicurato che verificherà la possibilità di ottenere la concessione della proroga del termine per l'emissione del parere, come suggerito dal senatore Bertoni, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

(2702) Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore DE GUIDI chiarendo che con il provvedimento in esame il Governo intende ovviare alle necessità di adeguamento alle accresciute esigenze dell'Amministrazione della giustizia che non è stato possibile realizzare nel programma di interventi già previsto nel decreto legge 17 ottobre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458. Aggiunge, altresì, che nella relazione tecnica allegata al disegno di legge in titolo si individuano anche le zone geografiche per la distribuzione delle spese finalizzate alla edilizia penitenziaria: da tale relazione i finanziamenti proposti dal Governo appaiono equamente distribuiti fra il Nord, il Centro e il Sud dell'Italia. Sottolinea – in particolare – l'attenzione che il provvedimento dedica ai finanziamenti per l'edilizia minorile che nel triennio 1997-1999 realizzerà quattro diversi centri che, in prosieguo, arriveranno fino a dieci localizzazioni. Fra le spese in conto capitale, si segnala in modo particolare la struttura individuata nella casa di lavoro di Castelfranco Emilia la quale è stata pensata ponendo mente ai delicati problemi sanitari della tossicodipendenza e, con la spesa di 15 miliardi, realizza una struttura alternativa al normale circuito carcerario per l'adozione di interventi terapeutico-riabilitativi per detenuti tossicodipendenti. La spesa complessiva per l'edilizia ammonta complessivamente a 216 miliardi e 700 milioni nel triennio considerato e l'articolo 3 del provvedimento riguarda, in particolare, l'acquisizione di attrezzature e servizi di sicurezza, nonché il potenziamento del sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia. Il relatore conclude esprimendo una valutazione positiva del disegno di legge.

Si apre la discussione.

Il senatore SENESE, pur condividendo lo spirito e i contenuti del provvedimento ritiene peraltro che esso in qualche modo sacrifichi l'esigenza di un migliore trattamento sanitario dei detenuti, esigenza che è fra le origini preponderanti delle situazioni di crisi che periodicamente si verificano nelle strutture penitenziarie. Al riguardo gli appare insufficiente la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge – la sola che gli sembri ricollegabile alla tematica da lui evocata – disposizione che si limita a stanziare 3500 milioni per il solo anno 1997 per le attività di osservazione e di supporto psicologico dei detenuti.

Il senatore Senese prosegue osservando che gli appare necessario prolungare tale spesa nel triennio e prevedere una finalizzazione relativa non solamente al supporto psicologico, ma alla cura sanitaria in generale. Per reperire una adeguata copertura finanziaria suggerisce l'ipotesi di una riduzione di altre voci di spesa presenti nel disegno di legge, ad esempio i finanziamenti per edilizia penitenziaria di cui all'articolo 2 che, pur legandosi ad obiettive esigenze, gli appaiono notevolmente sostanziosi. Preannuncia la presentazione di un emendamento in tal senso.

Il senatore GRECO condivide l'esigenza di particolare attenzione per il settore della sanità penitenziaria, questione peraltro già largamente fatta propria dal Movimento politico in cui si riconosce il Gruppo di Forza Italia, in particolare per quanto attiene alle tossicodipendenze, esigenza che è rimasta priva di una seria risposta. Tuttavia non comprende l'operazione che il Governo prefigura in merito alla istituzione di una struttura altamente specializzata come quella della casa di lavoro di Castelfranco Emilia. Esso sembra dimenticare che la ricettività limitata della medesima porterà ad escludere soggetti bisognosi di tale intervento e senza comprendere con quali criteri saranno stabiliti gli accessi di chi, invece, vi troverà accoglienza. Dopo aver ricordato che l'Amministrazione penitenziaria aveva già investito una somma notevole per ristrutturare alcuni anni fa il carcere di Altamura, senza che questo venisse poi utilizzato nemmeno come circuito alternativo per i tossicodipendenti, si affida alla disponibilità del sottosegretario Ayala del quale conosce la particolare sensibilità sui temi carcerari per approfondire tale aspetto e preannuncia la presentazione di emendamenti.

Il senatore BUCCIERO ritiene estremamente generica la relazione tecnica allegata al disegno di legge e dopo aver sottolineato i numerosi casi di sprechi finanziari occasionati da interventi di ristrutturazioni edilizie, preannuncia a sua volta l'intenzione di presentare emendamenti.

La senatrice SCOPELLITI è perplessa sulle modalità con cui la Commissione affronta il provvedimento in titolo. Ritiene, infatti, che un giudizio sulla opportunità del medesimo dovrebbe essere effettuato dopo una valutazione complessiva della situazione penitenziaria. Tale valutazione non solo andrebbe legata ai numerosi provvedimenti che stanno per essere definiti dalla Commissione e che riguardano il complessivo assetto della realtà penitenziaria, in particolare il disegno di legge sulla

depenalizzazione, ma anche andrebbe posta in collegamento con l'attività della sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari che ha avviato ieri il proprio lavoro con la sua prima riunione. Esprime altresì perplessità sulla scarsa trasparenza delle modalità con le quali saranno definiti gli accessi alle strutture alternative per il cui finanziamento il disegno di legge si propone di reperire fondi. Conclude preannunciando emendamenti.

Il senatore CIRAMI accentua, a sua volta, l'importanza dell'attività di supporto sanitario per i detenuti, e, in quest'ottica, si associa alle osservazioni del senatore Senese.

Il senatore RUSSO non può che condividere le esigenze di adeguamento delle strutture penitenziarie, trattandosi di una realtà particolarmente presente alla Commissione, di tal che gli appare opportuno l'intervento di spesa proposto con il disegno di legge del Governo, anche qualora esso dovesse essere considerato perfettibile. Pertanto, è disponibile ad accettare proposte migliorative: in tal senso gli appare di poter accedere all'emendamento preannunciato dal senatore Senese.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore DE GUIDI, il quale prende atto delle proposte prefigurate dal senatore Senese. Peraltro, invita la Commissione a considerare che nel settore della sanità penitenziaria agirebbero anche i 6 miliardi di lire destinati all'edilizia per la realizzazione di un progetto sperimentale a Rebibbia, nonché l'iniziativa specifica, su cui si è già soffermato, per il trattamento dei tossicodipendenti nella casa di lavoro di Castelfranco Emilia. Non può, inoltre, che rimettersi ai dati enunciati dalla relazione tecnica e ritiene in ogni caso che l'indeterminatezza da taluni lamentata delle spese per l'edilizia si iscrive, comunque, in una realtà che chi conosce le carceri sa bene quanto sia drammatica anche per gli aspetti meramente ambientali e strutturali.

Intervenendo in sede di replica, il sottosegretario AYALA, ricorda come da molto tempo il settore della giustizia subisca le conseguenze della mancanza di adeguati stanziamenti finanziari e si sofferma poi in particolare sulle problematiche sanitarie del settore penitenziario, assicurando che il Governo ha allo studio, al riguardo, l'adozione di misure mirate e specifiche, mentre per quel che concerne i profili su cui ha richiamato l'attenzione il senatore Greco evidenzia come le iniziative circa le strutture di Castelfranco Emilia siano finalizzate, in un quadro comunque contraddistinto da una scarsità di risorse a consentire la soluzione di alcuni problemi determinati. Più in generale fa comunque presente che il Governo sta portando avanti una approfondita riflessione circa l'opportunità di una eventuale riutilizzazione in forme diverse delle strutture delle carceri mandamentali.

Dopo aver posto l'accento sull'inadeguatezza dei supporti informatici sui quali possono fare affidamento le strutture giudiziarie, il sottose-

gretario Ayala rileva come il disegno di legge in titolo cerchi di fornire una prima risposta anche su questo fronte.

In conclusione, e con specifico riferimento alle problematiche relative all'abbandono delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara come carceri di massima sicurezza, il rappresentante del Governo auspica che in tali località possano essere realizzate strutture di accoglienza per detenuti caratterizzati da un livello minimo di pericolosità e per i quali risulti estremamente opportuna e utile un'accentuazione del momento rieducativo nell'esecuzione della pena. In quest'ottica si colloca un progetto di convenzione che è allo studio del Ministero di grazia e giustizia e per il quale si sono già presi contatti con il Ministero dell'ambiente. Invita da ultimo la Commissione a licenziare nei tempi più brevi possibili il disegno di legge in titolo.

Dopo interventi del senatore Antonino CARUSO, del sottosegretario AYALA e del senatore FOLLIERI, il presidente ZECCHINO propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 30 settembre prossimo, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato.

(1406) Deputato SIMEONE. – *Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende il seguito della discussione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 18 settembre 1997.

Si passa all'esame degli articoli al disegno di legge nel testo risultante dalle modifiche introdotte in sede referente. Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 1.5, 1.3 e 1.4 e raccomanda in particolare l'approvazione dell'emendamento 1.5.

Il relatore FASSONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore RUSSO interviene osservando come l'emendamento 1.5 potrebbe corrispondere ad una esigenza di maggiore coordinamento fra la procedura delineata dall'articolo 656 del codice di procedura penale, nel testo che intende introdurre il disegno di legge in titolo, e le previsioni degli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Il senatore FOLLIERI ritiene invece sostanzialmente superfluo l'emendamento 1.5, alla luce della legislazione già vigente in materia di tossicodipendenza.

Il relatore FASSONE interviene manifestando la propria contrarietà all'emendamento 1.5 e osservando come il meccanismo delineato dal nuovo articolo 656 del codice di procedura penale non sopprime, ma si aggiunge a quello previsto specificamente, con riferimento alle ipotesi di sospensione dell'esecuzione della pena e di affidamento in prova in casi particolari, nei confronti delle persone condannate ad una pena detentiva non superiore a quattro anni per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza.

Dopo un nuovo intervento del senatore GRECO il senatore SENESE suggerisce una riformulazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore GRECO modifica quindi l'emendamento 1.5 e lo riformula nell'emendamento 1.5 (nuovo testo).

Il relatore FASSONE si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.5 (nuovo testo) ed invita il presentatore a ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.4, che comunque dovrebbero considerarsi preclusi.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 1.5 (nuovo testo) e 1.1.

Gli emendamenti 1.3 e 1.4 vengono ritirati dal presentatore.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.2.

Posto ai voti è infine approvato l'articolo 1, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il RELATORE dà per illustrato l'emendamento 2.1 il quale, senza discussione, è approvato dalla Commissione.

L'articolo 2 è quindi approvato nel suo complesso con la modifica apportata.

L'articolo 3, cui non sono stati presentati emendamenti, è poi approvato senza discussione.

All'articolo 4 il senatore GRECO ritira l'emendamento 4.2.

L'emendamento 4.1 è dato per illustrato dal RELATORE e viene approvato senza discussione.

L'articolo 4 è poi accolto dalla Commissione senza dibattito, nel testo emendato.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI dà, quindi, conto dell'emendamento 4.0.1 del quale mette – in particolare – in evidenza la finalizzazione al recupero dei condannati per reati sessuali.

Il senatore CIRAMI preannuncia il proprio voto contrario atteso che i colpevoli di un siffatto tipo di reati debbono essere mantenuti in stato di restrizione e lontani dalla società, per la particolare odiosità di tali delitti.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario mettendo in rilievo come la materia ricada nell'ambito di quel filone normativo che la Commissione aveva deciso di avviare separatamente dal provvedimento in discussione.

La senatrice SCOPELLITI invita invece la senatrice Mazzuca Poggiolini a trasformare in ordine del giorno il proprio emendamento: ciò al fine di dare maggior rilievo alla tematica ad esso sottesa e rendere avvertito il Governo dell'esigenza di affrontare i delicati problemi che l'emendamento involge e da lei profondamente sentiti.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, accogliendo l'invito, ritira, quindi, l'emendamento 4.0.1, riservandosi di ripresentarlo come ordine del giorno.

Il senatore RUSSO osserva che l'articolo 530 del codice penale, menzionato dall'emendamento 4.0.1, è ormai inserito nel diverso sistema delineato dalla legge n. 66 del 1996 recante norme sulla violenza sessuale.

Il relatore FASSONE dà, poi, per illustrato l'emendamento 5.1 che, senza discussione e con il parere favorevole del sottosegretario AYALA, è accolto dalla Commissione.

L'articolo 5 è approvato, poi, senza dibattito con la modifica apportata.

Il relatore FASSONE dà per illustrato l'emendamento 6.2, su cui il rappresentante del Governo esprime parere favorevole e che, posto ai voti, viene approvato.

Posto ai voti è poi approvato l'articolo 6 nel testo emendato.

La Commissione approva, quindi, con separate votazioni e senza discussione gli articoli 7 e 8 su cui non sono stati presentati emendamenti.

Il presidente ZECCHINO propone di rinviare a domani la votazione finale sul provvedimento, al fine di procedere agli interventi di coordinamento la cui esigenza è stata messa in evidenza dal relatore in sede di discussione dell'articolo 1.

Il senatore FASSONE si augura che nella seduta finale di domani sia possibile ovviare anche ad una esigenza di coordinamento dell'articolo 1 del disegno di legge con l'articolo 67 della legge sulla depenalizzazione, n. 689 del 1981.

Prende atto la Commissione e il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406**Art. 1.**

Al capoverso 5, dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le parole: «o 4 anni se risulta dagli atti essere stata inflitta a persona che trovasi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.5

GRECO

Al capoverso 5, dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le altre: «ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.5 (nuovo testo)

GRECO

Al comma 1, nel capoverso 5, secondo periodo, dopo le parole: «L'ordine» inserire le seguenti: «di esecuzione».

1.1

IL RELATORE

Al capoverso 5, dopo la parola: «tempestivamente», aggiungere le parole: «e comunque entro tre giorni dal momento in cui il fascicolo perviene al suo ufficio».

1.3

GRECO

Al capoverso 9 lettera b), dopo le parole: «a tre anni» aggiungere le parole: «o a quattro per coloro che trovansi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

1.4

GRECO

Al comma 1, nel capoverso 10, sopprimere le parole: «e salvo ogni eventuale provvedimento adottato ai sensi del comma 6, seconda parte,».

1.2

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 2, nel capoverso, sostituire le parole: «per la protrazione dello stato di detenzione» con le parole: «derivante dalla protrazione dello stato di detenzione».

2.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sopprimere la lettera a) del comma 1.

4.2

GRECO

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente lettera:

«...» il comma 3 è abrogato».

4.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Coloro i quali siano condannati per il reato di corruzione dei minori di cui all'articolo 530 del codice penale possono fare istanza al magistrato di sorveglianza competente per l'esecuzione della pena, al fine di essere sottoposti a trattamento psicoterapeutico o a trattamento medico, compatibile con i diritti costituzionali garantiti. Nel periodo di tempo occorrente per portare a termine il trattamento l'esecuzione della pena resta sospesa. Tale sospensione opera fino a decisione del tribunale di sorveglianza che giudicherà sulla base dei rapporti del servizio sanitario che ha in cura il condannato».

4.0.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all’inizio dell’esecuzione della pena. Si applica l’articolo 47, comma 4, in quanto compatibile”».

5.1

IL RELATORE

Art. 6.

Nell’articolo 6, al comma 2, sostituire le parole: «nei due anni precedenti» con le parole: «nei quattro anni precedenti».

6.2

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

79ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

BOCO

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(2572) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 9 aprile 1996*, approvato dalla Camera dei deputati

(2575) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 settembre 1995*, approvato dalla Camera dei deputati

(2621) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996*

(Esame congiunto)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA ricordando che si tratta di provvedimenti del tutto simili che possono essere affrontati con una sola relazione. Essi si inquadrano nel modello generale previsto dall'OCSE per risolvere, da un lato, la doppia imposizione fiscale e combattere, dall'altro, la possibilità di evasione fiscale per quei soggetti che operano in rapporti economici transnazionali. L'Italia ha già ratificato convenzioni analoghe con circa 60 paesi, cui si aggiungono oggi tutti gli Stati di nuova formazione che subentrano ad analoghe convenzioni con le istituzioni precedenti. Passando ad analizzare il contenuto delle convenzioni, osserva che esse definiscono i soggetti interessati e i tipi di redditi presi in considerazione: a questo proposito è previsto che ogni reddito derivante da beni immobili, da utili delle imprese, da esercizi di navigazione marittima ed aerea, da dividendi da società, da interessi e

canoni, da utili derivanti da professioni indipendenti e da lavoro subordinato, da compensi per prestazioni artistiche e sportive, da stipendi e pensioni nonché da fondi destinati a spese di studio sia tassato in uno solo degli Stati, eliminando la doppia imposizione sia attraverso esenzioni che crediti di imposta. Sono previste, infine, in casi di contestazione, procedure amichevoli di conciliazione. I protocolli aggiuntivi specificano ed integrano ciascuno dei dettagli di applicazione. Ritiene quindi di proporre alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Il presidente BOCO, dopo aver ricordato che per ciascun provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a e 5^a, pone ai voti separatamente il mandato al relatore Pianetta a riferire favorevolmente all'Assemblea sui disegni di legge in esame.

La Commissione approva.

(2478) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore BOCO ricorda che l'Italia riveste un ruolo importante nel settore dell'industria di trasformazione della gomma naturale, situandosi come settimo importatore mondiale di questo materiale utilizzato prevalentemente per produzioni industriali di pneumatici. Il presente accordo sostituisce ed aggiorna uno precedente scaduto nel 1995 ed è basato sulla necessità di promuovere la produzione e stabilizzare i prezzi per conseguire un equilibrio fra offerta e domanda. L'attuazione di esso verrà assicurata dall'INRO (Organizzazione internazionale sulla gomma naturale), una struttura già istituita nel 1979 con funzioni amministrative e organizzative. Il contributo finanziario di ciascuno dei paesi membri verrà calcolato dal Consiglio dell'INRO dopo l'entrata in vigore dell'accordo tenendo conto del numero dei voti a ciascun governo firmatario. Sollecita alla Commissione la ratifica del provvedimento.

Dopo aver ricordato la trasmissione dei pareri favorevoli da parte della 1^a e della 5^a Commissione pone ai voti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

(2579) *Adesione del Governo della Repubblica italiana allo Statuto del Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) con sede in Londra, istituito il 9 agosto 1944*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore BOCO osserva che il disegno di legge in esame si riferisce all'adesione allo statuto del Gruppo internazionale di studio sulla gomma di cui l'Italia è parte dal 1946, formalità necessaria per inserire

attualmente gli oneri che ne derivano nel bilancio dello Stato. Ricorda brevemente gli scopi di questo organismo che consiste in un gruppo di studio sui problemi della produzione, del consumo, delle scorte e degli scambi della gomma naturale; pubblica inoltre e diffonde bollettini e statistiche di previsione che servono ad orientare il mercato, formulando altresì pareri e consigli. Il bilancio del gruppo, ripartito in proporzione a livelli di produzione e di consumo della gomma da parte dei paesi partecipanti, prevede per l'Italia 55 milioni annui. Il disegno di legge ha ottenuto il parere favorevole della 1^a e 5^a Commissione e pertanto ne sollecita l'approvazione.

Pone quindi ai voti il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

(2574) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, fatta a Bruxelles il 21 dicembre 1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore PIANETTA osserva che la Svezia, la Finlandia e l'Austria aderendo all'Unione europea hanno assunto l'impegno di sottoscrivere le convenzioni che i paesi europei avevano già ratificato, e fra queste quella del luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate operanti in due diversi Stati. Si tratta quindi di un atto dovuto che nulla aggiunge al merito del testo già in vigore, e pertanto ne raccomanda l'approvazione.

Il presidente BOCO, dopo aver ricordato i pareri favorevoli pervenuti dalla 1^a e dalla 5^a Commissione, pone ai voti il mandato al relatore Pianetta a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

(2571) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore BOCO introduce l'accordo con il Governo argentino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente, ricordando che esso rappresenta un passo importante verso la collaborazione mirata alla salvaguardia e alla gestione equilibrata delle risorse naturali, assieme alla sviluppo di una coscienza ecologista, tenendo conto degli accor-

di sulla cooperazione tecnica già stipulati tra i due paesi. Dopo aver ricordato brevemente i principi ispiratori del trattato, analizza gli strumenti e i modi operativi in cui la collaborazione si espliciterà, tra le quali gli scambi di conoscenze scientifiche in materia di conservazione della natura, produzione di rifiuti, difesa del suolo, inquinamento atmosferico, risorse energetiche e tecnologie ambientali pulite. Si stabilisce che attraverso i canali diplomatici saranno coordinate le amministrazioni competenti e, per quanto riguarda il finanziamento dei programmi e degli scambi, è previsto un accordo preventivo tra le parti. Poichè l'Accordo in esame rappresenta sicuramente un significativo passo in avanti per la salvaguardia dell'ambiente, raccomanda alla Commissione la sollecita approvazione.

Ricorda che la 1^a e la 5^a Commissione hanno espresso parere favorevole e pone ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,35.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

76^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GUALTIERI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,15.***IN SEDE DELIBERANTE****(1533) SEMENZATO ed altri.** – *Norme per la messa al bando totale delle mine anti-persona***(1608) FORCIERI ed altri.** – *Divieto di produzione e commercio delle mine antipersona***(2740) Norme per la messa al bando delle mine antipersona**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Chiavacci ed altri; Bampo ed altri; Soda ed altri; Novelli ed altri; Lecce– **e voti regionali nn. 27 e 64 attinente ai suddetti disegni di legge**

(Seguito della discussione congiunta, approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 2740, con assorbimento dei disegni di legge nn. 1533 e 1608)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 settembre 1997.

Poichè nessuno chiede d'intervenire il presidente GUALTIERI dichiara chiusa la discussione generale.

Informa al contempo che tutte le Commissioni consultate hanno espresso i prescritti pareri e che il relatore ha presentato due emendamenti, uno all'articolo 5 (5.1) per coordinare l'opera di distruzione delle scorte di mine alle decisioni assunte in sede di trattato di Oslo e l'altro all'articolo 10 (10.1) volto ad accogliere la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali. Il senatore Palombo ha inoltre presentato un emendamento relativo all'articolo 1 (1.1) che peraltro sembra superato dall'emendamento all'articolo 5 presentato dal relatore.

Il senatore PALOMBO dichiara quindi di ritirare l'emendamento 1.1.

Il relatore UCCHIELLI, nel replicare agli intervenuti nella discussione generale, osserva che le proposte di modifica, sottoposte all'attenzione della Commissione, si sono rese necessarie per coordinare il testo del disegno di legge al contenuto del trattato di Oslo e per accogliere il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali contrario alla costituzione del Comitato Parlamentare per il controllo e la verifica della messa al bando delle mine anti-persona. Auspica, peraltro, che la Camera dei deputati possa approvare il provvedimento in titolo in tempi brevi.

Il sottosegretario BRUTTI, replica rilevando che il Governo è particolarmente interessato al provvedimento e si augura a sua volta che la Camera dei deputati possa concluderne l'*iter* legislativo al più presto. Sottolinea l'importanza dell'emendamento 5.1 che è volto a coordinare il disegno di legge con il testo del citato trattato di Oslo e specifica che la ampiezza delle risorse finanziarie appare tale da coprire le spese occorrenti. Inoltre fa presente che l'articolo 1, comma 2 deve essere interpretato nel senso che viene messa al bando la ricerca tecnologica finalizzata alla produzione delle mine ma non certamente quella necessaria per effettuare le operazioni di bonifica.

Si passa alle votazioni.

Senza discussione sono approvati con separate votazioni gli articoli da 1 a 4.

Con successive votazioni è approvato l'emendamento 5.1 e l'articolo 5 come modificato.

Senza discussione sono approvati con separate votazioni gli articoli 6, 7, 8 e 9.

Viene quindi posto in votazione e respinto il mantenimento dell'articolo 10.

È infine posto in votazione e approvato l'articolo 11.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore LORETO esprime il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica, auspicando che la Camera dei deputati approvi le modifiche al provvedimento in tempi brevi.

Interviene il senatore DOLAZZA che esprime il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, augurandosi che il Governo assuma una linea di particolare rigore contro il commercio illecito delle mine.

Il senatore RUSSO SPENA esprime il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sottolineando che il disegno di legge è il primo passo per dare soluzione ad un problema che ha fatto versare tanto sangue innocente. Il Ministero degli affari esteri italiano dovrà interveni-

re con forza presso i Paesi che non hanno firmato la convenzione di Oslo; conviene poi con la interpretazione data dal sottosegretario dell'art. 1, comma 2, poichè l'Italia dovrà assumere un ruolo guida nella ricerca tecnologica finalizzata alle operazioni di sminamento.

Il senatore MANCA esprime a nome del Gruppo di Forza Italia il voto favorevole sottolineando l'alta valenza politica del disegno di legge e manifestando la convinzione che gli ordigni esplosivi debbano d'ora in avanti essere indirizzati contro cose e non contro persone. È quanto mai opportuno che il Governo italiano intervenga presso quei Paesi che non hanno firmato il trattato di Oslo anche per evitare la grave spaccatura che si creò quando, a livello internazionale, si pose il problema della messa al bando della bomba atomica.

Il senatore DE GUIDI esprime con convinzione il voto favorevole al disegno di legge in titolo rilevando che la messa al bando delle mine anti-uomo è un segno di grande civiltà. Si rammarica che tale decisione sia stata assunta con notevole ritardo considerati i nefasti effetti di questo tipo di arma specie nei confronti delle popolazioni civili. Occorrerebbe poi a suo avviso mettere al bando ogni tipo di arma che sia fabbricata specificamente contro le persone.

Il senatore ROBOL esprime a sua volta il voto favorevole del Gruppo dei Popolari.

Il senatore PELLICINI, pur esprimendo voto favorevole al disegno di legge, manifesta lo scetticismo della sua parte politica sulla portata della decisione assunta dal Parlamento italiano, considerata la spaccatura che si è verificata in occasione della firma del trattato di Oslo. Auspica che il Parlamento voglia approvare una legge che preveda anche la messa al bando delle armi chimiche e batteriologiche che ancor più delle mine fanno vittime nella popolazione civile.

Il presidente GUALTIERI, nel manifestare soddisfazione per l'unanimità dei consensi registrata sul disegno di legge in titolo e per la celebrità con cui il Parlamento ha affrontato il problema, mette ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 2740, assunto a testo-base, con le modificazioni apportate dalla Commissione.

Esso è approvato, risultando pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1533 e 1608.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (Ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa) (n. 116)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C04^a, 0016^o)

Riprende l'esame, iniziato nella seduta di ieri.

Il senatore MANFREDI rileva che la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riordino delle forze armate. Purtroppo il Parlamento si è limitato a fissare alcuni criteri assolutamente non incisivi, come l'invito «a garantire una più efficace articolazione dei comandi e delle strutture della difesa» e ha abdicato in parte alle sue prerogative. La costruzione del tanto auspicato «Nuovo modello di difesa» che ormai da anni il Parlamento e l'opinione pubblica reclamano, è stato in altri termini delegato al Governo e ai suoi tecnici; il Parlamento pertanto non può fare altro che limitarsi ad esprimere un parere non vincolante. Il Governo ha inoltre comunicato al Parlamento i decreti legislativi per di più in successione di tempo, senza far conoscere contestualmente la filosofia generale del riordino, talchè è impossibile al Parlamento stesso valutare la politica di difesa complessiva, ma solo singoli complessi di provvedimenti. Non è nemmeno di conforto l'intenzione del Governo, anticipata in Commissione dal sottosegretario Brutti, di porre in discussione i principi del nuovo modello di difesa che avrebbe piuttosto dovuto precedere l'esame dello schema di decreto delegato. Invita la Commissione a non tollerare una simile ulteriore delegittimazione del Parlamento.

Il senatore Manfredi si sofferma quindi sullo schema di decreto richiamando l'attenzione della Commissione su alcuni aspetti: l'architettura dello stesso, la ristrutturazione dei comandi e delle forze, la ristrutturazione delle truppe alpine, il concorso alla protezione civile e la mobilitazione.

In merito al primo punto, con questo decreto si vuole dare esecuzione al dettato dell'articolo 1, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)* della predetta legge n. 594 del 1995, accorpendo argomenti vari. Anche formalmente il decreto appare quindi non organico, bensì un insieme di norme che vanno dal riordinamento dei comandi e delle strutture all'attività formativa, alla gestione sindacale del personale civile, alla protezione civile, secondo la consuetudine dei decreti cosiddetti *omnibus*.

Il provvedimento poi non è stato sottoposto al parere del consiglio Superiore delle Forze armate, come prevede la legge 18 febbraio 1997 n. 25; manca una relazione tecnica e non si ha idea di quanto la ristrutturazione costerà. Il senatore Manfredi in merito alla riduzione dei comandi e delle strutture e alla loro più efficace articolazione rileva che se nell'articolazione operativa è logico mantenere una ripartizione ordinativa e gerarchica tra le Forze armate, non appare altrettanto logico mantenerla nel campo logistico-amministrativo. Evidentemente si prosegue con la duplicazione degli organi e delle strutture; inoltre il decreto prevede (articolo 1, comma 2) la piena integrazione in un'ottica interforze, ma l'unico accenno interforze appare la possibilità prevista all'articolo 2, comma 5 di costituire comandi regione interforze e permangono differenziazioni in settori che potrebbero essere unificati (ad esempio leva, telecomunicazioni, sanità, amministrazione).

La legge n. 549 impone poi una riduzione dei comandi ma ciò è solo parzialmente rispettato e, inoltre, non è dato di valutare se è stata raggiunta una razionalizzazione degli organici dei comandi stessi e, soprattutto, se è assolto il fine di «una più efficace articolazione» degli

stessi: per esempio è soppresso il comando della Regione militare centrale, ma è costituito il comando della capitale; è soppresso il comando militare della Sicilia, ma costituito il comando autonomo della Sicilia; è soppresso il comando della Regione militare della Sardegna, ma costituito il comando autonomo della Sardegna; sono soppressi i comandi di corpo d'armata e costituiti i comandi di divisione. La collocazione dei comandi regione appare inoltre squilibrata nella parte nord della penisola; sempre in tema di riduzione di comandi per quanto riguarda l'area addestrativa si verifica addirittura l'aumento di un organo (Ispettorato delle armi).

I Capi di stato maggiore di Forza armata, prosegue il relatore, sono fortemente privati di autorità: il Capo di stato maggiore della difesa si avvale dei comandanti operativi per curare preparazione, addestramento e approntamento delle forze. La separazione della responsabilità operativa delle forze di terra (affidata a COMFOTER) da quella logistica (affidata a ISPETLOG) appare pericolosa, come pure appare poco convincente la suddivisione tra la responsabilità operativa (COMFOTER) e quella addestrativa (affidata all'Ispettorato delle armi). Le stesse considerazioni valgono per Marina e Aeronautica. In altri termini si contraddice un principio fondamentale dell'arte del comando, cioè l'unicità dello stesso. Permane inoltre una collocazione dei reparti dell'Esercito a macchia di leopardo sul territorio con persistente gravitazione a nord/est, mentre intere regioni italiane sono completamente sguarnite, non è dato di capire poi quale corrispondenza sia realizzata tra circoscrizioni civili (in particolare regioni) e strutture militari in omaggio a una delle regole più opportune (adottata anche dall'Arma dei carabinieri) di far coincidere le circoscrizioni e di collocare sul territorio organi sufficientemente distribuiti per le esigenze territoriali della leva, infrastrutturali e di altre nature.

Il senatore teme in sostanza una sottovalutazione delle esigenze tecnico-amministrative connesse con la leva, la cooperazione civile-militare e la gestione delle infrastrutture, che andrà a danno dei cittadini che già ora hanno difficoltà e vanno incontro a tempi lunghissimi nel disbrigo delle pratiche militari.

Un problema di particolare delicatezza è rappresentato dalla ristrutturazione delle truppe alpine, che tra l'altro non traspare nemmeno dal decreto, ma che è non soltanto militare, bensì interessa una larga parte della popolazione italiana sotto i profili umano, della tradizione e dell'efficienza di strutture volontaristiche che fanno capo alla più grande associazione di militari in congedo (ANA). Secondo motivi di stampa si sta stravolgendo uno dei principi fondamentali del reclutamento alpino, inviando i ragazzi di leva in reparti non tradizionali oltre che fuori dal territorio proprio.

Il senatore Manfredi rileva che il decreto legislativo in titolo intende anche «favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale». In proposito però nel decreto ci si limita a sancire la serie di contributi attualmente già concessi, per disposizioni varie o per consuetudine, alla struttura della protezione civile senza prevedere però una riorganizzazione coordinata

con il Dipartimento della protezione civile e gli altri Ministeri, in particolare quello dell'ambiente, e con le Regioni (che hanno per talune esigenze competenze esclusive); non si vede, inoltre, un salto di qualità nella riorganizzazione delle forze, nè per quanto riguarda il tipo (potenziamento auspicabile dei reparti del Genio), nè per quanto riguarda la collocazione sul territorio (intere aree della penisola sono sguarnite).

Non è poi fatto cenno alla copertura di bilancio per tali attività, che ovviamente non interessano la difesa, ma la protezione civile e l'ambiente. L'oratore osserva che il problema della mobilitazione appare pericolosamente sottovalutato, anche se nella relazione allo schema di decreto compaiono le riserve addestrate per ricostituire più elevati livelli di forze. Esse non compaiono però nell'articolato, se non con il preciso limite del completamento di comandi, enti ed unità in vita. Di fatto scompaiono le unità di mobilitazione di qualsivoglia tipo.

Dalla relazione illustrativa si apprende che gli intendimenti del Governo sono ambiziosi ma i conseguenti provvedimenti enunciati nell'articolato non rispondono però appieno agli intendimenti perchè sul piano interforze difettano i progressi (ad esempio la sanità che si suol mantenere suddivisa per Forza armata); l'unicità di comando è disattesa a molti i livelli; e la razionalizzazione dei settori formativi, logistici, amministrativi, è solo enunciata ma non è chiaro se sarà attuata.

In sintesi il modello di difesa che a piccole dosi e in modo non molto organico è posto all'attenzione del Parlamento continua a essere condizionato dalla mancanza di coraggio nel rivoluzionare le strutture e la filosofia delle Forze armate, non tiene conto della reale situazione umana e socio-economica del Paese e dimentica che il profilo quantitativo auspicabile non dipende solo dalle alchimie ordinarie o da teorizzazioni organizzative ma da ben altri fattori (formazione dei quadri, disponibilità di aree addestrative, attrattività della condizione militare, vita nelle caserme, lotta al nonnismo).

Il senatore ritiene quindi indispensabile che alla Commissione siano chiariti in maniera più approfondita i vari aspetti e contenuti del decreto legislativo, ma soprattutto che il Governo riveda talune decisioni che riducono, anzichè aumentare, l'efficienza operativa delle nostre unità.

Interviene il senatore RUSSO SPENA. Si sofferma sull'articolato che detta disposizioni sulla soppressione e ristrutturazione di comandi, unità ed enti vari: sulla riorganizzazione della struttura formativa degli ufficiali e sulle norme per la cooperazione civile-militare, in particolare nell'ambito della protezione civile.

In primo luogo il decreto si limita a elencare le unità ed i comandi soppressi e a prevedere la ristrutturazione di alcuni grandi comandi a livello di corpo d'armata o equivalente. Non si fa cenno di molti provvedimenti di riorganizzazione di numerosi comandi di livello inferiore, di nuova costituzione di unità e comandi e soprattutto in nessuna parte del decreto viene delineata la consistenza, l'articolazione e la forza dello strumento militare italiano al termine del processo di ristrutturazione.

In secondo luogo, le norme di riforma dell'*iter* formativo degli ufficiali sono emanate in violazione della delega; in particolare i corsi

svolti presso le Accademie militari vengono resi validi ai fini del conseguimento della laurea, e ciò anche con valore retroattivo per tutti gli ufficiali attualmente in servizio. In conseguenza ai provvedimenti di ristrutturazione, nel decreto vengono anche dettate norme che influiscono direttamente sullo svolgimento della carriera degli ufficiali, materia anch'essa del tutto eccedente la delega concessa. La questione è particolarmente sensibile perchè anticipa, di fatto condizionandoli, i provvedimenti di riordino delle carriere degli ufficiali e impedisce anche una eventuale armonizzazione con quelle dei sottufficiali.

All'articolo 1 viene definito lo strumento militare italiano. Si tratta tuttavia di una definizione del tutto insoddisfacente perchè prefigura delle Forze armate organizzate esclusivamente per l'effettuazione di missioni fuori area nell'ambito di complessi multinazionali. L'idea della prontezza operativa sembra cioè estendersi a tutto lo strumento militare, mentre è noto come ripetutamente si sia affermato da parte delle gerarchie militari che lo strumento operativo si sarebbe dovuto articolare su tre livelli -forze di risposta immediata, forze di risposta rapida, forze di secondo tempo- con compiti non solo di proiezione esterne ma anche, naturalmente, di presidio del territorio e di protezione degli spazi aerei e navali nazionali.

L'articolo 5 delinea le ipotesi di intervento delle Forze armate per la tutela ambientale e la protezione civile rimandando ad un successivo decreto ministeriale di attuazione, ma lascia campo libero - rileva l'oratore - anche alla possibilità che questi interventi siano compiuti esclusivamente o prevalentemente a titolo oneroso.

Gli articoli 2 e 3 dovrebbero contenere il grande ridisegno delle Forze armate. In realtà sono l'occasione per un esercizio di reticenza e per rinviare ancora ad altri (Ministro, Capi di stato maggiore) ulteriori provvedimenti senza che il Parlamento sia in grado di determinarne nè l'ampiezza, nè la direzione. Inoltre nascondono la preoccupazione degli stati maggiori di mantenere in vita il maggior numero possibile di comandi di rango elevato. La creazione dell'Ispettorato logistico dell'Esercito, ad esempio, comporta la costituzione di un comando a livello di corpo d'armata. Ma se questa nuova articolazione della linea di comando ha una sua giustificazione sostanziale, nessuna ragione sembra invece esserci per l'istituzione a Roma di un «comando della capitale» in sostituzione del soppresso comando della Regione militare centrale.

Svolge poi alcune osservazioni sull'allegato A. Esso contiene provvedimenti di soppressione di alcuni alti comandi, oltre che di alcuni enti assolutamente di minore rilevanza che non si capisce perchè siano in questo allegato e non invece nell'annesso 2 alla relazione illustrativa dove sono inseriti i provvedimenti di minore interesse. Questa osservazione, che può apparire marginale, è invece di un certo rilievo, non solo perchè sembra dimostrare la volontà di fornire al Parlamento una informazione frammentata, confusa e pertanto fuorviante, ma anche perchè non fa affatto chiarezza sulla reale portata dei provvedimenti in discussione. A titolo esemplificativo l'annesso 2 alla relazione tecnica elenca ben 13 gruppi e squadriglie radar «formalmente» da sopprimere. Da un lato, non si capisce perchè questi siano inseriti in un annesso alla rela-

zione, mentre la soppressione del gruppo radar di Monte Scinauz sia prevista dall'allegato al decreto. Dall'altro non è vero che i gruppi radar verranno soppressi. Verrà certamente mutata la struttura ordinativa dei reparti che gestiscono i sensori della difesa aerea, ma i radar, con il relativo supporto tecnico e logistico, non solo restano in servizio, ma saranno potenziati sulla base di due programmi di ristrutturazione della componente terrestre della difesa aerea (uno NATO e uno nazionale) in base ai quali sono in corso di ammodernamento tutti i radar della difesa aerea, tra cui naturalmente anche i 13 di cui sopra. Si tratta quindi di una riorganizzazione ordinativa e non di una soppressione. Ancora, dalla lettura dell'annesso 1 alla relazione illustrativa, risulta che sono stati soppressi 18 comandi operativi territoriali e che il diciannovesimo è in corso di soppressione. Ma nulla del decreto in esame consente di far sapere che sono stati costituiti o sono in via di costituzione 20 comandi militari di regione, uno per ciascuna regione amministrativa. Ancora nell'annesso 2 alla relazione non si cita la soppressione dei comandi di brigata Cadore, Gorizia, Cremona, Legnano che pure sono avvenuti o sono previsti. E non vi è traccia neppure della prevista costituzione a Brindisi della 14^a brigata anfibia interforze che dovrebbe nascere nelle prossime settimane.

Dunque un decreto confuso, certamente fuorviante, privo della sia pur minima indicazione del futuro delle Forze armate che non da pertanto affatto attuazione alla delega.

Ciò premesso, conclude auspicando che il Ministro fornisca al Parlamento l'elenco completo delle unità disciolte sulla base dell'indice numerico di cui all'annesso 1 della relazione, consegni la lista delle unità costituite *ex novo* o trasformate almeno nell'ultimo triennio e il progetto di ristrutturazione dello strumento militare, articolato in base all'ordinamento territoriale e operativo almeno fino al livello di battaglione o comando equivalente, con un sommario della consistenza dei sistemi d'arma, anche in relazione ai limiti e alle previsioni del trattato CFE.

In assenza di queste informazioni l'opposizione al decreto dovrebbe essere molto forte. Il parere sul decreto deve comunque essere totalmente negativo per violazione della delega per quanto riguarda la previsione di ristrutturazione dei corsi delle Accademie militari e dell'*iter* formativo degli ufficiali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2740**Articolo 1.**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In parziale deroga ai precedenti commi 1 e 2, è possibile utilizzare il quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1, ed importare un quantitativo di mine antipersona strettamente necessario per lo studio, sviluppo ed insegnamento delle tecniche di individuazione, disinnescamento e distruzione delle stesse, nonché all'addestramento per operazioni di sminamento».

Conseguentemente, al comma 1, infine, sopprimere le parole: «fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento, del quantitativo previsto dall'art. 5, comma 1».

1.1.

PALOMBO

Articolo 5.

Sostituire l'articolo 5, comma 1, con il seguente:

«1. Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Difesa provvederà a distruggere l'arsenale di mine anti-persona in dotazione o stoccaggio presso le Forze Armate, fatta eccezione per una quantità limitata e comunque non superiore alle 10.000 unità e rinnovabile tramite importazione, in deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 2 della presente legge, destinate esclusivamente all'addestramento in operazioni di sminamento».

5.1

IL RELATORE

Articolo 10.

Sopprimere l'articolo.

10.1

IL RELATORE

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

95^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
THALER AUSSERHOFER*La seduta inizia alle ore 15,50.**IN SEDE REFERENTE***(2753) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia Spa**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MARINI, il quale fa presente che l'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni finalizzate esclusivamente a definire con certezza il quadro normativo all'interno del quale saranno condotte le trattative tra le organizzazioni sindacali ed il Banco di Sicilia, nel contesto di un rilancio dell'istituto di credito siciliano. Naturalmente, fa da sfondo a tale provvedimento d'urgenza la necessità di porre fine, contestualmente al rilancio del Banco di Sicilia, alla crisi della Sicilcassa. Per tale istituto di credito – precedentemente posseduto dalla Fondazione Cassa di Risparmio e, in parte, dalla regione Sicilia – come è noto, si prevede l'integrazione nel Banco di Sicilia, a sua volta ricapitalizzato grazie all'intervento del Mediocredito centrale.

Il relatore si sofferma, quindi, sui caratteri innovativi del salvataggio posto in essere dal Tesoro per la Sicilcassa, illustrando analiticamente i criteri di contabilizzazione del valore da assegnare all'istituto di credito: si tratta di procedure che garantiscono ampiamente i soggetti subentranti. Dà conto, inoltre, dei dati contabili riferiti sia al Banco di Sicilia che alla Sicilcassa, in termini di sofferenze, raccolta e impieghi. Passando ad esaminare i contenuti del provvedimento, il relatore sottolinea che gli accordi sindacali tra le parti e validi *erga omnes*, dovranno tener conto delle ricadute sul personale del piano industriale relativo all'integrazione tra le due banche. In merito al comma 2 dell'articolo 1, infine, egli sottolinea che la norma in questione si è resa necessaria, in previsione del prevedibile esubero di personale in conseguenza del processo di integrazione.

Si apre il dibattito.

A giudizio del senatore D'ALÌ il contenuto del decreto-legge investe solo marginalmente la competenza della Commissione, anche se gli accordi tra le organizzazioni sindacali e il Banco di Sicilia vanno inquadrati nell'azione di rilancio dell'Istituto di credito e del «salvataggio» della Sicilcassa. Ritiene pertanto essenziale che il Governo informi la Commissione circa i contenuti del piano di rilancio del Banco di Sicilia. Rinnovando una richiesta già avanzata nei mesi scorsi, pertanto, ritiene essenziale procedere ad una serie di audizioni con i soggetti coinvolti nel processo di ristrutturazione dell'Istituto di credito siciliano. Come è noto, infatti, tale azione di ristrutturazione passa sia attraverso l'impegno diretto del Mediocredito centrale, sia attraverso l'attivazione del Fondo interbancario di garanzia.

Nel merito del provvedimento, rileva una qualche disomogeneità tra le garanzie assicurate ai dipendenti del Banco di Napoli e le maestranze dei due Istituti di credito siciliani, ricordando, altresì, che la Sicilcassa aveva già attuato una considerevole riduzione del numero dei dipendenti. Tra l'altro, non si comprende come mai il Governo non abbia inserito le questioni relative al personale dei due Istituti di credito nella più ampia trattativa degli esuberi nel settore bancario. In relazione a quanto esposto, si riserva di esprimere il voto della sua parte politica, se contrario oppure di astensione, in relazione a quanto emergerà sui contenuti del piano di ristrutturazione del Banco di Sicilia, nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Interviene quindi il senatore BOSELLO, il quale, oltre a concordare con i rilievi del senatore D'Alì in merito alla competenza della Commissione sul disegno di legge in titolo, rileva l'incongruenza del richiamo alle finalità del provvedimento all'interno del disposto normativo.

Il senatore MORO si associa alla richiesta del senatore D'Alì di svolgere l'audizione di tutti i soggetti coinvolti nel piano di ristrutturazione del Banco di Sicilia.

Interviene quindi il senatore COSTA, a giudizio del quale il Governo avrebbe dovuto inserire la trattativa sui dipendenti dei due Istituti di credito siciliani all'interno della più ampia questione degli esuberi nel settore bancario.

Il senatore VENTUCCI giudica opportuno procedere alle audizioni anche dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali coinvolte nel piano di ristrutturazione del Banco di Sicilia.

Il senatore ALBERTINI, dopo aver rilevato criticamente l'assenza del rappresentante del Governo, giudica pregiudiziale chiarire i contorni dell'intera operazione di «salvataggio» della Sicilcassa e della ristrutturazione del Banco di Sicilia, anche attraverso lo svolgimento delle audizioni da più parti sollecitato.

Il senatore MANTICA ritiene che la Commissione debba rimettere al Presidente del Senato la decisione di assegnare il provvedimento ad altra Commissione, per incompetenza rispetto ai contenuti del decreto-legge.

Il senatore PASQUINI ritiene che lo svolgimento delle audizioni richieste possa fornire quel quadro informativo necessario affinché la Commissione si esprima utilmente anche in relazione ai contenuti del decreto-legge. A suo parere quindi la Commissione potrà continuare l'esame del disegno di legge in titolo, dopo aver svolto le audizioni.

Il senatore MANTICA concorda quindi con il parere del senatore Pasquini.

Il Presidente THALER AUSSERHOFER, prendendo atto della richiesta di svolgere le audizioni, fa presente che il programma delle stesse potrà essere definito più compiutamente nel corso della seduta di domani, dopo la replica del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

130^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali, vice presidente del Consiglio dei ministri, Veltroni, e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Bordon.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(1658-B) Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

Il relatore BRIENZA riferisce sull'unica modifica introdotta dalla Camera dei deputati al testo già approvato in prima lettura dalla Commissione in sede deliberante, consistente nella aggiunta dell'articolo 3, volto a risolvere esigenze di carattere tecnico. Mentre gli articoli 1 e 2 sono rimasti invariati rispetto al testo licenziato dal Senato (che aveva inteso corrispondere alla necessità sottolineata dalla Corte dei conti di legittimare legislativamente la prassi della concessione di acconti), l'articolo aggiuntivo sopperisce – al comma 1 – alla mancata previsione, nel decreto-legge n. 118 del 1993, del termine entro cui i programmi dell'Ente cinema finanziati con fondi pubblici debbono essere realizzati, ponendosi così in contrasto con le disposizioni di contabilità pubblica; al comma 2, proroga di un anno la gestione del Fondo cinema da parte della Banca nazionale del lavoro, al fine di evitare un blocco di otto-dieci mesi nelle attività di finanziamento al cinema italiano. Condividendo in pieno la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento, il relatore raccomanda quindi alla Commissione la definitiva approvazione del provvedimento.

Poichè nessuno intende intervenire in sede di discussione generale, ha la parola il ministro VELTRONI, il quale ringrazia il relatore per la puntuale illustrazione svolta e si associa all'auspicio di una rapida approvazione del disegno di legge.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, entrambi favorevoli.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie infine l'articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati, nonchè il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(2644) Disposizioni sui beni culturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre scorso, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – si è conclusa la discussione generale e sono state svolte le repliche del relatore e del Governo.

La relatrice MANIERI informa che sono stati presentati numerosi emendamenti, sui alcuni dei quali appare indispensabile acquisire il parere delle Commissioni 1^a e 5^a. Peraltro, non solo tutte le forze politiche in sede di discussione generale hanno sostanzialmente condiviso l'urgenza di dotare la sovrintendenza di Pompei di piena autonomia organizzativa e contabile, ma alla Camera dei deputati il provvedimento nel suo complesso ha addirittura registrato la quasi totale unanimità. Richiamando tutti i Gruppi ad una unitarietà di indirizzo sostanziale generale e considerato il già molto denso calendario dell'Assemblea fino all'inizio della sessione di bilancio, ella rivolge quindi un caloroso appello a tutte le forze politiche al fine di agevolare la definitiva approvazione del provvedimento ritirando tutte le proposte emendative presentate. Ella ritiene infatti che alcune delle questioni più rilevanti, sottese agli emendamenti stessi, potrebbero essere altrettanto efficacemente risolte attraverso canali diversi, con l'accordo del Governo, senza arrecare pregiudizio all'obiettivo di una sollecita approvazione definitiva del provvedimento. Preannunzia quindi, ove il suo invito fosse accolto, la presentazione di un ordine del giorno all'Assemblea.

Il senatore MELE, consapevole dell'urgenza del disegno di legge, accede all'invito della relatrice e ritira i due emendamenti da lui presentati. Auspica tuttavia che gli aspetti cruciali emersi nella discussione siano comunque affrontati, eventualmente attraverso la presentazione di uno strumento di indirizzo che si riserva di valutare nel merito.

Anche il senatore MONTICONE accede all'invito della relatrice e ritira gli emendamenti presentati. A sua volta, si riserva di valutare

eventuali ordini del giorno, nei quali auspica possano confluire le questioni sottese ad alcuni dei suoi emendamenti.

Interviene quindi il senatore PERA, il quale prende atto dell'invito al ritiro degli emendamenti formulato dalla relatrice sulla base di considerazioni legate, da una parte, alla urgenza delle norme relative a Pompei e, dall'altra, alla quasi totale unanimità registrata presso l'altro ramo del Parlamento.

Quanto al primo ordine di motivazioni, egli conviene senz'altro sull'urgenza di conferire un assetto diverso alla sovrintendenza di Pompei, come peraltro riconosciuto in sede di discussione generale anche dalle forze di opposizione. Il disegno di legge n. 2644 non contiene tuttavia solo disposizioni relative a Pompei: esso è composto infatti di un variegato mosaico di norme, molte delle quali niente affatto connesse con la struttura organizzativa della sovrintendenza di Pompei. A titolo di esempio, egli cita l'articolo 10, istitutivo della Società italiana per i beni culturali - SIBEC Spa, nonché l'articolo 2 che è l'espressione di un indirizzo culturale e politico molto preciso che a nome del suo Gruppo dichiara di rifiutare completamente. Esprime pertanto il timore che, sull'onda della urgenza legata a Pompei, il Governo e la sua maggioranza intendano imporre l'approvazione di ben altre norme, a carattere del tutto diverso.

Quanto poi alla considerazione relativa al voto pressochè unanime espresso sul provvedimento alla Camera dei deputati, egli riconosce un certo motivo di imbarazzo. Si tratta peraltro di una questione politica interna della opposizione, che sarà valutata nelle sedi opportune.

Conclusivamente, egli dichiara di accedere all'invito della relatrice e di ritirare gli emendamenti presentati. Si riserva peraltro di valutare l'ordine del giorno preannunciato dalla stessa relatrice, manifestando comunque fin d'ora scetticismo sulla possibilità di raggiungere un'intesa fra maggioranza e opposizione su una materia, quale quella della politica culturale, che è espressione tipica dell'indirizzo di Governo e su cui conseguentemente è difficile trovare convergenze. Non esclude pertanto di ripresentare in Assemblea le proposte emendative ora ritirate, qualora la stesura dell'ordine del giorno non fosse a suo giudizio soddisfacente.

Anche il senatore BEVILACQUA ritira gli emendamenti da lui presentati, in attesa di valutare l'ordine del giorno preannunciato dalla relatrice. Se infatti è senz'altro vero che il provvedimento è stato approvato pressochè all'unanimità dalla Camera dei deputati, ciò non toglie che al Senato siano state fatte valutazioni diverse soprattutto con riferimento agli articoli 2 e 12. Nè d'altronde le considerazioni relative all'urgenza di Pompei possono far passare sotto silenzio le altre norme parimenti contenute nel disegno di legge in esame. Si riserva pertanto a sua volta di ripresentare in Assemblea gli emendamenti ora ritirati, qualora le esigenze di dignità della opposizione fossero prevaricate dalle esigenze di governo della maggioranza.

Il senatore BRIENZA si associa alle considerazioni critiche svolte dai senatori Pera e Bevilacqua. Quanto al voto espresso sul provvedimento dalla Camera dei deputati, si tratta a suo giudizio di una evidente dimostrazione di fretteolosità, che non esenta tuttavia la opposizione da una situazione di profondo imbarazzo. In considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione prima dell'inizio della sessione di bilancio e al fine di non compromettere l'approvazione definitiva delle norme relative a Pompei, giudica comunque positivamente la soluzione prospettata dalla relatrice, rimettendo alla sua indiscutibile sensibilità l'onere di formulare l'ordine del giorno in termini tali da soddisfare sia le esigenze della maggioranza che quelle dell'opposizione.

Il presidente BISCARDI, premesso di ritirare a sua volta l'emendamento da lui presentato, dichiara decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti presentati dai senatori Bergonzi, Di Orio e Novi.

Il senatore MANIS manifesta il proprio imbarazzo nel ritirare a sua volta gli emendamenti. La logica di un sistema bicamerale, fintantochè tale rimane la nostra forma di governo, vorrebbe infatti che una Camera potesse rimediare ad eventuali errori compiuti dall'altra. Inoltre, le pur condivisibili considerazioni sull'urgenza di conferire piena autonomia alla sovrintendenza di Pompei non possono a suo giudizio estendersi alle altre parti di cui consta il provvedimento. Infine, è purtroppo ben nota a tutti la triste sorte della maggior parte degli ordini del giorno votati dal Parlamento, che ben di rado conoscono alcun esito. Assai più corretto sarebbe invece che maggioranza e opposizione avessero il coraggio di assumersi le proprie responsabilità.

La relatrice MANIERI replica brevemente al senatore Manis affermando che qualora un ordine del giorno sia redatto in termini estremamente puntuali e concreti – come ella propone di fare – è difficile che resti inattuato. Rivolge quindi un sincero ringraziamento a tutti i senatori che hanno accolto il suo invito a ritirare gli emendamenti ed auspica una sollecita calendarizzazione del provvedimento in Assemblea onde concluderne l'esame prima della sessione di bilancio.

Ha infine la parola il ministro VELTRONI il quale conviene senz'altro sulle considerazioni relative all'urgenza del provvedimento. Ricorda tuttavia che il Governo non ha utilizzato lo strumento del decreto-legge, bensì quello di un disegno di legge ordinario, presentato alla Camera dei deputati quasi un anno fa. L'urgenza con cui il Senato è chiamato ora ad approvarlo deriva quindi anche dalla lentezza dei lavori parlamentari di cui auspica uno snellimento in sede di riforme costituzionali e regolamentari.

Quanto poi al merito del provvedimento, egli conviene che esso non contenga solo le norme su Pompei. Fa tuttavia presente che molte altre disposizioni rivestono importanza analoga, come ad esempio quella relativa al sistema di assicurazione delle opere d'arte per la partecipazione a mostre ed esposizioni, quella sulla circolazione dei beni culturali

all'estero e le norme di agevolazione fiscale. Al fine di evitare un ritorno del provvedimento alla Camera dei deputati, ma di fugare al tempo stesso ogni preoccupazione relativa ad inesistenti intenti dirigisti del Governo, egli manifesta quindi piena disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che, fatte salve le norme testè richiamate, contenga le indicazioni più chiare possibili, alle quali il Governo si impegna a dare tempestivamente piena attuazione attraverso la presentazione di una iniziativa legislativa corrispondente.

L'eventuale approvazione delle norme contenute nel disegno di legge n. 2644, indispensabili per un ammodernamento della gestione dei beni culturali, rappresenterebbe d'altronde, conclude, una convergenza importante il cui merito non sarebbe certo del solo Governo proponente, ma anche e soprattutto delle forze politiche che le hanno condivise.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il mandato alla relatrice Manieri di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Per dichiarazione di voto, interviene il senatore VEGAS il quale prende atto dell'impegno comune a futuri interventi legislativi che modifichino il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, che tanto scontento ha suscitato sia nella maggioranza che nell'opposizione. Benchè la convergenza sulla soppressione delle norme non condivise avrebbe potuto assicurare una rapida modifica del provvedimento – ma anche altre strade come ad esempio lo stralcio delle norme più urgenti relative a Pompei avrebbero potuto essere imboccate senza procedere all'approvazione di disposizioni tanto contrastate – egli conviene comunque sulla soluzione adottata di ritirare per ora gli emendamenti presentati: ciò testimonia infatti l'assenza di qualunque intento ostruzionistico da parte dell'opposizione e la disponibilità a sgombrare il campo da qualunque fraintendimento. Resta comunque l'amarrezza, per lo meno a titolo personale, per non aver esercitato fino in fondo il proprio diritto-dovere di parlamentare utilizzando le possibilità connesse al sistema bicamerale, fin tanto che questo resta vigente. Preannuncia infine l'astensione del Gruppo Forza Italia, in attesa di poter valutare l'ordine del giorno prospettato dalla relatrice nei confronti del quale compie un atto di fiducia nonostante i certo non brillanti precedenti della storia parlamentare.

Anche il senatore BEVILACQUA annuncia l'astensione del Gruppo ai Alleanza nazionale, riservandosi di modificare tale orientamento in Assemblea.

La Commissione conferisce infine a maggioranza il mandato alla relatrice Manieri di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2644, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento concernente l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato e le modalità di emissione, di distribuzione e di riscossione del relativo biglietto d'ingresso (n. 150)**

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 78: favorevole)
(R139 b00, C07^a, 0016^o)

Riferisce alla Commissione il senatore LOMBARDI SATRIANI, il quale ricorda che lo schema di regolamento all'esame della Commissione è stato presentato dal Governo in adempimento dell'articolo 1 della legge n. 78 del 25 marzo di quest'anno. Tale legge infatti, nel sopprimere la tassa d'ingresso per l'accesso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato, vi ha sostituito il pagamento di un biglietto, per la cui disciplina ha fatto rinvio ad un regolamento governativo. Il testo ora in esame prevede quindi una ampia tipologia di biglietti di ingresso (biglietti unici, cumulativi ed integrati) e varie forme di emissione, distribuzione, vendita e verifica, consentendo anche il ricorso a nuove tecnologie. Nel manifestare quindi pieno consenso al contenuto del regolamento, raccomanda alla Commissione di esprimere senz'altro un parere favorevole.

Non essendovi interventi nella discussione, prende la parola il ministro VELTRONI per ringraziare il relatore e la Commissione; quindi – previo annuncio di astensione del senatore BEVILACQUA a nome del Gruppo di Alleanza nazionale – la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA. POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

(R029 000, C07^a, 0018^o)

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già prevista per oggi al termine della presente seduta, è rinviata a domani, giovedì 25 settembre, alle ore 15. Conseguentemente l'inizio della seduta della Commissione è posticipato alle ore 15,15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

119ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)

- e della petizione n. 138 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

I senatori PERUZZOTTI, LAURO, TERRACINI, FIRRARELLO e SARTO illustrano tutti gli emendamenti a loro firma riferiti all'articolo 8 del disegno di legge mentre il senatore BORNACIN si limita all'illustrazione degli emendamenti 8.0.5 e 8.0.6 rinunciando ad illustrare tutti gli altri emendamenti da lui presentati.

Si passa quindi alle votazioni.

Con il parere favorevole del relatore, presidente PETRUCCIOLI e del sottosegretario BARGONE l'emendamento 8.2, posto ai voti, è accolto. Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è invece respinto l'emendamento 8.3.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, esprimendo parere contrario sull'emendamento 8.4, invitano i presentatori a ritirarlo.

Il senatore VERALDI accogliendo l'invito ritira l'emendamento in questione che viene fatto proprio dal senatore LAURO. Posto ai voti

l'emendamento è respinto. Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, del pari è respinto l'emendamento 8.5. Mentre, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 8.6 e 8.7.

Tanto il presidente PETRUCCIOLI quanto il sottosegretario BARGONE esprimono parere contrario sull'emendamento 8.8 che, posto ai voti, è respinto. Posto ai voti, è invece accolto, previa espressione del parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 8.9.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 8.10 e 8.11. Dopo l'espressione del parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, i senatori TERRACINI, VEDOVATO e FIRRARELLO ritirano rispettivamente, gli emendamenti 8.12, 8.13 e 8.14.

Posto ai voti, previo parere contrario del presidente PETRUCCIOLI e del sottosegretario BARGONE è quindi respinto l'emendamento 8.15, mentre, posti separatamente ai voti, dopo l'espressione del parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 8.16 e 8.17.

Sull'emendamento 8.17-*bis* tanto il RELATORE quanto il sottosegretario BARGONE esprimono parere contrario. Posto ai voti l'emendamento è respinto.

Il senatore LO CURZIO ritira l'emendamento 8.18.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è poi respinto l'emendamento 8.19.

Il senatore LO CURZIO ritira l'emendamento 8.20.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 8.21 è respinto.

Sull'emendamento 8.22 il sottosegretario BARGONE esprime parere favorevole purchè, dopo le parole: «alla gara e» siano aggiunte le parole: «la loro composizione» e siano quindi soppresse la parola: «soggettive» e le parole: «o in un momento successivo». Il senatore PERUZ-ZOTTI dichiara di accogliere le modifiche proposte dal Sottosegretario. Il RELATORE esprime quindi parere favorevole. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LAURO, l'emendamento 8.22 nel testo modificato, posto ai voti, è accolto.

In seguito ad alcune precisazioni del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO circa il loro parere contrario, il senatore SARTO

ritira gli emendamenti 8.23, 8.26, 8.28, 8.29 e 8.30 mentre i senatori FIRRARELLO, BOSI e LO CURZIO ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.24, 8.25 e 8.27.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 8.31 mentre con il parere favorevole del presidente PETRUCCIOLI e del sottosegretario BARGONE, posto ai voti, è accolto l'emendamento 8.32.

La Commissione decide di accantonare l'emendamento 8.33.

Sull'emendamento 8.34 il rappresentante del GOVERNO si rimette alle valutazioni della Commissione mentre il RELATORE esprime parere contrario in quanto ritiene che la norma possa creare delle difficoltà agli operatori del settore.

Il senatore BOSI propone allora la seguente riformulazione dell'emendamento: «Dopo il comma 15 inserire il seguente: 15-bis. All'articolo 24, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "essere invitati almeno quindici concorrenti" aggiungere le seguenti: "e concorrere almeno tre candidati"». Posto ai voti, l'emendamento 8.34 nel nuovo testo è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2288**Art. 8.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis: All'articolo 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

“1-bis: Un appalto può essere considerato appalto pubblico di lavori soltanto se il suo oggetto consiste nel realizzare un'opera. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto. Gli appalti di servizio, il cui importo sia stimato inferiore alla soglia di 200.000 ECU, ricadono sotto la presente legge”».

8.1 FALOMI, DIANA LORENZO, VEDOVATO, PAROLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 sostituire le parole: “entro il 30 settembre 1995” con le parole: “entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”».

8.2 VEDOVATO, DIANA LORENZO

Sopprimere il comma 2.

8.3 LAURO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, è soppressa la lettera a)».

8.4 ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Sopprimere il comma 4.

8.5

LAURO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 210, dopo il comma 16 inserire il seguente comma:

“16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 10 giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio”».

8.6

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 dopo le parole: “anche su richiesta” inserire la seguente: “motivata”».

8.7

LAURO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, è aggiunto il seguente comma:

“19. Le modalità di esercizio della vigilanza e degli altri compiti dell'Autorità di cui al comma 4 sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposte del Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme dell'Autorità”».

8.8

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 4-ter con il seguente:

“4-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori; previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente”».

8.9

LAURO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-ter. All'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente comma 4-quater:

“4-quater. Nei casi di complessità tecnica o finanziaria o gestionale di un intervento, ovvero di più interventi tra loro correlati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono nominare un 'project manager', interno od esterno alla pubblica amministrazione, per la gestione ed il controllo dell'intero intervento, ovvero di tutti quelli correlati, o di alcune fasi dello stesso, comprese quelle relative al loro finanziamento, all'avviamento delle opere realizzate ed alla assunzione e formazione del personale necessario al loro funzionamento. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, può stabilire compiti, funzioni e responsabilità del 'project manager'”».

8.10

LAURO

Sopprimere il comma 6.

8.11

LAURO

Dopo il comma 7, sostituire le parole: «al periodo di riferimento nonchè» *con le seguenti:* «al periodo di riferimento, non inferiore a 5 e non superiore a 10 anni, nonchè».

8.12

TERRACINI

Dopo il comma 7, sostituire le parole: «al periodo di riferimento nonchè» con le seguenti: «al periodo di riferimento, non inferiore a 5 e non superiore a 10 anni, nonchè».

8.13

VEDOVATO, DIANA LORENZO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“Fino ad emanazione del regolamento i consorzi stabili sono provvisoriamente inseriti nell'Albo nazionale costruttori sommando per ogni categoria, le iscrizioni in capo ai singoli partecipanti ai quali possono essere affidati lavori e forniture in proporzione alle quote di partecipazione al Consorzio stabile”».

8.14

FIRRARELLO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 8, è sostituito dal seguente:

“I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1999”».

8.15

FIRRARELLO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere la parola: “esclusivamente”».

8.16

TERRACINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 13, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le parole da: “nonchè nei...” fino a: “fornitori”».

8.17

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti i seguenti:

“2. L'aggiudicazione dell'appalto a consorzi di cui ai comma b) e c) dell'articolo 10 può essere attribuito a condizione che il consorzio indichi l'impresa o le imprese responsabili della esecuzione dei lavori, prima della stipula del contratto.

È fatto divieto di incaricare imprese non segnalate prima della firma del contratto senza che ne sia stata data comunicazione scritta alla stazione appaltante.

Le imprese incaricate dal consorzio per l'esecuzione dei lavori sono tenute al rispetto integrale delle norme dell'articolo 34 della presente legge.

Il consorzio può segnalare o incaricare solo le imprese associate al consorzio in data precedente alla stipula del contratto di appalto.

Prima della segnalazione o incarico alle imprese consorziate di tutto o parte del lavoro appaltato, il consorzio è tenuto a verificare, dichiarare e attestare la sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme per l'iscrizione all'ANAC fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 della presente legge.

3. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un'associazione temporanea o consorzi di cui all'articolo 10, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla medesima in associazione o alla stessa gara partecipi un consorzio a cui il concorrente è associato. Il divieto di cui al presente comma si applica in tutti i casi nei quali la scelta della migliore offerta venga determinata con criteri matematici nei quali tutte le offerte influenzano la definizione del miglior prezzo o l'esclusione di offerte anomale”».

8.17-bis

SARTO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 13, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire le parole: “gli altri partecipanti” con le parole: “le mandanti”».

8.18

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Sopprimere il comma 9.

8.19

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 13, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis. I consorzi di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, i consorziati qualificati, ai sensi degli articoli 8 e 9, per conto dei quali il consorzio concorre, che saranno diretti affidatari della esecuzione dei lavori. È fatto divieto a tutti i consorziati di cui all'articolo 10 comma 1 lettera b) di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara cui partecipa anche il consorzio. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».

8.20

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 13, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sostituire le parole: “all'aggiudicazione della gara” con le seguenti: “alla presentazione dell'offerta”».

8.21

LAURO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 13, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La loro costituzione deve essere realizzata prima della partecipazione alla gara e non può subire alcuna modificazione soggettiva durante l'espletamento della stessa o in un momento successivo”».

8.22

PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'articolo 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal presente:

“1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici”».

8.23

SARTO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 19, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli scavi archeologici”».

8.24

FIRRARELLO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le parole da: “qualora” fino a: “... scavi archeologici” e, conseguentemente, al comma 4 sopprimere le parole: “numero 1)” e aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: “salvo quanto disposto al successivo comma 5”».

8.25

BOSI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. L'esecutore è obbligato entro 15 giorni dall'aggiudicazione provvisoria a dichiarare la perfetta eseguibilità dell'opera al prezzo offerto, sulla base del progetto esecutivo posto a base dell'offerta di gara. Nel caso riscontrasse contraddizioni o mancanze del progetto esecutivo è tenuto a comunicarle al Responsabile del procedimento il quale, valutata la fondatezza tecnica della richiesta e sempre che la stessa non comporti un supero di spesa superiore al 3 per cento, provvederà a richiedere al progettista le integrazioni o le correzioni necessarie.

Il progettista è tenuto a fornire, a sua cura e spese, le integrazioni o le correzioni richieste dal Responsabile del procedimento».

8.26

SARTO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificato dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: “L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussionaria del 20 per cento per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per i lavori di importo superiore”; il secondo periodo del comma 2 è soppresso».

8.27

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'espressione "Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva" è sostituita con: "Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva, il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento"».

8.28

SARTO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'espressione: "La garanzia è prestata per un massimale" è sostituita con: "La garanzia complessiva di tutti i soggetti intervenuti nelle fasi di progettazione, direzione lavori e controllo, sarà prestata per un massimale complessivo"».

8.29

SARTO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'espressione: "La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza" è sostituita con: "La mancata presentazione da parte dei progettisti e dei direttori dei lavori"».

8.30

SARTO

Sopprimere il comma 14.

8.31

PERUZZOTTI, CASTELLI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«Al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 24, della legge 11 febbraio 1994, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "superiore a 150.000" sono sostituite dalle parole: "superiore a 300.000"».

8.32

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis All'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunta in fine la seguente lettera:

d) lavori oggetto di un precedente appalto, aggiudicato mediante asta pubblica o licitazione privata, che non siano eseguiti in tutto o in parte dalla ditta aggiudicataria. La trattativa privata è consentita soltanto con le ditte che seguono nella graduatoria delle offerte valide della gara originaria».

8.33

VEDOVATO, DIANA LORENZO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 24, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 1098 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire le parole "essere invitati almeno quindici concorrenti" con "concorrere almeno cinque candidati"».

8.34

BOSI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 24, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente lettera *d)*.

d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato nè nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevedibile, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purchè vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per il soggetto appaltante, oppure quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per lavori complementari non può superare, complessivamente, il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale».

8.35

BOSI

Sopprimere il comma 17.

8.36

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Sopprimere il comma 18.

8.37

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 18 aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) per il verificarsi in corso d'opera di eventi e circostanze che postulano il mutamento dell'impostazione o delle soluzioni progettuali, purchè non superino l'importo previsto dal comma 3, ultimo periodo».

8.38 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni viene così riformulato:

“L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera”».

Al comma 4 dello stesso articolo 25 sostituire le parole: «eccedano il quinto dell'importo originario del contratto» con: «eccedano i tre quinti dell'importo originario del contratto».

8.38-bis LAURO

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. All'articolo 25, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni dopo le parole “aumento della spesa prevista” aggiungere le seguenti “da riferirsi all'importo di contratto”».

8.39 PERUZZOTTI, CASTELLI

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni sono eliminate le parole “fino a quattro quinti dell'importo del contratto”».

8.39-bis LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Al comma 4 dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 dopo le parole “di cui al comma 1” aggiungere “lettera b-bis e”».

8.40 BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 19 sostituire il punto 5-bis:

«5-bis. Ai fini del presente articolo l'errore o omissione di progettazione è costituito dall'inadeguata valutazione dello stato di fatto, per quanto riscontrabile con una normale diligenza, dalla mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, dal mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, dalla violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali».

8.41

LAURO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 2 con il seguente:

“L'attività di direzione dei lavori, nonchè lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle amministrazioni aggiudicatrici, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di particolare complessità o in caso di necessità di direzioni lavori integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidate ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, per i quali valgono le stesse condizioni e limiti di affidamento previsti dall'articolo 31 per la progettazione. L'incarico di direzione dei lavori e delle connesse attività tecnico-amministrative è affidato al progettista incaricato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, prioritariamente rispetto ad altri soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice”».

8.42

LAURO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire il comma 3 con il seguente:

“3. Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale può prolungare il termine di sei mesi di cui al comma 1 per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori di importo sino a 200 mila ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, per i lavori di importo superiore, ma non eccedente un milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori».

8.43

BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni al comma 4, è sostituito dal seguente: “tre tecnici” aggiungere le seguenti “ingegneri o architetti”».

8.44

FIRRARELLO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto l'impresa aggiudicataria, tramite suo rappresentante, accetta formalmente il progetto ad un prezzo chiuso pari a quello offerto ovvero, in contraddittorio con l'Amministrazione ed il progettista, ne evidenzia le lacune, imprecisioni, errori od insufficienze in esso riscontrate. L'Amministrazione quindi accetterà le modifiche strettamente necessarie o addirittura la ineseguibilità del progetto. Questa ha sempre luogo quando le modifiche comportino un importo, valutato ai prezzi offerti, superiore a quello a base d'asta o l'impresa non si dichiara disposta ad accettarlo a forfait riducendolo entro tale limite. Il Regolamento di cui all'articolo 3 stabilirà tempi e modalità delle relative procedure».

8.45

FIRRARELLO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni dopo le parole “tre tecnici” aggiungere le seguenti “ingegneri o architetti”».

8.46

LAURO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 27, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere la lettera b)».

8.47

BOSI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto l'impresa aggiudicataria, tramite suo rappresentante, accetta formalmente, il progetto ad un prezzo chiuso pari a quello offerto ovvero,

in contraddittorio con l'Amministrazione ed il progettista, ne evidenzia le lacune, imprecisioni, errori ed insufficienze in esso riscontrate.

L'Amministrazione quindi accerterà le modifiche strettamente necessarie o addirittura la ineseguibilità del progetto.

Questa ha sempre luogo quando le modifiche comportino un importo, valutato ai prezzi offerti, superiore a quello a base d'asta o l'impresa non si dichiara disposta ad accettarlo a forfait riducendolo entro tale limite.

Il Regolamento di cui all'articolo 3 stabilirà tempi e modalità delle relative procedure"».

8.48

LAURO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-ter. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 4 ed il comma 7 con i seguenti:

“4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni tra liberi professionisti, singoli o associati, ovvero soci di società professionali di progettazioni di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), iscritti in appositi albi regionali o nazionali.

7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia affidata a soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici;

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 1;

e) in altri casi individuati nel regolamento”».

8.49

LAURO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-ter. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, alla fine del comma 9 aggiungere il seguente periodo: “Si applicano comunque i commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, con esclusione di quanto disposto dall'articolo 48 primo comma del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato”».

8.50

BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*quater*. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire il comma 10 con il seguente:

“10. L'appaltatore risponde delle difformità, dei vizi, della rovina e dei difetti dei lavori eseguiti ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile”».

8.51 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*quinquies*. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: “e di redazione del certificato di collaudo, ovvero nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione”».

8.52 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*sexies*. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere alla fine le seguenti parole: “da prestarsi con formale rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione, di cui all'articolo 1944 del codice civile e con formale impegno dello stesso a versare la somma garantita a semplice richiesta del soggetto appaltante o concedente, ferma restando, a pagamento avvenuto, l'opponibilità delle eccezioni di cui all'articolo 1945 del codice civile”».

8.53 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*septies*. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: “e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario”».

8.54 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo la lettera f), aggiungere la lettera g):

g) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissano all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori».

8.55

ROGNONI, LO CURZIO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera f) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sostituire le parole: “nonchè del nominativo del direttore dei lavori designato” sono sostituite dalle seguenti: “il nominativo del direttore dei lavori designato, nonché entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale dei lavoro”».

8.56

ROGNONI, LO CURZIO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole “tre tecnici”, sono aggiunte le parole “ingegneri o architetti”».

8.57

SARTO

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale e comunque non oltre quelli fissati dal Capitolato Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga

il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni della data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto».

19-ter. Le disposizioni di cui al comma 19-bis si applicano esclusivamente ai lavori aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

8.58

VEDOVATO, DIANA LORENZO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

“Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori”».

8.59

VEDOVATO, DIANA LORENZO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: “e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario».

8.60

DIANA LORENZO, VEDOVATO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 26, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituire il comma 4, con il seguente:

“4. Per i lavori di durata superiore a dodici mesi, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo alla data di presentazione dell'offerta e con esclusione dei lavori ultimati nel primo anno, l'importo contrattuale dei lavori ancora da eseguire è aggiornato ogni anno in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, degli indici di costo di costruzione, con riferimento alle tipologie edificatorie individuate dall'ISTAT, rispetto alla data di presentazione dell'offerta. Non si fa luogo all'aggiornamento in relazione ai periodi successivi al termine previsto dal contratto per l'ultimazione dei lavori, ove il ritardo sia dovuto a responsabilità dell'esecutore”».

8.61

TERRACINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro 15 giorni dalla consegna dei lavori una anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, gradualmente recuperata in corso d'opera. In caso di mancata erogazione, sull'importo relativo decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale"».

8.62

TERRACINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale e comunque non oltre i termini fissati dal Capitolato Generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.»

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del comma dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni"».

8.63

TERRACINI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito dopo il primo periodo, il seguente:

"Per i lavori di importo superiore a 500.000 ECU, iva inclusa, la garanzia dovrà essere prestata con formale rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione, di cui all'articolo 1944 del codice civile, e con formale impegno dello stesso a versare la somma garantita a semplice richiesta del soggetto appaltante o concedente, ferma restando, a pagamento avvenuto, l'opponibilità delle eccezioni di cui all'articolo 1945 del codice civile"».

8.64

VEDOVATO, LORENZO Diana

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-ter. Nell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto l'impresa aggiudicataria, tramite suo rappresentante, accetta formalmente il progetto ad un prezzo chiuso pari a quello offerto, ovvero in contraddittorio con l'Amministrazione ed il progettista ne evidenzia le lacune, imprecisioni, errori od insufficienze in esso riscontrate. L'Amministrazione quindi accerterà le modifiche strettamente necessarie o addirittura la ineseguibilità del progetto. Questa ha sempre luogo quando le modifiche comportino un importo, valutato ai prezzi offerti, superiore a quello a base d'asta o l'impresa non si dichiara disposta ad accettarlo a forfait riducendolo entro tale limite. Il Regolamento di cui all'articolo 3 stabilirà tempi e modalità delle relative procedure”».

8.65

SARTO

Sopprimere il comma 20.

8.66 BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Sostituire il comma 20, con il seguente:

«20. È soppresso l'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 30 della legge n. 109/1994»

8.67

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 20, aggiungere dopo la parola: «secondo» le seguenti: «e il quinto» e sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «sono soppressi.

8.68

VEDOVATO, DIANA LORENZO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

5. “per tutti i lavori di un ammontare superiore a 1.000.000 di ECU, IVA esclusa, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti, per tutta la durata di esecuzione dei lavori da essi progettati e, sino alla data di emissione del

certificati di collaudo, di una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni derivanti da errori od omissioni della predetta progettazione.

In ogni caso la durata della copertura assicurativa non dovrà comunque superare il termine previsto nel capitolato di appalto per la esecuzione di lavori.

A tal fine il progettista o i progettisti, contestualmente alla sottoscrizione del proprio contratto, devono produrre una dichiarazione di primaria compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la predetta polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati; tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori. La mancata presentazione da parte del progettista e dei progettisti della dichiarazione impedisce alla stazione appaltante la sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori oneri che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *d*), resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia è prestata per un massimale non superiore ad doppio del valore dell'incarico professionale affidato.

Il progettista può stipulare una polizza assicurativa cumulativa per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000 ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU"».

8.69

LAURO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il penultimo periodo del comma 5 con il seguente:

“La garanzia è prestata per un massimale pari al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, IVA esclusa, con il limite di 1,5 milioni di ECU.”».

8.70

LAURO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 2 è così sostituito:

“2. L'esecuzione dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria per l'indennizzo all'amministrazione dei costi e degli oneri dalla stessa subiti, nel limite del 1096 dell'importo dei lavori, a causa del non corretto, incompleto o non puntuale adempimento di obblighi stabiliti nel contratto di appalto.

La garanzia dovrà avere efficacia dal momento dell'aggiudicazione dell'appalto e cesserà, senza altro obbligo, all'emissione di certificato di collaudo provvisorio.

L'esecutore dei lavori è tenuto altresì a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, con facoltà di diminuire detto importo in base all'assorbimento in corso d'opera in base allo stato di avanzamento di lavori, comprovato come da regolamento».

8.71

GAMBINI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo e il terzo periodo del comma 5 sono così modificati:

“3. L'esecuzione dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa a coperture di tutti i danni materiali e diretti, da qualunque causa determinati e verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, subiti da cose o beni oggetto dell'appalto o ivi presenti ovvero affidati o consegnati agli esecutori dei lavori.

La garanzia sarà stipulata a beneficio e con privilegio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori, e annovererà con la qualifica di assicurati anche subappaltatori, progettisti e direttori dei lavori, nonché il personale della A.A. in relazione alle funzioni svolte in relazione all'appalto.

La copertura dovrà inoltre essere estesa alla responsabilità civile che incombe a tutti i predetti soggetti per danni a terzi verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione di certificato di collaudo provvisorio.

Dette coperture dovranno inoltre estendere la loro validità a qualunque fatto verificatosi in relazione all'accesso degli appaltatori nei cantieri, anche dopo la consegna di certificato di collaudo provvisorio, per eventuali interventi di manutenzione o riparazione previsti dall'appalto o successive aggiunte o modifiche o contratti da esso dipendenti.

La garanzia sarà stipulata per capitali pari al valore dei lavori aggiudicati e con massimali di responsabilità non inferiori a detto importo, con il minimo assoluto di 500.000 ECU. Il Regolamento stabilirà eventuali livelli massimi accettabili per franchigie su dette polizze».

8.72

GAMBINI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo e il terzo periodo del comma 5 sono così modificati:

“La polizza del progettista dei progettisti deve coprire, in particolare, le nuove spese di progettazione e i maggiori costi – per un massima-

le pari ad almeno il 20 per cento di quello globale sottoriportato – che l'Amministrazione debba sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia deve essere prestata per un massimale non inferiore al valore dell'opera con il minimo di 500.000 ECU ed il massimo di 2.500.000 ECU.

8.73

GAMBINI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni da: “nonchè...” sino a “durata”, sostituendo come segue: “... una polizza a copertura dei danni materiali e diretti subiti dalle opere costruite per le fattispecie già previste all'articolo 1669-cc”.

In fine è aggiunto: “Sarà inoltre stipulata copertura assicurativa – di durata non inferiore a 2 e non superiore a 5 anni dalla consegna provvisoria delle opere o dei lavori (secondo le disposizioni regolamentari) – per l'indennizzo degli altri danni materiali direttamente riconducibili a gravi difetti dell'opera, intendendosi come quelli tali da impedire il corretto e completo utilizzo della stessa o di sue unità funzionali, secondo le destinazioni d'uso”.

Sono equiparati a danni i costi motivatamente sostenuti per limitare, o eliminare gli stessi ovvero per contenere la possibilità del loro certo ed attuale verificarsi».

8.74

GAMBINI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito dopo il terzo periodo, il seguente: “La polizza può prevedere una franchigia di risarcimento per danni al 5 per cento del massimale”».

8.75

VEDOVATO, DIANA LORENZO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni il comma 5», è sostituito dal seguente: “per tutti i lavori di un ammontare superiore a 1.000.000 di

ECU, IVA esclusa, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti, per tutta la durata di esecuzione dei lavori da essi progettati e sino alla data di emissione dei certificati di collaudo, di una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni derivanti da errori od omissioni della predetta progettazione. In ogni caso la durata della copertura assicurativa non dovrà comunque superare il termine previsto nel capitolato di appalto per la esecuzione di lavori. A tal fine il progettista o i progettisti, contestualmente alla sottoscrizione del proprio contratto, devono produrre una dichiarazione di primaria compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la predetta polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati; tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori. La mancata presentazione da parte del progettista e dei progettisti della dichiarazione impedisce alla stazione appaltante la sottoscrizione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori oneri che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non superiore al doppio del valore dell'incarico professionale affidato. Il progettista può stipulare una polizza assicurativa cumulativa per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000 ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU».

8.76

FIRRARELLO

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni sostituire le parole da "Il progettista" fino a "esecutiva" con le seguenti: "Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva, il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento".

Conseguentemente, all'ultimo periodo, dopo le parole: "da arte dei progettisti" aggiungere le seguenti: "e dei direttori dei lavori"».

8.77

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 21, sostituire il punto 6 con il seguente:

«6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento, le stazioni appaltanti devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti preliminari di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata:

a) dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti;

b) da liberi professionisti e da società professionali di progettazione, di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a), di idonea competenza professionale in relazione agli elaborati progettuali da verificare;

c) da organismi di controllo, accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000, aventi le competenze e le compatibilità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, può stabilire i termini e le modalità di verifica degli elaborati progettuali».

8.78

LAURO

Al comma 21, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «da organismi di controllo» fino alle seguenti: «45.000 o».

8.79

PERUZZOTTI, CASTELLI

Il comma 22, è sostituito dal seguente:

All'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

“8. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fidejussorie previste dai commi precedenti sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato di concerto con quello dei lavori pubblici, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge”».

8.80

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Al comma 22, sostituire le parole: «Il direttore di cantiere» con le seguenti: «Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori».

8.81

LAURO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: “, i relativi oneri non sono soggetti a ribasso d'asta”».

8.82

BESSO CORDERO, IULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungere i seguenti commi:

“1-bis. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redigono e consegnano all'amministrazione aggiudicatrice:

a) eventuali proposte integrative del 'piano di sicurezza e di coordinamento' e del 'piano generale di sicurezza' quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un 'piano di sicurezza sostitutivo' del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un 'piano operativo di sicurezza' per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla precedente lettera b).

1-ter. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il 'piano di sicurezza sostitutivo' ed il 'piano operativo di sicurezza' di cui al comma 1-bis vengono redatti ai sensi del punto 8 dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990”.

Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

“2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei vati piani di sicurezza.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1”».

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso; in tale ultima ipotesi le imprese esecutrici hanno diritto al riconoscimento di eventuali maggiori costi”».

8.84

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. All'articolo 35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Fino al 31 dicembre 1999 i beni iscritti nel bilancio della società risultante dalla fusione e operante nella realizzazione di opere pubbliche possono essere adeguati ai valori di mercato ivi inclusa la appostazione dell'avviamento, in esenzione di imposta”».

8.85

FIRRARELLO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole: “importi accertati» con le parole: “importi delle riserve e delle controverse esaminate”».

8.86

LAURO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Alla prima parte dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e dall'articolo 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il terzo ed il quarto periodo, dalle parole: “Per quanto riguarda la categoria (...)” a ”sottoposto alle seguenti condizioni” sono sostituiti dal seguente: “In ogni caso, l'affidamento in subappalto o in cottimo non è consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente ed è sottoposto alle seguenti condizioni: (...)”».

8.87

TERRACINI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le parole: "ma in ogni caso non superiore al 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ma in ogni caso non superiore al 45 per cento"».

8.87-bis

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Al comma 24, sopprimere il punto 2).

8.88

PERUZZOTTI, CASTELLI

Al comma 24, sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;».

8.89

TERRACINI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è inserito il seguente:

"3-quater. Qualora siano state osservate le condizioni indicate al numero 1) del precedente comma 3, l'autorizzazione all'affidamento di subappalto o in cottimo è implicitamente rilasciata dall'amministrazione o ente appaltate al momento dell'aggiudicazione, anche solo in via provvisoria, dell'appalto; detta autorizzazione è condizionata risolutivamente all'avvenuto riscontro del possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti prescritti al numero 4) del citato comma 3"».

8.90

TERRACINI

Al comma 29, punto 12, dopo le parole: «noli a caldo, se» aggiungere la parola: «singolarmente».

8.91

BESSO CORDERO, JULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Al comma 29 punto 12, sostituire le parole: «se di importo superiore al 5 per cento dell'importo dei lavori affidati» con le seguenti: «se di importo superiore al 10 per cento dell'importo dei lavori affidati».

8.92

TERRACINI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sostitutivo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, al primo capoverso, al numero 1, sopprimere le parole da "e abbiano indicato da uno" fino a "... presente comma;" e, conseguentemente, all'articolo 8, comma 24, numero 3, sopprimere le parole: "salvo quanto previsto al numero 1, secondo periodo"»

8.93BESSO CORDERO, JULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Per tutti i lavori di un ammontare superiore a 1.000.000 di ECU, IVA esclusa, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva devono essere muniti, per tutta la durata di esecuzione dei lavori da essi progettati e sino alla data di emissione dei certificati di collaudo, di una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni derivanti da errori od omissioni della predetta progettazione. In ogni caso la durata della copertura assicurativa non dovrà comunque superare il termine previsto nel capitolato di appalto per la esecuzione di lavori. A tal fine il progettista o i progettisti, contestualmente alla sottoscrizione del proprio contratto, devono produrre una dichiarazione di primaria compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la predetta polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettazioni; tale polizza decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori. La mancata presentazione da parte del progettista e dei progettisti della dichiarazione del contratto, con la conseguente sostituzione del soggetto affidatario. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori oneri che la stazione appaltante deve sopportare per le variazioni di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), rese necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non superiore ad doppio de valore dell'incarico professionale affidato. Il progettista può stipulare una polizza assicurativa cumulativa per la copertura di tutti i lavori fino a 2.500.000 ECU, IVA esclusa, con un massimale di 1.000.000 di ECU”».

8.94

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. All'articolo 28, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, dop le parole: "tre tecnici" sono aggiunte le parole "ingegneri o architetti"».

8.95

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. Dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4-bis. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto di appalto l'impresa aggiudicataria, tramite suo rappresentante, accetta formalmente il progetto ad un prezzo chiuso pari a quello offerto ovvero, in contraddittorio con l'Amministrazione ed il progettista, ne evidenzia le lacune, imprecisioni, errori od insufficiente in esso riscontrate. L'Amministrazione quindi accerterà le modifiche strettamente necessarie o addirittura le ineseguibilità del progetto. Questa ha sempre luogo quando le modifiche comportino un importo, valutato ai prezzi offerti, superiore a quello a base d'asta o l'impresa non si dichiara disposta ad accettarlo a *forfait* riducendolo entro tale limite. Il Regolamento di cui all'articolo 3 stabilirà tempi e modalità delle relative procedure”».

8.96

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-bis. All'articolo 34, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sostituire le parole: "il possesso dei requisiti" con le seguenti parole: "l'avvenuto inoltro della richiesta di recupero dell'iscrizione all'Albo dei costruttori di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti"».

8.97

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 36, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso».

8.98

TERRACINI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo le parole: "rispetto ai servizi" aggiungere le parole: " , siano complessivamente di importo inferiore al 20 per cento del totale"».

8.99

TERRACINI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 34, comma 1, primo capoverso, numero 1, dopo le parole "all'atto dell'offerta" aggiungere le parole: "o l'affidatario all'atto dell'affidamento, nel caso di varianti in corso d'opera,"».

8.100

BESSO CORDERO, JULIANO, DEL TURCO, DE CAROLIS,
MARINI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente comma:

«31-bis. All'articolo 35 della legge 16 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Sino al 31 dicembre 1998 le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o di complessi aziendali o di rami di aziende effettuati in imprese o consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esecuzione di lavori pubblici, non sono soggette alle imposte sul reddito.

6. Le operazioni di cui al precedente comma 5, entro gli stessi termini, sono altresì soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa"».

8.101

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 3 aprile 1995, convertito con modificazioni dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, sono soppresse le parole: "4, commi da 1 e 9" e, dopo le parole "di cui" sono aggiunte le parole "agli articoli"».

8.102

ERROI, VERALDI, LO CURZIO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 1, punto 1), dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni sono eliminate le parole da: "e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati a eseguire i lavori..." fino al termine del punto 1).

8.103

LAURO, BALDINI, TERRACINI, CAMBER

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:

«31-bis. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti i seguenti commi:

“3. La competenza e idoneità della direzione dei lavori è accertata dal responsabile del procedimento, sulla base di criteri e metodologie coerenti con la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9.000, nei tempi di applicazione e secondo i requisiti fissati nel regolamento di cui all'articolo 3”.

“4. Anche quando l'appalto sia affidato ad imprese esecutrici dotate di un sistema qualità certificato in base alle norme UNI EN ISO 9.000 ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, le amministrazioni aggiudicatrici sono comunque tenute ad esprimere una direzione dei lavori di adeguata competenza ed idoneità”».

«32-bis. All'articolo 31 della legge 11 novembre 1994, n. 109, è aggiunto il seguente:

“5. Il regolamento di cui al comma 1 sarà definito tenendo conto delle norme della serie UNI EN ISO 9.000”».

8.104

LAURO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle istanze arbitrali in corso, per le quali non sia stato già formato il collegio arbitrale”».

8.105

DIANA LORENZO, CARPINELLI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 37-bis. - (*Promotore*) – 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma ... in prosieguo chiamati promotori, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), proposte conformi alla programmazione triennale di cui all'articolo 14, nonché agli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pub-

blica utilità tramite contatti di concessione di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono costituite da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale, da un progetto preliminare, nonchè da un piano economico-preliminare, nonchè da un piano economico-finanziario asservato da banche, con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), l'indicazione dei soggetti finanziari e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice ed eventualmente ai finanziatori stessi. Le proposte inoltre devono indicar l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto preliminare e degli studi tecnico-economici; quest'ultimo importo è comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno si cui all'articolo 2578 del codice civile ed è soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice.

2. Qualora, i soggetti promotori prevedano nelle loro proposte cofinanziamento pubblico, questo non può superare il 50 per cento del nostro della realizzazione dei lavori pubblici e di pubblica utilità a cui si riferiscono, esclusi i costi per la redazione delle proposte stesse che non possono essere cofinanziate con fondi pubblici.

3. Possono presentare le proposte di cui al comma 1, soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro nonchè i soggetti di cui all'articolo 10 della legge citata, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

Art. 37-ter. - (Valutazione della proposta). - 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate anche sotto il profilo urbanistico secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, ed ambientale, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminatele anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

2. Per la valutazione di cui al comma 1 del presente articolo le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi delle proprie strutture tecniche nonchè di apposita commissione di esperti, la cui composizione sarà definita con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 37-quater. - (Indizione della gara). - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire la licitazione privata per l'affidamento della concessione di cui all'articolo 19, comma 2, con il criterio dell'offerta economica vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), ponendo in base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base di richieste delle amministrazioni stesse, nonchè i valori degli elementi di valutazione che sono oggetto di offerta così come sono previsti dal piano economico-finanziario presentato dal promotore.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, da versare, su richiesta

dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indicazione del bando di gara.

3. I concorrenti alla gara con l'offerta assumono l'obbligo di costituirsi in caso di aggiudicazione, sotto forma di società di capitali, anche consortile. Il bando di gara indica, fissandolo tra 1/20 e 1/10 del valore dell'investimento previsto dal piano economico finanziario, l'ammontare minimo del capitale sociale delle società. In caso di concorrente costituito da più soggetti nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Tali disposizioni si applicano anche al promotore in caso eserciti il diritto di prelazione di cui all'articolo 37-*quinquies*.

4. Nel contratto di concessione dovranno essere indicate le procedure ed i metodi di aggiornamento delle tariffe e dovrà essere precisato che non potranno essere posti a carico del concedente oneri compensativi.

Art. 37-quinquies. - (Esercizio del diritto di prelazione). - 1. Il promotore della proposta in gara ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni della migliore offerta presentata economicamente più vantaggiosa presentata in gara e determinata secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera *b*).

2. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 1, indicato nella proposta a titolo di rimborso per la redazione del progetto definitivo, nonché delle spese sostenute e documentate per la redazione della proposta medesima e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno. Il pagamento viene effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 5 comma 1.

3. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 1, il soggetto promotore è tenuto a versare al migliore offerente una somma pari alle spese da questo sostenute e documentate per la partecipazione alla gara.

Art. 37-sexies. - (Cauzioni). - 1. I partecipanti alla gara, eccetto il promotore medesimo, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. L'ulteriore cauzione al comma 1 è restituita ai partecipanti non aggiudicatari non appena avvenuta l'aggiudicazione. L'importo della cauzione versata dal soggetto aggiudicatario, ove diverso dal promotore, è invece corrisposto dall'amministrazione al soggetto promotore a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per la redazione del progetto definitivo e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno.

Art. 37-septies. - (Subentro dei finanziamenti). - 1. In tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi forzosi, gli enti finanziatori del pro-

getto potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'eventuale inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione che avrebbe causato entro 90 giorni a decorrere dalla comunicazione di cui sopra ovvero in un termine più lungo che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente ed i finanziatori.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione della previsione di cui al primo comma.

Art. 37-octies. - (*Società di progetto: emissioni di obbligazioni*). -

1. Le società di progetto costituisce al fine di realizzare e/o gestire una singola infrastruttura o servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purchè garantite pro-quota mediante ipoteca. Dette obbligazioni sono normative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito».

8.0.1

VEDOVATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti:

“Art. 37-bis. - (*Promotore*). - 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), entro il primo trimestre di ogni anno rendono pubblico nei modi e con le forme previsti dall'articolo 29, l'elenco dei lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione triennale previsti dall'articolo 14, che intendono realizzare con risorse private.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno soggetti promotori possono presentare alle stesse amministrazioni aggiudicatrici offerte relative ai lavori ricompresi nell'elenco, da realizzare in regime di concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente a carico dei promotori stessi. Le offerte sono costituite da uno studio di inquadramento terri-

toriale ed ambientale, da un progetto preliminare, da una bozza di convenzione nonchè da un piano economico-finanziario asseverato da istituti di credito con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonchè degli altri elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b) e con l'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.

3. Possono presentare le offerte ai sensi del precedente comma soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento di cui all'articolo 3, nonchè soggetti di cui all'articolo 10, eventualmente associati o consorziali con enti finanziatori e con gestori di servizi”.

“Art. 37-ter. - (*Valutazione delle offerte*). – 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), anche tenendo conto sotto il profilo della fattibilità costruttiva, urbanistica ed ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle eventuali tariffe da applicare e del valore economico e finanziario del piano e aggiudicano la concessione anche nel caso di una sola offerta valida ed affidabile, precisando eventuali modifiche della bozza di convenzione, del progetto e delle garanzie.

2. L'aggiudicatario, nei termini indicati nell'offerta, redige il progetto esecutivo senza che comunque possa determinarsi la modifica del piano finanziario, e attiverà tutte le procedure per consentire all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo l'immediata realizzazione dell'opera.

3. Al fine di agevolare il finanziamento privato, l'impresa o le imprese associate aggiudicatarie della concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un servizio di pubblica utilità possono costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La società di progetto così costituita diventa la concessionaria della infrastruttura o del servizio, subentrando nel rapporto alle imprese associate senza necessità di approvazione o autorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

4. La Conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario e si esprime sul progetto definitivo. Si applica le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge”.

“Art. 37-quater. - (*Risoluzione*). – 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti ovvero, nel caso in cui l'opera non

abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenersi in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire.

2. Le somme di cui al precedente comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino alla completa tacitazione di detti crediti.

3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti”.

“Art. 37-quinquies. - (*Recesso del concessionario*). – 1. Qualora nel corso del rapporto di concessione intervenissero modifiche anche normative o regolamentari, tali da incidere sul livello del meccanismo tariffario, ovvero sulle condizioni di concessione, e che alterino sostanzialmente l'equilibrio economico-finanziario del rapporto stesso, il soggetto concedente può offrire condizioni che ripristinino detto equilibrio. In mancanza il concessionario può recedere dalla concessione.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e b) e 2”.

“Art. 37-sexies. - (*Privilegio sui crediti derivanti dalla finanza di progetto*). – 1. I crediti delle banche che finanziano la realizzazione dei lavori pubblici, opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originali creditori, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché i riferimenti che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del Codice Civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali (F.L.); dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma precedente. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo”».

8.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.

L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituito:

“Art. 32. – 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 del precedente articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato alla camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro di grazia e giustizia da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i requisiti soggettivi e di professionalità per il conferimento dell'incarico arbitrale da parte della camera, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.

4. Con l'entrata in vigore del regolamento sono abrogati gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituirsi ai sensi della normativa abrogata contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominarsi con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti, ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata”».

8.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad agevolare la partecipazione del capitale privato ad iniziative di finanza di progetto per la realizzazione e per la gestione di opere e di servizi di pubblica utilità.

2. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari permanenti, che deve essere espresso entro quaranta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede a:

a) adeguare gli istituti giuridici esistenti idonei a realizzare la finanza di progetto;

b) definire specifiche procedure concorsuali;

c) prevedere norme specifiche in materia di:

1) controversie tra privati e pubbliche amministrazioni;

2) semplificazione, accelerazione e certezza dei procedimenti amministrativi;

3) certezza e stabilità dei contratti tra privati e pubbliche amministrazioni;

4) criteri di determinazione delle tariffe di pubblica utilità;

5) contratti, garanzie, subentri e cessioni dei diritti relativi al progetto;

6) disposizioni fiscali per contenere il livello delle tariffe”».

8.0.4

VEDOVATO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti, dopo il comma 2, i seguenti:

“2-bis. Qualora detti uffici non siano costituiti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detti compiti vengono svolti dall'ufficio tecnico della Provincia.

2-ter. Gli uffici previsti dai commi 2 e 2-bis possono avvalersi del personale tecnico degli enti consorziati ovvero di quelli titolari delle opere da realizzare.

2-quater. Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano la figura del coordinatore unico.

2-quinquies. Qualora gli enti locali e gli enti pubblici di livello subprovinciale o provinciale non provvedano, entro 90 giorni dall'approvazione del programma di cui all'articolo 14 o dalla messa a disposizione del finanziamento, alla nomina del responsabile del procedimento per la realizzazione di un'opera pubblica ivi inclusa e finanziata, vi provvede la Provincia; qualora questa non provveda nei successivi 60 giorni, detta nomina è effettuata dalla Regione.

2-sexies. Quando l'inadempimento di cui al comma precedente riguarda opere di competenza della Provincia, la nomina predetta spetta

alla Regione; la nomina stessa è attribuita al Ministero dei lavori pubblici, se inadempienti risultino enti pubblici di livello nazionale o interregionale.

2-septies. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dai commi precedenti, gli enti interessati debbono trasmettere alle Amministrazioni cui detti poteri sono attribuiti i programmi non appena approvati nonché la comunicazione della disponibilità dei finanziamenti non appena ottenuta".

2. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 109 del 1994 sono soppresse le parole "pubblici o".

3. All'articolo 27 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

"3. La consegna dei lavori prevista dall'articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, non può essere affettuata se non sia presente il responsabile del procedimento"».

8.0.5

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo sostituito dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani" sono soppresse, allo stesso comma sono aggiunte le seguenti parole "in proporzione alla parte avuta e alla responsabilità assunta da ciascuno nella redazione dei progetti delle opere o dei piani"».

8.0.6

BORNACIN, DE CORATO, MEDURI, RAGNO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

114ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2757) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA

(2655) Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che è iniziata ieri la discussione generale.

Il senatore BUCCI sottolinea che il decreto-legge in esame ripropone un modo non accettabile di legiferare da parte dell'Esecutivo che ha scelto ancora una volta la strada di un decreto-legge *omnibus*. Passando quindi all'analisi delle singole disposizioni del decreto, si sofferma sull'articolo 1 sul trasferimento all'AIMA della somma di 1000 miliardi relativi alle multe per i pregressi splanamenti produttivi per il settore lattiero; osserva che tale disposizione può considerarsi una sorta di «atto dovuto» giacchè, per effetto delle modalità contabili della Unione Europea (che riduce direttamente i fondi per gli interventi a favore dei produttori), i veri creditori che potranno quindi beneficiare dello stanziamento sono proprio gli allevatori: è pertanto, alla luce di tali considerazioni che la norma può essere accettata. Quanto all'articolo 2 (che detta

norme interpretative dell'articolo 10 della legge n. 610 del 1982 in materia di prassi contabili dell'AIMA), sottolinea criticamente che l'adozione di tale norma interpretativa è intervenuta a distanza di ben tre anni da quando il subcommissario delegato all'AIMA *pro tempore* Are denunciò tale grave problema. Quanto poi all'articolo 3, osserva che la disposizione relativa alla certificazione dei conti degli organismi pagatori, verte in materia di appalti pubblici e pertanto, alla luce di una esigenza di trasparenza, chiede i termini e i partecipanti alla relativa gara di appalto, nonché i criteri di scelta adottati in relazione al conferimento dell'incarico di certificazione dei conti.

Il senatore Bucci, rilevato il carattere eterogeneo delle disposizioni integrative di cui all'articolo 4 rispetto all'ambito normativo del decreto, si sofferma quindi sull'articolo 5, che dispone una proroga di ben 60 giorni degli adempimenti previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 118 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1997, in materia di compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 e di versamento del prelievo supplementare. Ritiene al riguardo opportuno ricapitolare le scadenze e le proroghe disposte, partendo dall'insediamento della Commissione Lecca il 25 febbraio 1997, alla trasmissione della prima relazione della medesima Commissione il 26 aprile (di cui il Gruppo di Forza Italia aveva già segnalato gli elementi di genericità), alla proroga dell'attività della Commissione stessa al 10 luglio (poi ulteriormente spostata al 31 agosto con legge n. 204) alla consegna della seconda relazione governativa ed, infine, alla proroga di ulteriori 60 giorni, di cui all'articolo 5 in esame, e alla presochè contestuale nomina della cosiddetta *task-force* governativa, che dovrebbe completare il lavoro di accertamento svolto dalla Commissione di indagine. Il senatore Bucci, nel sottolineare come tale vicenda si snodi tra ritardi, impegni mancati ed estrema mancanza di professionalità da parte di chi ha il dovere di vigilare, stigmatizza le gravi conseguenze negative prodottesi a carico degli agricoltori, ricordando in particolare come la maggioranza abbia, in sede di esame del decreto-legge n. 118, respinto emendamenti dell'opposizione volti a prevedere tempi più adeguati per l'attività della Commissione di indagine. A danno degli agricoltori viene, a suo avviso, operata una vera e propria «appropriazione indebita» di fondi che, anche a nome del suo Gruppo, chiede vengano restituiti, fino al completo accertamento dei veri responsabili delle frodi, facendo cessare una situazione inaccettabile in uno stato di diritto.

Il senatore BIANCO dichiara di farsi portavoce delle proteste e delle lotte degli allevatori padani, che stanno reagendo di fronte ad un sistema intriso di omertà, di omissioni e di ombre, che giustificano pienamente la replica delle proteste già messe in atto agli inizi dell'anno, da parte degli allevatori, che si battono per il ripristino della legalità calpestate. La Commissione governativa di indagine, composta da veri galantuomini – cui va dato atto dell'impegno serio, profuso nell'accertamento della verità – ha, a suo avviso, potuto accertare, con risultati trasparenti, la fondatezza delle proteste degli allevatori; purtroppo, mentre i

colpevoli delle truffe sono ancora impuniti, alla Commissione di indagine si è preferito sostituire una *task-force*, composta di persone «fidate», forse al fine di riaffermare le ragioni dell'apparato, che sarebbe invece chiamato a pagare di persona. Ad avviso del suo Gruppo parlamentare, la proroga del prelievo si traduce in una proroga di quell'intreccio di norme che consentono di trattenere fondi degli allevatori per il pagamento di una multa, dichiarata giuridicamente inesistente dalla stessa Commissione governativa: tali fondi, così come affermato anche dal senatore Bucci, vanno invece restituiti agli allevatori che sono le vere vittime di un'azione sostanzialmente illegale da parte di organi statuali. Ribadisce quindi con forza l'esigenza che, di fronte ai risultati incontrovertibili emersi dagli accertamenti già fatti (che non vanno confusi con i controlli incrociati previsti), siano restituite le somme trattenute agli allevatori per un ammontare circa 1000 miliardi. Svolte ulteriori considerazioni in ordine alla *task-force* governativa – in ordine alla composizione della quale il sottosegretario BORRONI fornisce ulteriori precisazioni – il senatore Bianco invita il Governo a ricorrere ad uno strumento normativo adeguato per restituire le somme indebitamente trattenute.

Il senatore Bianco ritiene di avere così anche illustrato un ordine del giorno (di cui è primo firmatario), del seguente tenore:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2757 di conversione del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

premesso che:

l'articolo 1, comma 4-ter del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, prevede l'obbligo, da parte dell'AIMA, di fornire su supporto magnetico alle competenti Commissioni parlamentari i modelli L1 relativi alle campagne 1995-1996 e 1996-1997 e successivi;

presso la 9ª Commissione è stato installato un collegamento informatico con la banca dati dell'AIMA;

per l'accesso alla suddetta banca dati sono necessari specifici codici detenuti unicamente dall'AIMA e ciò rende impossibile la libera consultazione di tali dati da parte dei membri della Commissione, se non in presenza di un funzionario della stessa AIMA;

il collegamento informatico con la banca dati dell'AIMA è impostato in modo tale da consentire la sola consultazione visiva dei dati, ma non la loro stampa su carta, in quanto l'elaboratore elettronico utilizzato per detto collegamento non risulta essere connesso ad alcuna stampante;

le circostanze di cui ai due capoversi precedenti, oltre ad apparire in evidente contrasto con il dettato del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, prefigurano una situazione tale da rendere particolarmente difficoltosa la consultazione della banca dati dell'AIMA da parte dei membri della

Commissione e da costituire un aspetto fortemente limitativo del diritto-dovere di iniziativa e del diritto di ispezione che sono propri dei parlamentari;

impegna il Governo:

ad adottare i necessari provvedimenti, affinché i membri delle competenti Commissioni parlamentari possano avere libero ed autonomo accesso, sia alla banca dati dell'AIMA, sia ai dati che la stessa AIMA è obbligata a fornire alle Commissioni medesime, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.».

0/2757/1/9 BIANCO, ANTOLINI, BUCCI, MINARDO, BETTAMIO, GERMANÀ

Il senatore SARACCO richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che, attraverso i vari interventi legislativi adottati, l'Esecutivo ha dimostrato la piena intenzione, sul piano politico, di fare completa chiarezza su una vicenda che si protrae da più di 10 anni; va quindi dato atto al Governo di avere proceduto alla nomina della Commissione governativa di indagine che, svolgendo una notevole mole di lavoro, ha consentito di affrontare il problema su nuove basi. È quindi necessario completare con la massima tempestività tutti gli ulteriori, indispensabili accertamenti conoscitivi e procedere, sul piano dell'azione politica, sia alla ricontrattazione del quantitativo globale nazionale in sede Unione Europea, sia a definire un quadro di certezze giuridiche per i produttori: è solo sulla base di un completo quadro conoscitivo, che si può responsabilmente orientare la scelta fra le varie opzioni politiche. Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento in esame si può quindi definire come un vero e proprio atto dovuto, di carattere tecnico, da inquadrare in una fase di transizione.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la discussione generale potrà presumibilmente concludersi nella prima seduta da convocare nella settimana successiva, sottolinea l'opportunità che, alla luce anche di quanto previsto dall'articolo 78, comma 5 del Regolamento in ordine ai tempi di esame dei decreti-legge da parte dell'Assemblea del Senato, la Commissione fissi sin d'ora il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti all'A.S. 2757.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di giovedì 2 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti all'A.S. 2757.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore RECCIA si sofferma sulle questioni generali attinenti alle amministrazioni della giustizia, sottolineando come, anche per effetto della mancata adozione, negli ultimi anni, di provvedimenti di amnistia e di indulto, sia notevolmente appesantito il carico di lavoro che grava sulle strutture giudiziarie. Alla luce di tale considerazione ritiene perciò condivisibile l'iniziativa legislativa all'esame, pur sottolineando che, tenuto conto dei tempi di esercizio della delega previsti, le disposizioni non potranno esercitare il loro effetto che dopo alcuni mesi, per cui andrebbe, a suo avviso, valutata l'opportunità di identificare una soluzione, sul piano normativo, per tale problema. Dopo avere svolto ulteriori, dettagliate considerazioni sulle ipotesi di indulto, sui problemi della giustizia e sull'esigenza di affrontare anche le questioni attinenti agli organi di giustizia amministrativa, dichiara che nulla osta, a suo avviso, alla proposta di parere del relatore, che peraltro invita a formulare altresì l'osservazione circa i tempi di entrata in vigore della nuova normativa.

Il senatore BIANCO sottolinea che le nuove disposizioni proposte, prevedendo la depenalizzazione di molte delle fattispecie regolate dalla legge n. 283 del 1962 in materia di alimenti, di fatto determinano il mantenimento della sanzione penale in prevalenza per i reati regolati in sede di codice penale: ciò costituisce a suo avviso un ulteriore incentivo alle frodi organizzate che, come dimostrano dati statistici in suo possesso, sono più ricorrenti nel Mezzogiorno; non può pertanto che destare seria preoccupazione la circostanza che tali fattispecie verranno sanzionate solo in via amministrativa, a cura di organi, non necessariamente in grado di assicurare le medesime garanzie dell'azione penale. Conclusivamente osserva che tali interventi legislativi inducono a ritenere che, invece di intensificare i controlli, si voglia al contrario consentire proprio di continuare ad operare a chi si trova nell'illegalità. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore MINARDO preannuncia un orientamento di massima favorevole del suo Gruppo sul provvedimento e, soffermandosi in particolare sulle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di reati in tema di alimenti e bevande, sottolinea con forza l'esigenza di tutelare il consumatore (in particolare nei casi in cui si utilizzino impropriamente i fitofarmaci).

Nessun altro chiedendo di parlare il PRESIDENTE dichiara quindi chiuso il dibattito.

Dopo che il RAPPRESENTANTE del Governo ha dichiarato di non avere nulla da dichiarare, il senatore MURINEDDU ringrazia tutti i Senatori che sono intervenuti nel dibattito, anche con valutazioni fortemente critiche, osservando che l'esigenza di una depenalizzazione è stata comunque avvertita dalle varie parti politiche che hanno affrontato,

sotto varie angolature, tale importante questione. Nel sottolineare, infine, come spesso si rivelino più efficaci le sanzioni amministrative rispetto alle fattispecie penalmente sanzionate, ribadisce la proposta di parere favorevole già preannunciata in cui sia sottolineata l'opportunità di mantenere in particolare la sanzione penale per i reati di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge n. 283.

La Commissione, a maggioranza, conferisce al relatore il mandato a trasmettere il parere del tenore da lui proposto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

102ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

PALUMBO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i dottori Giorgio Sampietro (presidente del comitato imprese multinazionali), Giovanni Palladino (direttore dell'area finanza della Confindustria), Lucio Scialpi (direttore dell'area economica e di impresa) e Sergio Gelmi (capo del servizio rapporti con il Parlamento).

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia: audizione dei rappresentanti della Confindustria
(R048 000, C10ª, 0005°)

Si riprende l'indagine sospesa nella seduta del 17 settembre.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente PALUMBO, interviene il dottor SAMPIETRO che, dopo aver fornito alcuni dati sulla presenza delle imprese estere in Italia, segnala il rilievo che tale presenza – se stabile ed organica – assume, segnatamente con riguardo allo sviluppo tecnologico ed organizzativo ed alla formazione del personale. L'Italia rappresenta per le imprese multinazionali un centro di attività ed un mercato di assoluto rilievo, come dimostra l'ampia presenza delle stesse. Tuttavia, i dati più recenti evidenziano una minore capacità del Paese di attrarre investimenti delle imprese multinazionali rispetto a quella dimostrata dagli altri grandi Paesi industrializzati. Al riguardo lamenta l'assenza di un'adeguata politica di attrazione degli investimenti esteri e la mancata creazione, sull'esempio di molti paesi stranieri, di un'agenzia di promozione di tali investimenti.

Passa quindi ad esaminare alcuni significativi problemi che, a suo avviso, ostacolano la diffusione e l'incremento della presenza delle multinazionali. Tra questi, in primo luogo, l'ordinamento fiscale, caratteriz-

zato da un livello di imposizione complessiva sul sistema delle imprese di dieci-venti punti superiore rispetto alla media degli altri paesi europei, afflitto da una farraginosità estrema della normativa, che determina incertezza nell'azione delle imprese, e da un sistema sanzionatorio esageratamente gravoso. In secondo luogo ricorda il costo e la scarsa flessibilità del lavoro rispetto ai quali l'accordo del 1993 e i più recenti interventi normativi hanno introdotto elementi migliorativi; tuttavia, a fronte di salari competitivi, continuano a restare troppo elevati gli oneri sociali e gli oneri impropri. Anche la legislazione sul lavoro appare troppo garantista mentre la flessibilità appare inadeguata.

Segnala, infine, quale ulteriore elemento di disincentivo per gli investimenti delle imprese multinazionali, la natura complessa e farraginoso della legislazione italiana. Al riguardo le cosiddette leggi Bassanini rappresentano un passo importante; urgente ne appare dunque una piena e completa attuazione.

Interviene quindi il dottor PALLADINO che, preliminarmente, pone a confronto l'ampio saldo positivo, realizzatosi nell'ultimo anno nel rapporto fra investimenti esteri in titoli italiani e investimenti italiani in titoli esteri, con il disavanzo registratosi nel rapporto tra investimenti diretti esteri in Italia e corrispondenti investimenti delle imprese italiane all'estero.

Nel commentare questi dati, ritiene che, tra le ragioni essenziali del rallentamento nell'afflusso degli investimenti reali esteri in Italia vi sia il sistema fiscale, ricordando in particolare la negativa incidenza dell'IRAP, di prossima istituzione che, sostituendo, tra l'altro, l'ILOR potrebbe, a suo avviso, generare, per le imprese multinazionali, fenomeni di doppia imposizione. Si sofferma quindi su alcune misure di revisione dell'ordinamento fiscale che potrebbero agevolare l'attività di tutte le imprese e di quelle multinazionali in particolare; ricorda al riguardo la proposta di istituire uno sportello *ad hoc* per le imprese multinazionali presso il Ministero delle finanze; quella di pervenire ad una tassazione consolidata di gruppo e segnala infine la opportunità di rendere più celere il procedimento di rimborso dei crediti IVA.

Il dottor SCIALPI, soffermandosi sui problematici rapporti tra le imprese multinazionali e la pubblica amministrazione, sottolinea nuovamente la complessità della normativa e la farraginosità del sistema amministrativo italiano, ed illustra quindi, analiticamente, i costi per le imprese di tali inefficienze. In conclusione, rifacendosi a quanto espressamente richiesto dalle organizzazioni di categoria al Governo, ribadisce la opportunità di procedere alla creazione di un'agenzia nazionale di promozione degli investimenti esteri in Italia, dotata di una adeguata rete di rappresentanza all'estero, ed auspica una tempestiva realizzazione del processo di semplificazione dell'azione amministrativa previsto dalle cosiddette leggi Bassanini, recentemente approvate dal Parlamento.

Seguono brevi interventi e domande dei senatori.

Il presidente PALUMBO, considerato il notevole *gap* riscontratosi nei primi sette mesi dell'anno in corso tra investimenti diretti italiani all'estero e corrispondenti investimenti esteri in Italia, chiede verso quali Paesi principalmente si orientino gli investitori italiani e quali siano le ragioni sottese a dette scelte. Quanto alla prospettata agenzia per l'attrazione degli investimenti esteri, chiede i suggerimenti della Confindustria in ordine al modello più adatto all'ordinamento e alla struttura industriale italiana anche in rapporto alle esperienze straniere conosciute.

Il dottor PALADINO, nel rispondere alla prima domanda formulata dal Presidente, rileva come gli investimenti italiani si siano diretti principalmente verso l'Europa occidentale – che ha dimostrato di saper svolgere una positiva attività di attrazione – nonchè verso l'Europa dell'est, in ragione del più basso costo del lavoro, mentre l'Asia rappresenta tuttora principalmente un'area di destinazione delle esportazioni per il nostro paese.

Il dottor SCIALPI risponde all'interrogativo avanzato circa il modello di agenzia per l'attrazione degli investimenti auspicabile, soffermandosi sui compiti che tale agenzia dovrebbe svolgere, riconducibili principalmente a quelli di informazione sulle caratteristiche del paese e sulla sua legislazione; di certificazione dei pacchetti localizzativi; di collegamento con lo sportello unico della pubblica amministrazione; di *scouting*, infine, nei paesi investitori.

Il senatore MICELE, dopo aver rilevato come la mancanza di una politica di attrazione degli investimenti esteri non sia che un aspetto della più generale carenza di politiche rivolte al sistema industriale nazionale, sottolinea come alcuni passi avanti siano stati fatti, in particolare con la legge Bassanini sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi. Considerato che gran parte degli investimenti esteri si concentrano nel nord e nel Centro del paese, chiede se le misure auspicate dai rappresentanti della Confindustria siano valide per stimolare un maggior flusso di investimenti verso il Mezzogiorno o se quest'area del paese richieda azioni ulteriori.

Il senatore NAVA esprime un giudizio fortemente critico sull'avvenuto scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno e sulla cessazione dell'intervento straordinario, che ha accentuato il dualismo ed ha aumentato lo stato di disagio delle popolazioni meridionali. Chiede pertanto se non converrebbe pensare ad un'agenzia di promozione degli investimenti esteri verso il Mezzogiorno anzichè ad un organismo operante per l'intero territorio nazionale.

Il senatore ASCIUTTI chiede ai rappresentanti della Confindustria quanto a loro avviso incidano sulla scarsa capacità di attrazione dimostrata dall'Italia rispettivamente le carenze infrastrutturali e il rischio paese, con particolare riferimento alla criminalità. Domanda inoltre se le multinazionali che investono in Italia oggi presentino caratteristiche dif-

ferenziate rispetto a quelle che hanno operato in passato e se nel rapporto tra investimenti diretti in uscita e investimenti diretti in entrata il nostro paese faccia riscontrare differenze significative rispetto agli altri paesi industriali, precisando, comunque, che egli non giudica negativamente l'aumento degli investimenti italiani all'estero.

La senatrice FIORILLO riscontra preliminarmente come i problemi di disavanzo pubblico connessi all'adesione alla moneta unica europea si presentino in Francia e in Germania non meno che in Italia. Posto che questi paesi risultano più attraenti sotto il profilo fiscale e della flessibilità del lavoro, generando un rilevante flusso di investimenti esteri, chiede di cosa il nostro paese avrebbe ancora bisogno – una volta realizzate condizioni di parità sotto tali profili – per attrarre un corrispondente flusso di investimenti.

Dopo che il dottor SCIALPI, rispondendo alla senatrice Fiorillo, ha posto l'accento sulla snellezza dei procedimenti amministrativi come importante fattore di attrazione degli investimenti, risponde il dottor SAMPIETRO, il quale, con riferimento al Mezzogiorno, sottolinea come le imprese multinazionali incontrino ostacoli sostanzialmente non differenti da quelli delle imprese nazionali. Si riferisce in particolare alla perifericità geografica (per controbilanciare la quale sono necessari incentivi), ed alla carenza di infrastrutture, mentre la criminalità non gli appare come specifico fattore disincentivante. Quanto al lavoro, più che un problema di costi si pone un problema di flessibilità che andrebbe sperimentata al Sud in funzione incentivante.

Il dottor PALLADINO ritiene che non si tratta di porsi l'obiettivo di una riduzione degli investimenti italiani all'estero ma piuttosto quello di un aumento degli investimenti esteri in Italia: la multinazionalizzazione dell'economia è infatti un fenomeno positivo, come dimostra l'esempio statunitense. Quanto al Mezzogiorno, la sua visione è ottimistica considerato che le potenzialità di espansione degli investimenti industriali e la disponibilità di manodopera risultano superiori a quelle del Nord, ormai saturo.

Il presidente PALUMBO ringrazia i rappresentanti della Confindustria per gli apporti conoscitivi forniti e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

155^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro CAVAZZUTI.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(1819) BIANCO ed altri: Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale**

(Esame e rinvio)

Il RELATORE, senatore Zanoletti, nell'illustrare il provvedimento in titolo, sottolinea come questo intenda rispondere ad una esigenza profondamente avvertita nel settore dell'agricoltura, ove si deve spesso far fronte a processi lavorativi alquanto circoscritti nel tempo, come avviene ad esempio nel caso della vendemmia. L'attuale normativa è caratterizzata da eccessiva rigidità, così da porre le aziende, specie se di piccole dimensioni, di fronte al difficile dilemma fra la scelta di ricorrere al «lavoro nero», con tutte le conseguenze che ne possono derivare, e quella di rinunciare ad avvalersi di personale aggiuntivo.

In tale contesto, il disegno di legge in titolo configura una soluzione organizzativa originale, distinta da quelle del lavoro a tempo determinato e del lavoro subordinato ai sensi degli articoli 2094 e 2095 del codice civile.

In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, mentre l'articolo 2 introduce una serie di oneri e obblighi nei confronti dei datori di lavoro che si avvarranno delle nuove modalità di prestazione del lavoro agricolo occasionale. Si tratta, in particolare, del pagamento del premio per l'assicurazione sulla responsabilità civile per le ipotesi di infortunio e morte del lavoratore, e dell'obbligo di osservanza delle generali previsioni relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro ed agli orari. L'articolo 3 attribuisce il potere di vigilanza e controllo sull'osservanza del provvedimento all'INAIL, mentre l'ar-

articolo 4 definisce il regime sanzionatorio per il caso di inosservanza delle disposizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 1, appare opportuno incentrare la definizione del rapporto di lavoro soggetto alla nuova disciplina sull'occasionalità della prestazione, evitando il riferimento a specifiche attività agricole, come quelle contemplate al comma 2. Sarebbe inoltre preferibile consentire ai datori di lavoro di avvalersi di personale anche al di fuori delle categorie elencate al comma 3, come pure di cittadini iscritti nelle liste di collocamento.

Per quanto riguarda gli aspetti retributivi, di cui al comma 5 dell'articolo 2, converrebbe, in un'ottica di semplificazione, rimettere alla libera contrattazione tra le parti la determinazione degli importi spettanti, e sarebbe inoltre opportuno consentire la liquidazione degli emolumenti in un'unica soluzione al termine del periodo lavorativo.

Infine, all'articolo 3 andrebbe esclusa la facoltà dell'INAIL di esercitare il potere di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dal provvedimento mediante il ricorso a funzionari di altri enti delegati.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

(2287-nonies) Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 17 settembre 1997.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso ieri parere di nulla osta sugli emendamenti presentati al disegno di legge in discussione, con l'eccezione dei subemendamenti 2.1/1, 2.1/2 e 2.1/4, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda altresì che nella seduta del 17 settembre si è proceduto all'illustrazione degli emendamenti presentati, e avverte pertanto che, acquisito su di essi il parere del relatore e del rappresentante del Governo, si passerà alla votazione degli articoli.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Dopo che il senatore BIANCO ha fatto proprio l'emendamento 1.1 del senatore Manfroi, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, il relatore GRUOSSO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, del Governo, di contenuto identico, entrambi soppressivi dell'articolo 1.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che, poichè all'articolo 1 sono stati presentati solo emendamenti soppressivi, egli porrà ai voti la proposta di mantenimento del testo, ai sensi dell'articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Regolamento. Avverte altresì che la medesima procedura di voto verrà applicata per gli articoli 3, 4 e 5, poichè anche su tali articoli sono stati presentati solo emendamenti soppressivi.

Posta ai voti, la proposta di mantenimento del testo dell'articolo 1 è respinta.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Al fine di evitarne la decadenza, per l'assenza dei presentatori, il PRESIDENTE fa propri i subemendamenti 2.1/3 e 2.1/1.

Il relatore GRUOSSO, favorevole all'emendamento 2.1 del Governo, esprime parere contrario ai subemendamenti 2.1/3 e 2.1/1, ritira il subemendamento 2.1/4 e raccomanda l'approvazione del subemendamento 2.1/5.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario ai subemendamenti 2.1/3 e 2.1/1, ricordando che essi, imponendo l'obbligo di assunzione nella pubblica amministrazione dei dipendenti delle società di cui all'articolo 2, da un lato si propongono di irrigidire in modo eccessivo e contrastante con gli stessi interessi dei dipendenti la disposizione proposta nell'emendamento 2.1, al comma 1, e dall'altro sono in contraddizione con la modalità di copertura degli oneri finanziari indicata dalla Commissione bilancio e recepita al comma 5 dello stesso emendamento 2.1. E' invece favorevole al subemendamento 2.1/5.

Viene quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 2.1/3.

Il senatore MULAS annuncia quindi che voterà a favore dei subemendamenti 2.1/1 e 2.1/2, poichè, a suo avviso, essi ripristinerebbero una posizione di parità dei dipendenti della FIME e delle altre società di cui all'articolo 2 del disegno di legge in discussione, rispetto ai dipendenti di altri enti che, trovandosi in condizioni analoghe in un recente passato, hanno goduto di un trattamento più favorevole.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti 2.1/1 e 2.1/2 – di identico contenuto – sono respinti.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati il subemendamento 2.1/5 e l'emendamento 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2, nel testo modificato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo 3, fatto proprio dal senatore BIANCO e sul quale il relatore GRUOSSO e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di mantenimento del testo dell'articolo 3, che è approvata.

Si passa quindi alla votazione congiunta degli emendamenti 4.1, fatto proprio dal senatore BIANCO, e 4.2, del Governo, entrambi soppressivi dell'articolo 4, dopo che su di essi hanno espresso parere favorevole il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

La proposta di mantenimento dell'articolo 4, posta ai voti dal PRESIDENTE, è quindi respinta.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 5.1, soppressivo dell'articolo 5, fatto proprio dal senatore BIANCO e sul quale il relatore GRUOSSO esprime parere contrario.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime anch'egli parere contrario alla soppressione dell'articolo 5, osservando che esso fa salvi gli effetti del decreto-legge n. 513 del 1996, che è alla base degli accordi sindacali che sono in corso di definizione per la salvaguardia dell'occupazione dei dipendenti della Sicilcassa Spa.

Posta ai voti, la proposta di mantenimento del testo dell'articolo 5 è accolta.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.1, presentato all'articolo 6, emendamento fatto proprio dal senatore BIANCO, e sul quale esprimono parere contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, l'emendamento 6.1 è respinto, ed è successivamente approvato l'articolo 6.

La Commissione approva quindi il disegno di legge n. 2287-*nonies* nel suo complesso, nel testo modificato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale recante regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni (n. 140)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C11ª, 0018ª)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 17 settembre 1997.

Il senatore MULAS rileva come lo schema di decreto in esame sia per un verso tardivo, dal momento che il termine per la sua adozione è

scaduto lo scorso 30 giugno, e per l'altro insoddisfacente, visto che rinvia ad ulteriori regolamenti da adottare in futuro la definizione delle normative a tutela dei lavoratori nei vari settori non coperti da cassa integrazione guadagni. Al riguardo, auspica che il Governo abbandoni l'atteggiamento dilatorio fin qui seguito, anche in considerazione del fatto che, con gli strumenti attualmente disponibili, le crisi occupazionali che periodicamente si verificano nel settore bancario, come più volte denunciato dalla sua parte politica, si risolvono generalmente con l'assunzione di ingenti oneri a carico della finanza pubblica: basti pensare ai casi della Sicilcassa e, a quanto si annuncia, della Banca di Roma.

Il senatore PELELLA sottolinea come il provvedimento tenda ad assicurare una più efficace tutela a favore dei lavoratori di settori attualmente sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, come nel caso di quelli operanti in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità. Si tratta evidentemente di una soluzione-ponte, in vista di un riordino complessivo del sistema degli ammortizzatori sociali. Per le ragioni esposte, la sua parte politica voterà a favore della proposta di conferire al relatore mandato a redigere un parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

La senatrice PILONI, relatore, osserva come il provvedimento rappresenti un passo nella direzione di una più efficace tutela dei lavoratori non coperti da Cassa integrazione guadagni. Ritiene peraltro condivisibile l'auspicio espresso dal senatore Mulas nel senso di una sollecita riforma di carattere generale del sistema degli ammortizzatori sociali.

Il senatore MULAS, in considerazione di quanto testè dichiarato dal relatore, annuncia il suo voto di astensione.

Posta ai voti, è approvata la proposta di conferire al relatore mandato a redigere un parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto interministeriale in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(2049) SMURAGLIA: Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 luglio 1997.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella seduta del 15 luglio si è conclusa la discussione generale, avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti presentati, la votazione dei quali avrà luogo successivamente all'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Dopo che il senatore MANZI ha dato per illustrato l'emendamento Tit.1, si passa alla illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 1.3, che intende chiarire la natura dei rapporti di lavoro oggetto del disegno di legge in titolo con particolare riferimento all'esigenza che essi siano temporalmente definiti, e dà per illustrato l'emendamento 1.6.

Il PRESIDENTE illustra quindi gli emendamenti 1.4 –volto a chiarire che l'area del lavoro coordinato e continuativo si estende anche a settori non produttivi – e 1.5, inteso a precisare che le prestazioni di cui all'articolo 1 possono svolgersi anche al di fuori dell'ambito aziendale.

Il senatore MUNDI illustra l'emendamento 1.1, con il quale si intende chiarire che la prestazione di lavoro coordinata e continuativa è riconducibile, pur con le dovute distinzioni relative alla modalità della prestazione, nell'ambito del lavoro autonomo, e l'emendamento 1.2 con il quale si vuole evitare che il datore di lavoro si accoli il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione conseguente alla malattia o all'infortunio occorsi al lavoratore.

Il senatore Michele DE LUCA dà quindi per illustrato l'emendamento 1.7 e il senatore MANZI dà per illustrato l'emendamento 1.0.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Dopo che il senatore GRUOSSO ha dato per illustrato l'emendamento 2.14, il senatore MANZI dà per illustrati gli emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11. Il senatore MUNDI illustra quindi gli emendamenti 2.2, con il quale si intende intervenire a salvaguardia dell'autonomia delle parti; 2.3, anch'esso volto a tutelare il carattere autonomo della prestazione, compatibile peraltro con la previsione che il committente possa impartire istruzioni; 2.4, che tende a non limitare ad una sola persona la possibilità per il prestatore di avvalersi di collaboratori; 2.6, finalizzato a prevedere la sola giusta causa come elemento di risoluzione del rapporto, considerato che il disegno di legge riguarda solo rapporti di lavoro a termine, e 2.5, il cui contenuto è riconducibile a quello dell'emendamento 1.2.

Il PRESIDENTE illustra quindi l'emendamento 2.15, con il quale si prevede la fissazione, per contratto, dei tempi di pagamento dei corrispettivi e la disciplina dei rimborsi spese a favore dei prestatori e dà per illustrato l'emendamento 2.18, che contiene una riformulazione di carattere terminologico.

Il relatore MONTAGNINO dà quindi conto dell'emendamento 2.13, che introduce la previsione dell'accettazione, da parte del commit-

tente, di eventuali collaboratori del prestatore e dà per illustrato l'emendamento 2.12.

Dopo che il senatore PELELLA ha dato per illustrato l'emendamento 2.16, il senatore MULAS fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.1, del senatore ZANOLETTI, temporaneamente assente.

Il senatore BATTAFARANO illustra quindi l'emendamento 2.17, di contenuto identico all'emendamento 2.1, inteso a portare da sei a tre mesi la durata minima del contratto di cui all'articolo 2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il relatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 3.8, con il quale dovrebbe essere precisato il momento della cessazione del contratto, mentre il senatore MUNDI, nel dare conto dell'emendamento 3.4, soppressivo del comma 1 dell'articolo 3, rileva che rispetto alla eventuale valutazione di non gradimento della prestazione da parte del committente appare del tutto incongrua la previsione di un diritto di prelazione che limiterebbe l'autonomia del datore di lavoro. Con l'emendamento 3.3 si propone invece di sopprimere il comma 2 dello stesso articolo, considerato che la natura autonoma del rapporto è incompatibile con la corresponsione di quote di retribuzione differita, quale è il trattamento di fin rapporto.

Dopo che il senatore PELELLA ha illustrato l'emendamento 3.9, che riformula il comma 1 dell'articolo 3, il senatore MANZI dà per illustrati gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7, e il senatore MULAS fa propri gli emendamenti 3.1 e 3.2 del senatore Zanoletti e li dà per illustrati.

Il senatore MANZI dà quindi per illustrato l'emendamento 4.1, unico presentato all'articolo 4.

Il PRESIDENTE fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 4.0.1, del senatore Pasquini.

Il relatore MONTAGNINO illustra quindi l'emendamento 5.1, sottolineando l'esigenza di rimuovere le disparità di trattamento tra coloro i quali esercitano abitualmente l'attività di vendita a domicilio e coloro i quali esercitano tale attività in modo episodico. Andrà peraltro approfondito il problema delle soglie di reddito al di sotto delle quali il versamento di contributi pone problemi anche di natura gestionale all'INPS.

Il senatore MUNDI illustra quindi l'emendamento 6.1, soppressivo dell'articolo 6. Rileva che il diritto individuale di libertà sindacale risulta già riconosciuto dall'articolo 14 dello Statuto dei lavoratori, mentre l'estensione di diritti sindacali compatibili con la natura del rapporto di lavoro oggetto del disegno di legge in titolo appare improprio, in quan-

to, trattandosi di diritti a rilevanza collettiva, risultano riferibili non tanto al singolo lavoratore quanto all'associazione sindacale che li rappresenta.

Il senatore MULAS fa quindi proprio e dà per illustrato l'emendamento 7.1 del senatore Zanoletti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il senatore GRUOSSO dà per illustrato l'emendamento 8.7 ed il senatore MANZI dà per illustrati gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5.

Nell'illustrare l'emendamento 8.1, il senatore MUNDI rileva che le prestazioni di lavoro coordinate e continuative contemplate dall'articolo 8 appartengono tipologicamente all'area del lavoro autonomo.

Il relatore MONTAGNINO dà quindi per illustrato l'emendamento 8.6 e il senatore PELELLA illustra l'emendamento 8.8, volto a meglio precisare la formulazione del comma 1 dello stesso articolo 8.

Il senatore Michele DE LUCA dà quindi per illustrato l'emendamento 8.9.

Dopo che il senatore MANZI ha dato per illustrato l'emendamento 9.1, si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Il senatore MULAS fa proprio l'emendamento 10.1 del senatore Zanoletti, e lo dà per illustrato.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 10.4, sottolineando che con esso si intende ampliare la possibilità di effettuare l'accertamento sulla effettiva natura dei rapporti costituiti ai sensi degli articoli 1 e 2 del disegno di legge all'esame.

Il senatore MUNDI illustra quindi l'emendamento 10.2, sottolineando che la sanzione prevista all'articolo 10 appare anacronistica rispetto all'evoluzione della legislazione in materia, e comunque eccessiva, poichè comprime oltre misura la volontà delle parti, certamente non indirizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Dopo che il senatore MANZI ha dato per illustrato l'emendamento 10.3, si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 11.

Il senatore PELELLA illustra l'emendamento 11.2, che intende favorire l'emersione delle situazioni nelle quali il rapporto di lavoro coor-

dinato e continuativo maschera una situazione di fatto di lavoro subordinato.

Il senatore MANZI rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 11.1 e 11.0.1.

Il PRESIDENTE dà per illustrato l'emendamento 12.0.1 e avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2615) MANZI ed altri: Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite

(2665) BARRILE ed altri: Norme per gli operai agricoli sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite

(Esame del disegno di legge n. 2665, congiunzione con il disegno di legge n. 2615. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 17 settembre 1997 è iniziato l'esame del disegno di legge n. 2615, per il quale il relatore ha proposto di chiedere al Governo la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento del Senato.

Il senatore Michele DE LUCA, relatore, in considerazione della connessione delle materie oggetto dei due disegni di legge in titolo, propone che il seguito dell'esame abbia luogo in forma congiunta. Propone altresì di chiedere al Governo la relazione tecnica di cui all'articolo 76-bis del Regolamento del Senato anche per il disegno di legge n. 2665.

Il senatore MANZI sottolinea l'urgenza di una soluzione legislativa capace di garantire che il recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite abbia luogo con modalità rispondenti ad equità sociale.

La Commissione conviene con le proposte formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2287-NONIES**Art. 1.**

Sopprimere l'articolo.

1.1

MANFROI

Sopprimere l'articolo.

1.2

IL GOVERNO

Art. 2.

All'emendamento 2.1, al comma 1, dopo le parole: «Il personale dipendente» inserire le seguenti: «, di età superiore ai cinquanta anni o con almeno venticinque anni di servizio.».

2.1/3

MANFROI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «può essere assunto» con le seguenti: «è inquadrato».

2.1/1

BERTONI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «può essere assunto» con le seguenti: «è inquadrato».

2.1/2

MULAS, BONATESTA, MUNDI

All'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire le parole: «può essere assunto» con le seguenti: «è assunto».

2.1/4

GRUOSSO, PELELLA

All'emendamento 2.1, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.1/5

GRUOSSO, PELELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Personale della Finanziaria meridionale-FIME e della INSUD)

1. Il personale dipendente dalle società per azioni FIME, FIME LEASING, FIME FACTORING e FIMAT a cui non siano state applicate le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, può essere assunto, anche in deroga ai limiti di età, in amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo ed in altre amministrazioni richiedenti od in enti pubblici non economici nell'ambito dei posti risultanti vacanti a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei carichi di lavoro.

2. Ai fini dell'assunzione nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi del presente articolo, dei dipendenti delle società di cui al comma 1, l'equiparazione fra le professionalità possedute dai dipendenti stessi e le qualifiche e i profili professionali delle amministrazioni pubbliche è previamente stabilita, ai sensi del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Ai fini del trattamento economico da attribuire ai dipendenti assunti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

4. Le disposizioni dei precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano anche al personale dipendente dalla società per azioni INSUD riconosciuto in esubero, nel limite massimo di quindici unità.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in ragione d'anno nel limite massimo di lire 11 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.1

IL GOVERNO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

MANFROI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

MANFROI

Sopprimere l'articolo.

4.2

IL GOVERNO

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

MANFROI

Art. 6.

*Al comma 1, sostituire le parole: «all'anno 1997» con le seguenti:
«al 30 settembre 1997».*

6.1

MANFROI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2049**Titolo**

Nel titolo, sostituire le parole: «dei lavori atipici» con le seguenti: «delle attività lavorative coordinate e continuative non subordinate».

Tit.1

MANZI

Art. 1.

All'articolo 1, alinea, sostituire le parole: «in qualsiasi forma coordinata» con le seguenti: «comunque in forma temporalmente definita, non meramente occasionale e in rapporto di coordinamento».

1.3

SMURAGLIA, PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO

All'articolo 1, alinea, sostituire la parola: «produttiva» con le seguenti: «del committente».

1.4

SMURAGLIA, PILONI, GRUOSSO, BATTAFARANO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nè alla tipologia del lavoro subordinato nè a quello del lavoro autonomo,» con le seguenti: «alla tipologia del lavoro subordinato».

1.1

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

All'articolo 1, alinea, dopo la parola; «autonomo», inserire le seguenti: «e indipendentemente dall'ambito aziendale o extraaziendale in cui si svolge la prestazione stessa».

1.5

SMURAGLIA, DE LUCA Michele, PELELLA

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15» con le seguenti: «gli articoli 1, 8, 14 e 15».

1.2

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

All'articolo 1, lettera c), aggiungere, in fine, dopo la parola: «rapporto» le seguenti: «e con le modalità della prestazione lavorativa».

1.6

PELELLA, SMURAGLIA, BATTAFARANO

All'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La contrattazione collettiva può prevedere l'estensione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge, anche a rapporti di durata inferiore a quella minima prevista dall'articolo 2, che non abbiano carattere di mera occasionalità».

1.7

DE LUCA Michele, SMURAGLIA, PELELLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge, sono riconducibili ai contratti di cui all'articolo 1 quelle attività lavorative che presentino:

a) contenuti professionali medio alti, con esclusione quindi di tutte le attività lavorative riconducibili a qualifiche ad esiguo contenuto professionale;

b) condizioni di effettiva autonomia del lavoratore nello svolgimento dell'incarico ad esclusione della sottoposizione a direttive, anche tecniche, delle gerarchie aziendali;

c) inesistenza di vincoli d'orario giornaliero o settimanale;

d) disponibilità da parte del lavoratore di una propria organizzazione di mezzi e attrezzature impiegate in modo prevalente nell'espletamento dell'incarico.

2. Il contratto di cui all'articolo 1 non può avere per oggetto prestazioni che sono già svolte da lavoratori con contratto di lavoro subordinato presenti all'interno dell'azienda».

1.0.1

MANZI

Art. 2.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «articolo 1» aggiungere le seguenti: «, comma 1,».

2.14

GRUOSSO, PELELLA, PILONI

Al comma 1, dopo le parole: «in forma scritta», inserire le altre: «, a pena di nullità».

2.7

MANZI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la determinazione del corrispettivo come definito dalle parti, ovvero in conformità alle previsioni dei contratti collettivi eventualmente stipulati da organizzazioni rappresentative dei lavoratori di cui all'articolo 1».

2.2

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore» con le seguenti: «superiore in misura almeno del 20 per cento».

2.8

MANZI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i tempi di pagamento dei corrispettivi e la disciplina dei rimborsi spese;».

2.15

SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, PILONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le istruzioni dei committente;».

2.3

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.9

MANZI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari resi noti al committente e da questi accettati».

2.13

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «committente», inserire le seguenti: «e da lui accettata».

2.16 PELELLA, SMURAGLIA, BATTAFARANO, PILONI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di lavorare in coppia» con le seguenti: «di avvalersi di collaboratori».

2.4 MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

2.1 ZANOLETTI

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «sei» con l'altra: «tre».

2.17 BATTAFARANO, SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: «salvo che» a: «tempo inferiore».

2.10 MANZI

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «ontologicamente» con le seguenti: «per loro natura».

2.18 SMURAGLIA

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «congruo»; dopo la parola: «recesso» inserire le seguenti: «non inferiore a 30 giorni».

2.11 MANZI

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «nonchè l'indicazione dei motivi che possono giustificare la risoluzione del rapporto».

2.12 IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «nonchè l'indicazione dei motivi che possono giustificare la risoluzione del rapporto» con le seguenti: «salva l'ipotesi di ricorrenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto».

2.6

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.5

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Art. 3.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Il contratto cessa al momento della realizzazione del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto, salva diversa volontà espressa dalle parti nel contratto scritto».

3.8

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

3.4

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla cessazione del rapporto, qualora il committente intenda procedere alla stipulazione di un contratto di tipo analogo e per lo stesso tipo di prestazione, spetta al prestatore di cui all'articolo 1 il diritto di preferenza rispetto ad altri aspiranti qualora lo stesso non abbia subito fondate contestazioni circa la prestazione effettuata o non sia stata anticipata, per ragioni giustificate ed obiettive, la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla sua durata contrattualmente fissata».

3.9

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO

Sopprimere il comma 2.

3.3

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Al comma 2, sostituire le parole: «10 per cento dei compensi» con le seguenti: «20 per cento dei compensi lordi».

3.5

MANZI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.6

MANZI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «senza giustificate ragioni».

3.1

ZANOLETTI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.7

MANZI

Al comma 2, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «giustificate e obiettive».

3.2

ZANOLETTI

Art. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 è sottoposta a tassazione separata, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sue modificazioni».

4.1

MANZI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente:

“Le disposizioni del primo comma non si applicano ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, corrisposti a soggetti di età non superiore a 32 anni. Il presente comma si applica soltanto ai compensi corrisposti a soggetti che non siano titolari di rapporti di lavoro dipendente e a soggetti che non abbiano percepito nell'anno in corso o nel precedente redditi imponibili ai fini IRPEF superiori a lire 20 milioni. I percipienti i redditi di cui al presente comma sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione ai propri committenti, attestante il possesso dei requisiti richiesti”».

4.0.1

PASQUINI

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «legge 8 agosto 1995, n. 335.», inserire le seguenti: «Nella stessa gestione sono iscritti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di incaricato alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426».

5.1

IL RELATORE

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Art. 7.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a quelle previste dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1987, n. 54, per la qualifica impiegatizia» con le seguenti: «ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività».

7.1

ZANOLETTI

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «e 4» con le seguenti: «, 4, 6, 9, 10, 11 e 12».

8.7 GRUOSSO, SMURAGLIA, PILONI, BATTAFARANO

Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».

8.2 MANZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e in condizioni di autonomia».

8.1 MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con connotati eminentemente personali».

8.3 MANZI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine.

8.6 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la parola: «nonchè» con l'altra: «anche».

8.4 MANZI

Al comma 1, dopo le parole: «si svolgono» inserire le seguenti: «in condizioni analoghe a quelle sopra richiamate ed eventualmente anche».

8.8 SMURAGLIA, PELELLA, GRUOSSO, PILONI

Al comma 1, dopo le parole: «apparecchiature telematiche» aggiungere le seguenti: «anche nel caso siano stabilmente collegate in rete con apparecchiature informatiche e telematiche collocate presso aziende del committente, tali da configurare rapporti di telelavoro».

8.5 MANZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili, si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro».

8.9

DE LUCA Michele, SMURAGLIA, PELELLA, PILONI

Art. 9.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «corrisposti al lavoratore fino al momento dell'accertamento» con le seguenti: «previsti per l'intera durata della prestazione lavorativa».

9.1

MANZI

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

1. Qualora gli organismi di cui all'articolo 9 accertino che il rapporto costituito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge è in realtà un rapporto di lavoro subordinato, esso si converte in rapporto a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti e con la perdita, da parte del committente, di ogni beneficio, sgravio o agevolazione di cui egli si trovi a godere all'atto dell'accertamento, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 36, commi terzo e quarto, della legge 20 maggio 1970, n. 300».

10.1

ZANOLETTI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dagli organi competenti».

10.4

BATTAFARANO, SMURAGLIA, PELELLA

Al comma 1, sostituire le parole da: «si converte» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è dichiarato nullo».

10.2

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. È fatto divieto al committente di trasformare contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in essere presso unità produttive del medesimo, in contratti di cui all'articolo 1. È fatto divieto di stipulare contratti di cui all'articolo 1 al committente che abbia proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi».

10.3

MANZI

Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole da: «il rapporto» fino alla fine del comma, con le seguenti: «il rapporto godrà dei benefici, sgravi o incentivi eventualmente riservati alle nuove assunzioni. Per il pregresso, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 5 della legge 28 novembre 1996, n. 608, ed all'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196».

11.2

PELELLA, SMURAGLIA, GRUOSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui il committente intenda procedere secondo le modalità di cui al precedente comma 1, il lavoratore non potrà essere assunto, per lo svolgimento della stessa mansione di cui al contratto della presente legge, con contratto di formazione lavoro, apprendistato o qualsiasi altra forma di contratto di primo inserimento prevista dalla legislazione in essere al momento dell'assunzione di cui al comma 1».

11.1

MANZI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Nel caso in cui il committente intenda assumere nuovi dipendenti, con contratto di lavoro subordinato, dovrà darne preventiva comunicazione ai prestatori di lavoro con contratto di cui all'articolo 1 che possiedono caratteristiche professionali omogenee a quelle per le quali si intende procedere alle assunzioni, i quali potranno esercitare un diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili. In caso di più dichiarazioni di prestatori di lavoro che intendano avvalersi del diritto di prelazione, dovrà essere data precedenza a quelli che da maggior tempo, anche se con più contratti non successivi, svolgono attività lavorativa presso il committente».

11.0.1

MANZI

Art. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 2751-*bis* del codice civile, primo comma, dopo il numero 5-*bis*, aggiungere il seguente:

“5-*ter*) i compensi dovuti ai prestatori di attività lavorative con carattere di continuità, non riconducibili alla tipologia del rapporto di lavoro subordinato”».

12.0.1

SMURAGLIA, DE LUCA Michele, PELELLA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

110^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani e Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SEDE REFERENTE

(579) LAVAGNINI ed altri. Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CAMERINI, il quale osserva come nella relazione introduttiva i presentatori sottolineino che sono state individuate negli ultimi anni centinaia di nuove malattie metaboliche, purtroppo non codificate e riconosciute sul piano legislativo e che, malgrado le singole malattie siano rare, l'incidenza degli errori congeniti del metabolismo nella popolazione rappresenta il 15-20 per cento dei ricoveri, dato quest'ultimo che potrebbe però a suo parere sovrastimato.

Passando ad illustrare il merito dell'articolato, il relatore richiama l'attenzione su talune disposizioni che, a suo avviso, destano non poche perplessità e pertanto necessitano di un'attenta riflessione. L'articolo 1 (prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie) prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmatiche ed altre iniziative dirette a fronteggiare le malattie metaboliche ereditarie, da considerarsi malattie di alto interesse sociale: ad avviso del relatore la norma sembra proporre un programma estremamente ambizioso di difficile realizzazione.

Con riferimento all'articolo 2 (interventi preventivi), lascia perplesso la previsione che le Regioni indichino alle unità sanitarie locali, sentito l'Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei ai fini della prevenzione. L'articolo 3 (obblighi delle Regioni) stabilisce che le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tramite le unità sanitarie locali, provvedano a fornire gratuitamente, anche eventualmente su indicazione della struttura universitaria, il materiale medico, tecnico, farmaceutico e dietetico ritenuto indispensabile e insostituibile, ivi compresa la terapia nutrizionale e – peraltro – a prescindere dalla loro classificazione nel prontuario farmaceutico. Nel successivo comma 2, il disegno di legge prevede che le Regioni istituiscano a livello ospedaliero o universitario, strutture specializzate per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei malati, nonché per la ricerca delle malattie metaboliche ereditarie; per tali finalità le Regioni possono costituire un consorzio, mentre per l'identificazione delle suddette strutture è prevista una sorta di procedura concordata fra l'assessorato alla sanità regionale e le associazioni delle famiglie. Nei successivi commi sono assicurate le dotazioni di personale, il supporto assistenziale di servizi ospedalieri, nonché infine, per il trapianto di organi, il servizio di trasporto immediato, anche aereo, senza alcun onere per il paziente e la sua famiglia, indipendentemente dai livelli di reddito. L'articolo 4 poi prevede il rilascio di una tessera personale e l'articolo 5 fa riferimento al regime di ospedalizzazione domiciliare per la somministrazione delle cure. Dà conto quindi sinteticamente dei successivi articoli 6 (educazione sanitaria), 7 (servizio militare e servizi sostitutivi), 8 (associazioni di volontariato) e 9 (copertura finanziaria).

In conclusione, il relatore osserva che le perplessità, che emergono dalle disposizioni citate sono motivate soprattutto con riferimento alla normativa sulla spesa sanitaria e sulla classificazione e distribuzione dei farmaci. Peraltro costituisce un ulteriore motivo di riflessione il fatto che con la presente iniziativa legislativa si prefigura una corsia preferenziale per determinate patologie, seppur degne di particolare considerazione, ciò che può risultare discutibile dal punto di vista di una ragionevole sistemazione della legislazione sanitaria.

La Commissione conviene quindi di rinviare il prosieguo dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

(2723) Deputati GALLETTI ed altri. Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Illustra il provvedimento in titolo la senatrice BERNASCONI la quale ricorda che con la legge n. 146 del 1994 (legge comunitaria per il 1993) è stata recepita la direttiva 92/73/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992, che fissa disposizioni particolare per la produzione ed il commercio dei medicinali omeopatici. Alla delega contenuta nella suddetta legge n. 146 del 1994 è stata data applicazione mediante il decreto legislativo n. 185 del 1995 che sottopone i medicinali omeopatici alla stessa procedura di nuova autorizzazione prevista per i medicinali tradizionali. In tal modo è stata resa particolarmente onerosa l'autorizzazione per la stragrande maggioranza dei medicinali omeopatici già presenti sul

mercato. La legge n. 146 del 1994 prevedeva invece l'autorizzazione automatica per i prodotti omeopatici immessi sul mercato alla data del 31 dicembre 1992, che in assenza della suddetta autorizzazione sarebbero scomparsi dal mercato pregiudicando i diritti di coloro che avevano scelto tale forma di terapia. Dalla necessità di colmare le lacune e superare le difficoltà applicative del decreto legislativo n. 185 del 1995, sono scaturiti taluni provvedimenti di carattere d'urgenza recanti proroghe dei termini per i farmaci omeopatici presenti sul mercato. Tale regime di sanatoria è contenuto nel disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati in esame (articolo 2) che consta altresì di una prima parte diretta a consentire la procedura semplificata per la commercializzazione dei medicinali omeopatici (articolo 1).

La relatrice osserva che il provvedimento costituisce comunque una misura di carattere temporaneo destinata a sostenere il mercato dei prodotti omeopatici, ma non può soddisfare l'esigenza di una normativa di carattere generale in materia. A tale proposito ella osserva che occorrerà definire precisi criteri per la classificazione dei medicinali omeopatici diversi da quelli previsti per i farmaci dato che per i primi mancano degli strumenti di validazione scientifica di carattere sperimentale: indipendentemente dalla loro specificità occorrerà comunque evitare che l'immissione in commercio sia priva di regole certe. La relatrice ricorda infine che nel corso del dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati è stata prospettata la possibilità di dispensare gratuitamente i medicinali omeopatici, ma, a suo avviso, l'obiettivo prioritario è di delineare una normativa chiara sulla produzione e la commercializzazione dei prodotti in questione.

Si apre quindi la discussione di carattere generale.

Il senatore TOMASSINI osserva che il provvedimento in esame è necessitato dalle lacune del decreto legislativo n. 185 del 1995 e in tal modo tende a recepire le esigenze, di carattere contingente, delle aziende che operano nel settore. Quindi la problematica specifica dovrà essere regolamentata nell'ambito di un provvedimento più ampio di riordino del settore farmaceutico con riguardo anche ai sistemi produttivi dei medicinali omeopatici. A suo avviso, l'esigenza di corrispondere ad un problema di carattere urgente non deve porre in secondo piano la necessità che anche i medicinali omeopatici siano sottoposti al rispetto di rigorosi criteri farmacologici.

Dopo un breve intervento del senatore DE ANNA, diretto a richiamare l'attenzione sulla problematica della determinazione del prezzo per i medicinali omeopatici, il presidente CARELLA comunica che il disegno di legge n. 2163, vertente nella stessa materia del disegno di legge in esame, è stato assegnato in sede deliberante e pertanto in una prossima seduta la Commissione potrà esaminarlo previa congiunzione con il disegno di legge n. 2723 approvato dalla Camera dei deputati.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

(123) *MANIERI ed altri. Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(252) *DI ORIO ed altri. Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

(1145) *MAZZUCA POGGIOLINI. Disciplina della professione di odontoiatra*

(2246) *BETTAMIO ed altri. Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri*

(2653) *Disciplina della professione di odontoiatra*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore Roberto NAPOLI ricorda che il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è stato istituito, in ottemperanza alla direttiva 78/687/CEE del Consiglio, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, con decorrenza dall'anno accademico 1980-81. Successivamente, la legge 24 luglio 1985, n. 409, ha istituito la professione sanitaria di odontoiatra e il relativo albo professionale, prevedendo altresì in attuazione della citata direttiva comunitaria, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee. L'articolo 4 di tale legge prevedeva l'istituzione, presso l'Ordine dei medici chirurghi, di un separato albo professionale per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato; l'articolo 6 prevedeva poi la costituzione di una specifica Commissione con poteri disciplinari d'intervento nelle controversie, designata da rappresentanti della professione. L'attuazione della legge n. 409 ha portato ad una serie di contenziosi sfociati nella dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale degli articoli 4 (costituzione dell'albo degli odontoiatri presso ogni ordine dei medici chirurghi), 5 (possibilità per i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in odontoiatria di iscrizione all'ordine con apposita annotazione speciale) e 20 (che prevedeva che, nella prima applicazione della legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 potessero optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della legge).

Ad avviso del relatore, la creazione di un ordine professionale autonomo degli odontoiatri di cui il legislatore non ha ravvisato all'epoca la necessità, rappresenta oggi un'esigenza irrinunciabile ai fini di un corretto autogoverno della professione odontoiatrica: va evidenziato infatti che all'albo dei medici chirurghi vi sono circa 300.000 iscritti, mentre l'albo degli odontoiatri ne annovera 22.000 circa e non registra peraltro tutti gli esercenti la professione dal momento che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale – che ha eccepito la legittimità del termine di 5 anni per esercitare l'opzione di cui all'articolo 20 della leg-

ge n. 409 – i medici chirurghi specialisti in odontostomatologia e i laureati in medicina e chirurgia immatricolati entro l'anno 1984-85, possono mantenere l'iscrizione al proprio albo professionale, con l'apposita annotazione speciale. Da tali vicende deriva l'evidente difficoltà di gestire contestualmente le due professioni, contemperando i rispettivi interessi, data l'assenza di uno specifico ordine professionale degli odontoiatri. D'altra parte va fatto presente che in altri Stati europei (Francia, Inghilterra, Belgio, Lussemburgo, Grecia ed Irlanda) sono da tempo operativi organismi autonomi per la professione odontoiatrica e pertanto appare necessario che anche il nostro paese si ponga in linea con le esperienze degli altri Stati della Comunità europea, onde facilitare gli scambi ed i rapporti tra esercenti della professione. Peraltro, a favore della costituzione di due distinti ordini si sono espressi sia la Federazione dei medici chirurghi ed odontoiatri sia le associazioni di categoria degli odontoiatri.

La rilevanza della problematica che riguarda gli esercenti la professione odontoiatrica in possesso della laurea in odontostomatologia ed i medici chirurghi che esercitano l'attività professionale di odontoiatri ha dato impulso a diverse iniziative legislative presso i due rami del Parlamento. Passando in rassegna in particolare l'articolato approvato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 2653), il relatore segnala la disposizione che prevede che i laureati in medicina immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85, possano effettuare l'iscrizione all'albo degli odontoiatri previo superamento di una prova attitudinale (articolo 4) in sintonia a quanto previsto dall'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE. Il mancato superamento della prova attitudinale comporta la cancellazione dall'albo degli odontoiatri di coloro che vi erano iscritti ai sensi della legge n. 471 del 1988, che ora viene abrogata dal comma 5 dell'articolo 26 del disegno di legge in esame.

Il relatore osserva altresì che è necessario approfondire la disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2653, concernente la possibilità della contemporanea iscrizione ai due albi, in considerazione degli effetti che si determinano a carico dei laureati iscritti prima del 1980 – che continuano a rimanere nei due ordini professionali – mentre gli iscritti dal 1980 al 1985 vengono cancellati *ope legis*. Occorre pertanto risolvere la complessa problematica sottesa a tale materia in modo tale da venire incontro da una parte alle legittime aspettative degli operatori del settore e rispettare nel contempo la normativa nazionale e comunitaria.

Il relatore propone infine che la discussione dei disegni di legge in titolo prosegua congiuntamente.

La Commissione conviene con la proposta del relatore di congiungere, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, la discussione dei disegni di legge nn. 123, 252, 1145, 2246 e 2653.

Dopo che la senatrice Carla CASTELLANI ha fatto presente che in materia è in corso di presentazione un disegno di legge

di iniziativa del senatore MONTELEONE, il PRESIDENTE apre la discussione di carattere generale.

Il senatore VALLETTA concorda con le osservazioni del relatore e rileva che il disegno di legge in esame, oltre a non risolvere situazioni di obbiettiva disparità di trattamento, non sembra neanche rispondere alle indicazioni della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda la permanenza di ipotesi di doppia iscrizione. Egli ritiene pertanto opportuna un'attenta riflessione sull'intera materia, anche ricorrendo ad un articolato programma di audizioni delle categorie interessate dal provvedimento.

Concorda con tale proposta il senatore TOMASSINI il quale osserva che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, pur ispirato all'intento senz'altro condivisibile di porre fine alle dilazioni ed alle deroghe che hanno finora impedito il pieno adeguamento alla normativa comunitaria, presenta tuttavia elementi che suscitano forti perplessità, in particolare per quanto riguarda il carattere addirittura vessatorio di disposizioni come quella di cui al comma 2 dell'articolo 4, che prevede l'espletamento di un'apposita prova attitudinale per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri di laureati in medicina - quelli immatricolati tra il 1980 ed il 1984 - già in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e che hanno svolto un idoneo tirocinio professionale ovvero sono in possesso di una specializzazione.

Il senatore DE ANNA ritiene che la norma sull'iscrizione all'albo degli odontoiatri, così come formulata, potrebbe nuocere gravemente gli interessi di giovani medici che nell'esercizio dell'attività odontoiatrica possono trovare un'indispensabile integrazione del loro reddito.

Dopo interventi della senatrice Carla CASTELLANI e del senatore MANARA i quali condividono l'esigenza di un confronto con le categorie professionali, il senatore DI ORIO fa presente come già nella scorsa legislatura la problematica di quella riforma della professione odontoiatrica sia stata lungamente discussa dalla Commissione sanità del Senato; in quell'occasione apparve evidente come la questione si riduca al semplice quesito - se si debba o no mantenere la possibilità di un regime di doppia discrezione - la cui risposta sarebbe oltretutto obbligata, in considerazione della necessità di rispettare le normative comunitarie.

Ciò che ha complicato la materia sono stati il ritardo e la parzialità con cui si è proceduto all'adeguamento alla normativa comunitaria stessa, ciò che ha creato un intreccio di posizioni giuridiche differenziate e di aspettative. La consapevolezza dell'esistenza di numerosi interessi degni di considerazione, come quelli ricordati dal senatore De Anna, non può far venire meno la necessità di porre termine a questa situazione di incertezza giuridica e di realizzare in tempi ragionevoli un definitivo adeguamento alla normativa comunitaria. Egli conclude quindi concordando con la proposta di una serie di audizioni.

Concorda altresì il senatore BRUNI, il quale osserva che la tutela delle legittime aspettative dei laureati in medicina e chirurgia risponde anche alla opportunità di non rinunciare al prezioso contributo scientifico dei medici in odontoiatria.

Intervenendo in sede di replica, il senatore Roberto NAPOLI concorda con le osservazioni svolte dagli oratori intervenuti circa la necessità di un confronto con gli organi istituzionali e le associazioni di categoria rappresentativi delle professioni interessate e propone la costituzione di un comitato ristretto incaricato di elaborare un testo unificato.

Concorda il sottosegretario BETTONI BRANDANI che, nell'esprimere apprezzamento per l'impostazione problematica della relazione, sottolinea peraltro la necessità di una rapida conclusione dell'esame, soprattutto per non incorrere in una sanzione da parte degli organi giurisdizionali comunitari.

La Commissione approva quindi la costituzione di un comitato ristretto incaricato di formulare un testo unificato, coordinato dal senatore Roberto Napoli.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, n. 44, della legge 15 marzo 1997 n. 59: favorevole)

(R139 b00, C12^a, 0004^e)

Riferisce alla Commissione il senatore LAVAGNINI.

Il comma 8 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, stabilisce, come noto, che in sede di prima attuazione della legge stessa, siano emanati appositi regolamenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge sulla Presidenza del Consiglio (legge 23 agosto 1988, n. 400), per disciplinare e razionalizzare una serie di procedimenti.

Fra questi, come dal n. 44 dell'allegato 1 alla predetta legge, vi sono le procedure per la produzione e la commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari, attualmente regolate da una pluralità di distinte fonti, vale a dire la legge 30 aprile 1962, n. 283 (che regolamenta l'autorizzazione ministeriale per la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari e la produzione e il commercio di surrogati o succedanei), l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (relativo all'autorizzazione alla produzione, al commercio e al deposito all'ingrosso di additi-

vi chimici per uso alimentare), il decreto del Ministro della sanità 31 marzo 1965, più volte modificato, il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 (recante norme sulla vigilanza igienica sugli alimenti, bevande, sostanze di uso agrario, prodotti agrari e repressione di frodi), l'articolo 57, commi 4 e 5, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (che disciplina l'autorizzazione alla produzione, al commercio e alla detenzione di coloranti per alimenti), nonché il relativo decreto di attuazione 25 giugno 1993, n. 459, emanato dal Ministro della sanità.

Tale pluralità di fonti normative ha dato luogo ad un sistema complesso, nel quale le autorizzazioni alla produzione e alla commercializzazione di additivi o coloranti, attività che pure sono di solito connesse, devono essere rilasciate da due distinte autorità, cioè dal Ministero della sanità ovvero dalle Regioni e dalle Province autonome.

Lo schema di regolamento in esame, conformandosi del resto anche ad un'esigenza di armonizzazione con le norme comunitarie, attribuisce l'intera procedura autorizzativa alle Regioni, mantenendo al Ministero della sanità la sola competenza a stabilire le norme generali, in particolare attraverso l'emanazione di un decreto, previsto dall'articolo 5 dello schema di regolamento, diretto a stabilire i requisiti che dovranno essere accertati mediante il sopralluogo sugli edifici e gli impianti del richiedente che l'autorità competente deve effettuare a norma dell'articolo 2.

Lo schema di regolamento tende altresì a perseguire la certezza dei tempi del procedimento; infatti, ove il suddetto sopralluogo dia esito favorevole, l'articolo 3 stabilisce che il procedimento debba concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, le cui modalità sono indicate dall'articolo 1.

Nel caso invece che il sopralluogo dia esito sfavorevole, il comma 2 dell'articolo 2 dispone che l'autorità competente comunichi al richiedente le carenze riscontrate e gli dia un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni, per eliminarle; se il successivo sopralluogo non dà esito favorevole l'istanza di autorizzazione è respinta.

L'articolo 4 precisa che il regolamento si applica anche agli aromi di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.

L'articolo 6 prevede l'abrogazione esplicita della normativa precedente, mentre l'articolo 7 stabilisce un termine di dodici mesi entro il quale i titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente devono presentare istanza per il rilascio della nuova autorizzazione.

Il relatore propone, conclusivamente, alla Commissione di esprimere parere favorevole.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di formulare un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37^a, 0008^o)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso. Avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e che svolgerà le sue comunicazioni al termine dell'audizione.

AUDIZIONE DELL'ASSESSORE ALL'AMBIENTE DELLA REGIONE PIEMONTE, DOTTOR UGO CAVALLERA, E DEI RAPPRESENTANTI DELL'ANCI DELLA FEDERAMBIENTE
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia gli intervenuti, invitandoli a svolgere una breve relazione introduttiva sulle problematiche connesse alla gestione dello smaltimento dei rifiuti, anche in relazione all'azione degli enti locali.

L'assessore all'ambiente della regione Piemonte, dottor Ugo CAVALLERA, facendo riferimento alle delibere ed agli atti definiti dalla conferenza dei presidenti delle regioni, si sofferma diffusamente sul recente decreto legislativo n. 22 del 1997, sottolineando che esso tende a migliorare l'attuale sistema di smaltimento dei rifiuti, senza destabilizzare la situazione complessiva prodottasi negli ultimi decenni.

Premesso che non tutte le regioni si trovano al medesimo stadio di attuazione del predetto decreto, ricorda che il 30 luglio scorso la regione Piemonte ha aggiornato secondo la nuova normativa il piano di smaltimento in precedenza predisposto; è certamente auspicabile che tutte le

regioni si dotino al più presto – seguendo del resto una volontà espressa in materia dai responsabili degli assessorati all'ambiente – dei necessari piani integrati, pur considerando naturalmente i differenti punti di partenza delle realtà locali.

Ritiene che la normativa in materia dovrebbe coinvolgere decisamente gli operatori territoriali prevedendo un sistema sanzionatorio di natura progressiva; del resto, le esperienze degli amministratori regionali fanno intravedere la possibilità di attivare un piano integrato di gestione dei rifiuti solo coinvolgendo ai vari livelli gli enti locali, i quali debbono essere posti nella condizione di collaborare alla soluzione definitiva delle problematiche esistenti.

Fa notare che esiste un crescente impegno delle regioni per l'aumento dei controlli ambientali e ricorda che su questo specifico aspetto è in corso la definizione di una nuova normativa, con la distinzione fra la prevenzione in materia sanitaria e quella in materia ambientale, con riferimento all'istituzione delle agenzie regionali ARPA.

Conclude assicurando la Commissione dell'impegno della regione Piemonte e della conferenza delle regioni per una sollecita definizione delle problematiche prima esposte; a tale proposito, farà pervenire una specifica nota informativa.

Vengono quindi poste domande e formulate osservazioni dal PRESIDENTE e dai senatori Giovanni LUBRANO DI RICCO e Franco ASCIUTTI.

Ad essi replica diffusamente il dottor Ugo CAVALLERA.

In rappresentanza dell'ANCI, svolge un breve intervento la dottoressa Silvia SCOZZESE, che preannuncia l'invio alla Commissione di una nota sulle materie oggetto dell'audizione, e successivamente l'assessore all'ambiente del comune di Roma, dottoressa Loredana DE PETRIS, la quale sottolinea che nei comuni limitrofi alla capitale la situazione dello smaltimento si presenta realmente a rischio: ricorda, a tale proposito, l'ennesimo incidente verificatosi nella scorsa estate nell'impianto di Colle Felice.

Ritiene che il recente decreto legislativo n. 22 contribuirà ad arginare le attività illecite nel settore, anche se devono essere finalmente resi effettivi i controlli sugli impianti e sui mezzi atti al conferimento dei rifiuti.

Osserva che il territorio comunale di Roma ha avuto negli anni passati notevoli difficoltà per un corretto smaltimento, anche se deve ricordare che, prima dell'emanazione del decreto n. 22, il comune e la regione Lazio avevano predisposto un piano integrato basato non sulla discarica ma sullo smaltimento differenziato.

Concludendo afferma che nei prossimi mesi aumenterà a Roma il numero delle circoscrizioni dove sarà possibile posizionare i raccoglitori differenziati e che, per una più spiccata collaborazione delle giovani generazioni, sarà ben presto avviata una campagna di sensibilizzazione nelle scuole.

Pongono domande ed esprimono osservazioni sui temi trattati il PRESIDENTE ed i senatori Giovanni POLIDORO e Giuseppe SPECCHIA, il quale, dopo aver chiesto ai rappresentanti degli enti territoriali di far pervenire una mappa aggiornata della situazione attuale dello smaltimento dei rifiuti, osserva che è necessaria una crescita della «cultura» in materia ambientale delle popolazioni e degli amministratori locali.

La dottoressa Loredana DE PETRIS risponde dettagliatamente alle domande formulate.

Il presidente della Federambiente, architetto Giuseppe SVERZEL-LATI, premesso che invierà alla Commissione una nota sull'attività svolta da Federambiente negli anni scorsi, esprime alcune osservazioni sulla definizione giuridica delle imprese per lo smaltimento dei rifiuti e ricorda che ben l'85 per cento del materiale viene smaltito nelle discariche, percentuale sicuramente molto alta in rapporto alle esperienze visute nei più avanzati paesi europei.

Successivamente fornisce alcuni dati sulla manipolazione dei rifiuti e sul profitto lucrato da alcuni operatori territoriali, affermando che il riciclaggio del materiale presenta aspetti tecnicamente e commercialmente non di facile soluzione.

Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani, ritiene urgente definire un più rigoroso sistema di autorizzazione alle imprese di smaltimento nonché a quelle di trasporto dei rifiuti, osservando che è rischiosa l'applicazione generalizzata del sistema del massimo ribasso nell'aggiudicazione delle gare d'appalto, perchè in tal modo si favorisce l'ingresso nel settore di imprese che perseguono fini illeciti.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi, reputa necessaria la cooperazione fra gli enti locali e gli operatori per utilizzare al massimo gli impianti esistenti, nonché la predisposizione di efficienti servizi di assistenza che presentino costi certi e definiti.

Conclude auspicando un considerevole aumento dei controlli sull'intero settore ed anche un aumento delle risorse a disposizione dell'Agenzia di protezione ambientale, sia in sede nazionale che regionale.

Su alcuni punti della relazione svolta rivolgono domande i senatori Giovanni POLIDORO, Giovanni LUBRANO DI RICCO ed Adriano COLLA, nonché il PRESIDENTE, cui risponde diffusamente l'architetto Giuseppe SVERZELLATI, il quale in conclusione assicura l'invio alla Commissione della documentazione relativa alle cosiddette «navi dei veleni».

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia gli intervenuti per il contributo di informazione, anche sotto il profilo tecnico e scientifico, offerto ai lavori della Commissione, ribadendo l'invito a far pervenire quelle integrazioni che riterranno opportune per una migliore comprensione dei temi esposti.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**(A008 000, B37^a, 0002^o)*

Il Presidente Massimo SCALIA comunica che l'Ufficio di Presidenza ha individuato alcune materie in vista della costituzione dei gruppi di lavoro previsti dalla legge istitutiva n. 97 del 1997 e dal regolamento interno della Commissione: invita i commissari a proporre eventualmente altre.

Avverte che saranno predisposte anche relazioni territoriali relative alle missioni effettuate e che nelle prossime settimane una delegazione della Commissione si recherà in alcuni comuni del Lazio per proseguire i sopralluoghi iniziati nello scorso mese di luglio: a tale proposito, invita i responsabili dei gruppi a far conoscere i nominativi dei commissari componenti la delegazione.

Avverte infine che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 25 settembre 1997, alle ore 11,30, per ascoltare il dottor Alberto Cisterna, sostituto procuratore distrettuale di Reggio Calabria.

La seduta termina alle ore 19,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 9,55.

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione

La Commissione prosegue l'esame del primo comma dell'articolo 56 che era stato in precedenza accantonato.

Intervengono il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, Marcello PERA (gruppo forza Italia), Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), i deputati Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), il senatore Adriano OSSICINI (gruppo misto), i deputati Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia), Rolando FONTAN (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania), Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista) e il senatore Francesco TABLADINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente).

La Commissione approva il nuovo testo del primo comma dell'articolo 56 proposto dal relatore che risulta del seguente tenore:

Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza.

La Commissione passa quindi all'esame del nuovo testo dell'articolo 64 proposto dal relatore che risulta del seguente tenore:

Comuni, Province e Regioni stabiliscono e applicano, sulla base della legge approvata dalle due Camere, i tributi e le entrate proprie e ne dispongono; utilizzano le somme ad essi devolute da altri soggetti senza vincolo di destinazione; rispondono integralmente con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

Ai Comuni, alle Province e alle Regioni è attribuita e ripartita una quota pari a due terzi delle entrate tributarie erariali riferibili al territorio di ciascuna Regione, escludendo le risorse da riservare alle esigenze indivisibili della comunità nazionale, secondo le disposizioni del successivo comma.

Con legge approvata dalle due Camere si provvede alla istituzione nel bilancio dello Stato del Fondo nazionale al quale confluisce una quota di tutte le entrate tributarie erariali in misura corrispondente alle spese iscritte nel bilancio dello Stato per il servizio del debito pubblico. Con la medesima procedura è istituito il Fondo nazionale per la perequazione e la solidarietà, in misura corrispondente alle spese iscritte nel bilancio dello Stato distinguendo quelle per interventi nelle aree meno sviluppate e quelle per il riequilibrio dei servizi quando le entrate riscosse nel territorio sono insufficienti per assicurare i livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere comunque garantiti in tutto il territorio nazionale. Possono essere altresì istituiti, per un solo anno, fondi nazionali straordinari destinati a far fronte a calamità naturali o ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese. I criteri per la costituzione e la distribuzione del Fondo nazionale per la perequazione e la solidarietà sono definiti secondo parametri uniformi e oggettivamente determinabili, per un periodo almeno quadriennale, con legge approvata dalle due Camere.

I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Aggiungere la seguente disposizione transitoria.

Ai fini della costituzione del Fondo nazionale per il servizio del debito pubblico, previsto dall'articolo 64, sono computate per ciascun anno anche le somme iscritte nel bilancio dello Stato per il ripiano del disavanzo delle gestioni previdenziali fino al loro risanamento secondo modalità e termini stabiliti con legge approvata dalle due Camere.

Intervengono il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), i deputati Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia), Michele SALVATI (gruppo sinistra

democratica-l'Ulivo), i senatori Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano), i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), Marcello PERA (gruppo forza Italia) e il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo).

La Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame del nuovo testo dell'articolo 64 proposto dal relatore al termine dell'esame degli articoli relativi al titolo IV (Il Parlamento).

La Commissione passa quindi all'esame del nuovo testo dell'articolo 66 predisposto dal relatore, che risulta del seguente tenore:

«Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazioni di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante referendum, si può disporre la fusione di Regioni esistenti con popolazione non inferiore a due milioni di abitanti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale, e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono creare nuove Regioni con popolazione non inferiore ad un milione di abitanti.

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si può disporre la modifica dei confini e della denominazione delle Regioni esistenti, e consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed assegnati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessate, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere».

Intervengono i senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Mario RIGO (gruppo misto), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*,

il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), i senatori Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano) e Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione respinge quindi l'emendamento Rotelli e Frau S.66.63.

La Commissione concorda sull'opportunità di modificare il nuovo testo dell'articolo 66 del relatore al fine di prevedere che i comuni possano essere separati da una regione ed aggregati ad un'altra sulla base di una legge approvata dalle due Camere anzichè di una legge costituzionale.

Intervengono quindi il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), i senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *Presidente*, i senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Antonio Enrico MORANDO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari democratici-l'Ulivo), il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) e il deputato Rolando FONTAN (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania).

Il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore sulla forma di Stato*, propone di modificare il nuovo testo dell'articolo 66 da lui presentato sopprimendo al primo comma le parole «con popolazione non inferiore a due milioni di abitanti» e sostituendo al quarto comma le parole «sentite le» con le seguenti «con l'approvazione della maggioranza delle rispettive».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La Commissione respinge la proposta volta a modificare il nuovo testo dell'articolo 66 al fine di prevedere che il procedimento per il distacco di un comune da una regione e la sua aggregazione ad un'altra comprende un referendum relativo all'intera popolazione delle regioni interessate.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), propone di sostituire i commi secondo e terzo del nuovo testo dell'articolo 66 presentato dal relatore con i seguenti:

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della regione interessata espressa mediante referendum, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti.

Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

La Commissione approva la proposta del deputato Boato.

Intervengono i senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Massimo D'ALEMA, *Presidente*.

La Commissione approva infine il nuovo testo dell'articolo 66 presentato dal relatore come modificato dalle votazione svolte.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(A033 004, B60^a, 0038^o)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
(A008 000, B60^a, 0018^o)

Il presidente Francesco STORACE informa che il Presidente della Camera gli ha comunicato di avere chiamato a far parte della Commissione, con decorrenza dal 18 settembre scorso, il deputato Paolo Ricciotti, in sostituzione del collega Diego Masi.

Poichè il collega Ricciotti è l'unico rappresentante del gruppo parlamentare di Rinnovamento Italiano nella sede plenaria, si intende che egli entra a far parte anche della Sottocommissione permanente per l'Accesso, in rappresentanza di quel gruppo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B60^a, 0018^o)

Il presidente Francesco STORACE ricorda che per la prima volta dalla sua costituzione nella presente legislatura la Commissione si convoca in sede plenaria per ascoltare comunicazioni del presidente. Ritiene difatti doveroso dar pubblico conto della corrispondenza intercorsa tra

lui ed i Presidenti delle Camere, in riferimento alla lettera «del mistero», rivelata dal presidente della RAI alla Commissione nel corso dell'ultima audizione, ed in riferimento al tema connesso dei poteri della Commissione stessa e del suo presidente.

Fa quindi presente di aver ricevuto dal presidente dei senatori del gruppo di Alleanza nazionale una lettera, con la quale i Presidenti del Senato e della Camera rispondono ad una richiesta formulata assieme al presidente dell'omologo gruppo della Camera. La lettera è del seguente tenore:

«Onorevoli Colleghi,

rispondiamo alla Loro lettera del 15 settembre nella quale si chiede che venga valutata dai Presidenti delle Camere l'opportunità di "mettere a disposizione del Parlamento", e cioè di rendere pubblica, una lettera che il professor Siciliano, Presidente della RAI, inviò a suo tempo in merito a tale materia.

La questione deve essere ormai considerata chiusa, giacchè il Presidente della RAI ne ha dato personalmente diffusione nella seduta della Commissione di vigilanza di ieri, mercoledì 17 settembre, dopo che da parte dei Presidenti delle due Camere non era stata manifestata contrarietà al proposito di renderla direttamente pubblica.

In ogni caso i Presidenti delle Camere sono già formalmente intervenuti due volte, in questa legislatura, in ordine agli argomenti dei reciproci rapporti e competenze tra il Parlamento e la RAI nonchè tra i rispettivi organi.

In entrambe le occasioni, hanno risposto a quesiti espressamente posti dal Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza; ciò è avvenuto, precisamente, con due lettere, la prima in data 21 novembre 1996 e, la seconda, in data 4 marzo 1997, inviate dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

Alla lettera del professor Siciliano non è stata, invece, data risposta.

I Presidenti delle Camere ritennero, infatti, di dover esprimere il loro parere sugli specifici poteri della Commissione di vigilanza e del suo Presidente soltanto alla Commissione stessa, vale a dire all'interlocutore istituzionale.

I Presidenti delle Camere, inoltre, comunicarono all'onorevole Storace, con la citata lettera del 4 marzo 1997, che non avrebbero dato seguito alla sua richiesta, formulata in data 30 gennaio 1997, tendente ad ottenere copia della lettera medesima, trattandosi di corrispondenza dei Presidenti.

Le questioni relative a questa materia sono state, quindi, ampiamente definite e gli interventi dei Presidenti delle Camere hanno individuato, in senso anche estensivo, i poteri e le competenze della Commissione di vigilanza e del suo Presidente.

Ciò conferma che è stata cura dei Presidenti delle Camere tutelare, in particolare, l'esigenza – dalle SS.VV. specificatamente sottolineata – di consentire al Parlamento ed ai suoi organi il pieno esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge.

Con i migliori saluti».

Dopo aver ricordato che la lettera del presidente della RAI cui ci si riferisce è quella letta nella seduta della Commissione del 17 settembre scorso, rende note ulteriori lettere, relative al tema dei poteri della Commissione, intercorse in più tempi tra lui ed i Presidenti delle Camere. La prima, del 18 ottobre 1996, è del seguente tenore:

«Onorevole Presidente,

Le invio in allegato il testo stenografico della seduta tenuta dalla Commissione in data 8 ottobre ultimo scorso e avente all'ordine del giorno la discussione sui poteri e sulle competenze della Commissione.

Come potrà rilevare dalla lettura di tali atti il dibattito sviluppatosi in Commissione ha fatto emergere posizioni e valutazioni diverse da parte delle forze politiche circa i poteri e le competenze della Commissione e, da parte di alcuni, anche di quelle che sono le prerogative del Presidente.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione ritiene che tali tematiche, che sono assai rilevanti per la funzionalità della Commissione, debbano essere portate all'attenzione delle Presidenze della Camera e del Senato per conoscere le loro interpretazioni e le valutazioni circa le attuali normative, anche in relazione a possibili ulteriori sviluppi che potrebbero portare a notevoli mutamenti della prassi e – in ipotesi – anche dei Regolamenti.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione ha altresì preso in considerazione l'eventualità che di tali tematiche sia data notizia, con un invio formale degli atti, anche ad altre figure istituzionali quali l'IRI, la RAI ed il Garante per la radiodiffusione e l'editoria al fine di conoscere le valutazioni di tutti quegli organi che, a diverso titolo, si occupano del sistema radiotelevisivo.

Anche a tale riguardo mi sarebbe di grande utilità conoscere le Sue valutazioni.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti».

La risposta del Presidente della Camera era nei seguenti termini:

rispondo, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Sua lettera dello scorso 18 ottobre, con la quale, nel trasmettermi il resoconto stenografico della discussione svoltasi presso la Commissione da Lei presieduta nella seduta dell'8 ottobre 1996, Ella richiedeva le interpretazioni e valutazioni dei Presidenti della Camera e del Senato circa le competenze che la vigente normativa attribuisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

L'iniziativa è senza dubbio utile e contribuisce alla definizione di regole certe per un'attività di particolare rilevanza nell'ambito dell'Istituzione parlamentare.

Possibili ulteriori evoluzioni della prassi seguita dalla Commissione e dei suoi regolamenti dovranno fondarsi su un'attenta ricognizione del-

la legislazione intervenuta a disciplinare la materia e su un'approfondita riflessione interpretativa volta a ricostruire in modo sistematico il ruolo della Commissione. Ciò potrà avvenire sulla base di un'organica definizione della funzione di indirizzo e vigilanza sulla società concessionaria da parte dell'organo parlamentare come garanzia degli interessi e valori della comunità nazionale che il servizio pubblico deve tutelare.

Mi riservo, pertanto, di integrare la presente risposta con riferimento a specifici oggetti che qualora ne ravvisi la necessità. Ella avrà cura di sottoporre alle Presidenze della Camera e del Senato, limitandomi qui ad esprimere, anche sulla base del dibattito svoltosi, l'avviso su quanto rientri senz'altro fra i compiti propri della Commissione secondo le norme vigenti.

Tra le questioni sollevate, si pone in primo luogo l'esigenza di individuare un più sistematico collegamento tra le richieste di informazione e chiarimento, che possono essere formulate da qualsiasi membro delle Camere, su temi attinenti al servizio radiotelevisivo e la funzione di vigilanza che è riservata alla Commissione parlamentare.

In questa materia, infatti, allo stato della legislazione vigente non può essere esercitato il sindacato ispettivo parlamentare, che ha come destinatario il Governo, il quale può essere chiamato a rispondere soltanto dei fatti e delle scelte che rientrano nella propria sfera di responsabilità, ossia, in estrema sintesi, dell'esercizio del potere di assicurare che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo osservi gli obblighi nascenti dalla concessione e dalle altre convenzioni stipulate. Richiamo in proposito il paragrafo 2.3, lettera *f*), della circolare del Presidente della Camera n. 2 del 1996, nonché la lettera del Presidente della Camera al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 18 aprile 1989.

Di contro, gli organi dirigenti della società concessionaria sono direttamente esposti all'attività di vigilanza della Commissione. Tale vigilanza, a norma degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, verte sul rispetto degli indirizzi impartiti dalla Commissione, essendo ad essa oramai sottratte le competenze direttamente riguardanti la gestione dell'azienda. Si tratta, pertanto, di attività avente ad oggetto i contenuti generali e il complesso della programmazione radiotelevisiva, e svolta nei confronti di un organo, il consiglio di amministrazione della RAI, che non è subordinato alla Commissione né ad essa legato da un rapporto fiduciario.

L'esercizio di questa funzione è precluso ai parlamentari che non facciano parte della Commissione, stante anche il divieto di sostituzioni temporanee, stabilito dal regolamento della medesima. Tuttavia, cogliendo un suggerimento emerso dalla Sua relazione e dal successivo dibattito, potrebbero utilmente individuarsi procedure interne ad essa affinché vengano sollecitamente prese in considerazione e possano avere adeguato seguito le segnalazioni relative alla programmazione radiotelevisiva, presentate da parlamentari alla Commissione, alla quale – previa valutazione di ammissibilità, alla stregua dei limiti conseguenti alle sue competenze, quali risultano dai citati articoli 1 e 4 della legge n. 103 del 1975, nonché di criteri preordinati, stabiliti da parte dell'ufficio di presi-

denza – potrebbe essere chiamato a rispondere il consiglio d'amministrazione della società concessionaria.

Ritengo pacifica la definizione delle attribuzioni della Commissione in materia di tribune politiche e di programmi dell'accesso, quale è formulata nella relazione da Lei pronunciata, richiamando tuttavia l'opportunità che i profili tecnici vengano aiutati con la presenza di rappresentanti della RAI, ancorchè ciò non costituisca condizione necessaria per l'adozione delle corrispondenti deliberazioni. Giudico del pari opportuno che sia richiesta la presenza di un rappresentante del Governo nelle sedute in cui si tratti di materia attinente alla responsabilità o alle funzioni dell'esecutivo, come nel caso dell'espressione di pareri sulle convenzioni e i contratti, fermo restando che l'eventuale assenza del Governo, ritualmente convocato, non pregiudica la facoltà di deliberare da parte della Commissione.

Per quanto concerne le questioni sollevate circa i poteri del Presidente e il rapporto fra tali poteri e le attribuzioni appartenenti alla Commissione, osservo che le funzioni di indirizzo e vigilanza sono dalla legge conferite all'organo parlamentare collegiale, rispetto al quale competono al Presidente tutti i poteri e facoltà ordinariamente inerenti alla funzione presidenziale: funzioni di rappresentanza esterna della Commissione, poteri ordinatori e di direzione dei lavori, poteri di impulso nei confronti dell'ufficio di presidenza e della Commissione stessa, oltre alle specifiche attribuzioni previste dalle norme regolamentari interne.

Rimane invece ordinariamente riservato alla Commissione nel suo *plenum*, ovvero agli organi interni di essa, l'esercizio dei poteri deliberanti in materia di indirizzo e vigilanza, cui il Presidente dà esecuzione assumendo le conseguenti iniziative nei confronti del soggetto destinatario delle decisioni assunte. Sono pertanto da distinguersi alla luce di questo principio gli atti inerenti alla funzione presidenziale da quelli che il Presidente, *uti singuius*, ritenga di porre in essere, sulla base di un prudente apprezzamento d'opportunità, nell'esercizio della funzione parlamentare di cui è personalmente investito. In tale caso egli dovrà anche curare che altri possano obiettivamente ed agevolmente riconoscere le attività compiute in qualità di Presidente da quelle compiute ad altro titolo. Quanto ai casi straordinari di necessità ed urgenza in cui il Presidente, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento della Commissione, opera in sostituzione dell'ufficio di presidenza, egli dovrà agire nella ragionevole convinzione di corrispondere ad un orientamento condiviso dalla stessa e dunque a tutela di precisi valori istituzionali.

Infine, in relazione allo specifico quesito posto circa la possibilità che gli atti della richiamata seduta della Commissione vengano trasmessi anche ad altri soggetti al fine di conoscerne la valutazione, ritengo opportuno – atteso il carattere non conclusivo della discussione svoltasi – che si proceda alle trasmissioni solo dopo che sia intervenuta una decisione. Ciò deriva dall'esigenza di evitare che organi i quali risultano a vario titolo interlocutori della Commissione, come la RAI, l'IRI e il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, appaiano interferire, prima del suo termine, in un dibattito concernente le potestà di un organo del Parlamento. Essi invece potranno venire informati,

a conclusione del procedimento, sulle deliberazioni autonomamente assunte dalla Commissione.

Rimango pertanto in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi del dibattito, e colgo frattanto l'occasione per inviarLe i più cordiali saluti».

Ad essa riteneva di dover così replicare:

«Onorevole Presidente,

ho ricevuto la Sua lettera con la quale, d'intesa con il Presidente del Senato, Ella risponde ai quesiti sollevati nella mia del 18 ottobre ultimo scorso.

Nel ringraziarLa per l'attenzione posta alle tematiche da me sottoposteLe, e prendendo atto nelle linee generali, degli indirizzi interpretativi formulati, che mi trovano di massima concorde, debbo peraltro sottolineare alcuni punti di perplessità che mi sembrano meritevoli di considerazione e approfondimento.

Mi riferisco, in particolare, all'indicazione – laddove si enucleano i criteri di distinzione fra area del sindacato ispettivo dei parlamentari in generale e poteri di vigilanza della Commissione – della necessità di “criteri preordinati stabiliti da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione” quale prerequisito per l'assunzione, da parte del Presidente, di iniziative verso la RAI volte a rappresentarle segnalazioni relative alla programmazione radiotelevisiva provenienti da parlamentari non appartenenti alla Commissione.

A mio avviso, ciò sembra eccessivamente limitativo dell'autonomia di valutazione del Presidente della Commissione, il quale, così, nel raccogliere segnalazioni di parlamentari esterni come nell'assumere iniziative di segnalazione in proprio, non può non vedersi riconosciuto un potere autonomo di impulso (con adozione di iniziative anche nei confronti della RAI nell'esercizio delle attività – per loro natura aventi carattere puntuale e non preordinabile se non nelle linee generali – di vigilanza e controllo sull'osservanza da parte della concessionaria degli indirizzi emanati dalla Commissione.

Naturalmente questo potere di impulso autonomo del Presidente sarà esercitato con la massima trasparenza e ogni iniziativa in materia sarà successivamente comunicata alla Commissione. Tale potere di impulso proprio è infatti sempre concorrente con quello esercitabile dalle singole parti politiche e membri della Commissione, così da comporre nell'insieme un quadro razionale e mai politicamente unilaterale. A garanzia di ciò il Presidente si propone di promuovere un periodico vaglio collegiale della Commissione sul complesso delle iniziative di controllo attuate e in corso.

Alla luce di tali precisazioni credo vada anche definito in termini meno restrittivi di quelli delineati nella Sua risposta, il quadro di esercizio dei poteri presidenziali “in casi straordinari di necessità e urgenza” previsti dall'articolo 6, comma 3, del regolamento della Commissione.

A mio avviso sono infatti improprie ulteriori e specifiche delimitazioni (“agire nella ragionevole convinzione di corrispondere a un orientamento condiviso, eccetera, eccetera”) oltre a quelle espressamente previste dalla richiamata norma regolamentare (“riferendo entro 48 ore all’Ufficio di Presidenza”), che mi paiono sufficientemente garantiste.

La ringrazio, Signor Presidente, per l’attenzione che vorrà porre alle considerazioni che Le ho esposto, le quali – mi permetto di sottolineare – diventano ancora più significative in quanto espresse da un Presidente di minoranza, designato come tale in funzione di garanzia di contrappeso, in qualche modo più autonoma e tendenzialmente antagonista rispetto alla maggioranza, pur nel responsabile rispetto di un irrinunciabile equilibrio politico e istituzionale complessivo.

Cordiali saluti».

La risposta del Presidente della Camera era nei seguenti termini:

«Illustre Presidente,

ho ricevuto la Sua lettera del 22 novembre, nella quale Ella prospetta l’opportunità di alcuni chiarimenti circa le forme e gli ambiti dell’esercizio delle funzioni presidenziali. In particolare si fa riferimento alle funzioni attinenti al seguito da darsi a segnalazioni relative alla programmazione radiotelevisiva provenienti da parlamentari non appartenenti alla Commissione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, e, in generale, la contenuto dei poteri che, a norma dell’articolo 6, comma 3, del regolamento della Commissione, il Presidente può esercitare in casi straordinari di necessità e urgenza.

Ad integrazione di quanto scrivevo nella lettera inviataLe lo scorso 21 novembre, d’intesa con il Presidente del Senato, preciso quanto segue.

Circa il primo punto, va osservato come le segnalazioni in questione siano destinate a supplire alle limitazioni che il sindacato ispettivo parlamentare incontra in una materia che, per la massima parte, esorbita dalla responsabilità del Governo. In tali segnalazioni non si concreta, d’altronde, l’esercizio di un potere di controllo direttamente spettante al singolo parlamentare, considerato che la vigilanza sul servizio radiotelevisivo è dalla legge riservata alla Commissione che Ella presiede. Le segnalazioni si risolvono, pertanto, in richieste volte ad interessare la Commissione stessa affinché essa assuma nell’ambito della propria attività di vigilanza l’approfondimento di specifici fatti, per verificare se la condotta della società concessionaria corrisponda agli indirizzi impartiti dalla Commissione medesima per il corretto svolgimento del servizio. Appare pertanto evidente che il merito di tali segnalazioni deve essere valutato dall’organo titolare del potere di vigilanza, competente ad assumere le iniziative conseguenti.

In questo senso, molto opportunamente emergeva dalla Sua relazione e dal successivo dibattito presso la Commissione l’ipotesi di individuare procedure interne per la trattazione di tali segnalazioni. Va tutta-

via rilevato che la formalizzazione delle procedure implica la necessità di fornire a tutti i parlamentari che intendano rivolgere segnalazioni la garanzia di una presa in considerazione delle stesse sulla base di criteri univoci e non discrezionali. Proprio nel quadro di tali garanzie suggerisco che la previa valutazione dell'ammissibilità e rilevanza delle segnalazioni pervenute dovesse effettuarsi – analogamente a quanto avviene per gli atti di sindacato ispettivo – alla stregua di parametri predeterminati: la pertinenza agli ambiti di competenza della Commissione, quali risultano stabiliti dalla legge, e il rispetto di criteri preordinati, così da escludere, ad esempio, segnalazioni manifestamente estranee alle funzioni di vigilanza della Commissione.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione appare, per i suoi compiti di organizzazione dei lavori, l'organo più indicato per provvedere alla determinazione di siffatti criteri. Ad esso, infatti, si rivolge primariamente il potere d'impulso e di proposta del Presidente. La procedura di decisione ivi osservata comporta l'accordo unanime dei gruppi, che vi sono rappresentati, ed è perciò la più idonea a stabilire regole di garanzia quali non potrebbero derivare, ad esempio, da deliberazioni che il *plenum* della Commissione assumesse, in ipotesi, a maggioranza. Nel caso in cui, anche in quella sede, non fosse dato raggiungere l'unanimità dei consensi, rientrerebbe nella responsabilità istituzionale del Presidente stabilire, in via arbitrale, i criteri, tenendo conto degli orientamenti emersi, in analogia con quanto prescrive l'articolo 25 del regolamento della Camera circa la programmazione dei lavori delle Commissioni permanenti.

Sulla base dei criteri così stabiliti, sarebbe poi compito del Presidente assumere le concrete iniziative, anche nei confronti della società concessionaria, per l'acquisizione degli elementi istruttori ritenuti utili per la formazione del giudizio da parte della Commissione, alla quale compete ovviamente deliberare, nelle forme e con gli strumenti ad essa propri, qualsiasi atto avente carattere definitivo.

Delle segnalazioni giudicate ammissibili, delle iniziative conseguentemente adottate e delle spiegazioni pervenute dovrebbe darsi periodica comunicazione alla Commissione, così assicurandosi opportuna pubblicità a tale forma di vigilanza.

Considerazioni analoghe valgono anche per quanto concerne il secondo punto richiamato nella Sua lettera, concernente l'interpretazione dell'articolo 6, comma 3, del regolamento della Commissione. Ricordo che i poteri presidenziali ivi statuiti hanno carattere di eccezionalità, riguardando il sopravvenire di casi straordinari di necessità e urgenza. Essi si riferiscono, comunque, all'esercizio di funzioni ordinariamente spettanti all'Ufficio di Presidenza e non quindi al potere di adottare atti definitivi, che è esercitabile solo dalla Commissione.

Ciò appare, d'altronde, con chiarezza dal disposto dell'articolo 7, cui è fatto rinvio: esso contempla, infatti, il potere di organizzare i lavori della Commissione e formulare l'ordine del giorno delle sedute; di predisporre la previsione annuale delle spese della Commissione e il relativo rendiconto; di esaminare le richieste e le proposte dei membri della Commissione in ordine all'andamento dei servizi radiotelevisivi,

fatte pervenire al Presidente ai sensi dell'articolo 18 affinché ne investa la Commissione medesima; di esaminare singoli problemi, procedurali e di merito, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione.

Non mi sembra dubbio che le fattispecie così descritte individuino un quadro in cui l'esercizio dei poteri presidenziali investe una sfera eminentemente istituzionale. Ove ravvisi l'opportunità di avvalersi dei poteri sostitutivi contemplati dalla norma, il Presidente non mancherà di verificare la corrispondenza fra gli atti posti in essere e i valori oggettivi cui essi sono ordinari, su tale base fondando la ragionevole convenzione di operare in conformità ad orientamenti che rispondano alle ragioni istituzionali della Commissione e non a quella delle singole parti che la compongono. Su questo piano, al Presidente spetta non solo il potere, ma anche il dovere di agire affinché la Commissione nella sua unità eserciti interamente la propria funzione di vigilanza e di garanzia in forme che consentano un'effettiva e tempestiva tutela dei valori ad essa affidati. Sono certo, infatti, che Ella converrà con me nel riconoscere che l'opera del Presidente di una Commissione di controllo sarà tanto più efficace, quanto più egli saprà interpretare, nella funzione di guida e di garanzia che gli è propria, le ragioni e le finalità unitarie dell'organo, creando le condizioni che consentono a ciascuna parte di svolgere il proprio ruolo secondo le regole della dialettica parlamentare.

Ritengo di avere con ciò meglio precisato la portata delle considerazioni esposte nella mia precedente lettera, e La prego di gradire il più cordiale saluto».

Dopo aver trasmesso ai componenti della Commissione, il 2 dicembre successivo, copia delle lettere sinora menzionate, il 30 gennaio 1997 era stato costretto a rivolgersi nuovamente ai Presidenti delle Camere, perchè informato dell'esistenza di una lettera inviata dalla RAI ai Presidenti, relativa alle competenze ed ai poteri della Commissione. In quella occasione faceva presente che la notizia, se vera, avrebbe costituito un atto inopportuno ed irriverente nei confronti della Commissione e del suo presidente che, se direttamente interpellato, avrebbe potuto dare personalmente i chiarimenti richiesti agli interessati. A tale lettera seguì un'analogia sua del 26 febbraio, con la quale, nel ritornare sull'argomento della prima, chiedeva chiarimenti circa i nuovi compiti introdotti dalla legge n. 650 del 1996. La risposta dei Presidenti delle Camere, ribadiva le considerazioni della loro precedente, svolgendo considerazioni sul potere di revoca del mandato del consiglio di amministrazione previsto da tale novella legislativa, e sulle potestà della Commissione con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 4 della legge n. 103 del 1975.

Dopo aver dato conto di un'ulteriore lettera del 18 settembre scorso, parimenti rivolta ai Presidenti della Camera e del Senato, nella quale ha manifestato vivo disappunto per la vicenda della lettera del presidente Siciliano, dapprima non conosciuta, e quindi pubblicamente letta dal presidente della RAI nell'audizione in Commissione del giorno precedente, svolge a conclusione di tali comunicazioni alcune considerazioni

specifiche. La decisione del presidente della RAI di leggere pubblicamente, nella seduta della Commissione del 17 settembre scorso, la sua lettera del 15 gennaio 1997, aveva incontrato non l'«assenso», ma solo la «non contrarietà» dei Presidenti delle Camere, ai quali quindi non può quindi certamente essere attribuita tale iniziativa. I Presidenti delle due Camere, inoltre, hanno ritenuto di dare risposta alle missive indirizzate da lui come presidente della Commissione, sottolineandone il ruolo di interlocutore istituzionale, e non a quella, citata, del presidente della RAI, alla quale non fu evidentemente data pubblicità in considerazione del rilievo non ufficiale che essa aveva assunto. Le lettere dei Presidenti delle Camere che riguardano il tema dei poteri della Commissione, inoltre, fanno spesso riferimento alle norme di legislazione positiva, e questo riferimento viene ora ad assumere maggior risalto in considerazione dei contenuti della recente legge 31 luglio 1997, n. 249. Questa legge si aggiunge al complesso normativo che già individuava alcune delle potestà della Commissione: le interpretazioni che si rendono ora necessarie riguarderebbero solo alcuni profili dell'attività della Commissione, quale ad esempio il seguito da dare a segnalazioni sull'attività della RAI che pervengono da soggetti non aventi la qualifica di parlamentare.

Conclusivamente ritiene che la vicenda politica apertasi con la questione della lettera del presidente della RAI si sia conclusa in maniera soddisfacente per la Commissione e le sue prerogative: gli piace in ciò ricordare l'auspicio espresso dal collega Giulietti, il quale esprimendosi in sedi informali aveva ritenuto che la vicenda dovesse essere, appunto, riportata al dibattito interno alla Commissione stessa.

Il senatore Stefano SEMENZATO rileva che i principi normativi ed i criteri interpretativi contenuti nelle lettere testè comunicate dal presidente della Commissione sembrano da lui considerati come se fossero del tutto univoci ed evidenti, mentre ciò è vero solo in parte. Il presidente della RAI non è del tutto privo di titoli di legittimità nel formulare la sua protesta: all'inizio della discussione parlamentare sul tema dei poteri della Commissione, infatti, si intese trasmettere i relativi resoconti stenografici anche direttamente alla RAI, per averne il parere, al punto che lo stesso Presidente della Camera dovette, come emerge dalla documentazione resa nota, sottolineare le difficoltà cui tale trasmissione avrebbe avuto luogo.

Il vero problema, peraltro, risulta essere non tanto il rapporto tra il presidente della Commissione ed il presidente della RAI, quanto tra il primo e la Commissione stessa, in danno della quale il rapporto tra i due presidenti risulta essere stato in qualche modo «privatizzato». Lo provano le dimensioni del carteggio cui si è fatto riferimento, e la circostanza che i criteri a suo tempo delineati, per il seguito in Commissione delle segnalazioni che non potevano concretizzarsi in atti di sindacato ispettivo, si sono risolti di fatto in un'attività del solo presidente della Commissione, piuttosto che del suo Ufficio di presidenza. Il rapporto dei singoli parlamentari, non facenti parte della Commissione, che richiedono informazioni su questioni specifiche inerenti la gestione RAI dovrebbe difatti instaurarsi nei confronti della Commissione, senza inca-

nalarsi in contatti più diretti con la RAI, come potrebbe avvenire attraverso una mera trasmissione di lettere; e non dovrebbe comunque essere condotto con modalità che sfuggono alla conoscenza dei componenti la Commissione, trattandosi nella sostanza di attività sostitutiva del sindacato ispettivo.

Personalmente egli, invece, non ha mai avuto modo di prendere cognizione dell'insieme di proteste: questo si traduce non soltanto in una espropriazione della potestà della Commissione di avere un rapporto diretto con la RAI, ma danneggia la stessa attività di vigilanza, poichè in tal modo la Commissione esprime atti - vale a dire le lettere indirizzate alla RAI dal solo presidente dell'organo parlamentare - ai quali l'azienda vigilata potrebbe con qualche fondamento rifiutarsi di rispondere.

Nella corrispondenza resa nota oggi, si legge anche che i Presidenti delle due Camere avevano raccomandato al presidente della Commissione di tenere ben distinta l'attività svolta da presidente, da quella posta in essere a titolo personale. Si direbbe invece, in proposito, che l'attività del presidente della Commissione abbia dato luogo ad una sorta di «pubblicità ingannevole», laddove invece la circostanza che egli sia un presidente «di minoranza» dovrebbe richiedere regole più precise.

È necessario ricondurre quindi l'attività della Commissione a regole certe, definendo le modalità interne della sua esplicazione che, nel rispetto delle norme regolamentari e delle indicazioni dei Presidenti delle Camere, dovrebbero risultare di garanzia per tutti i componenti, e non consentire la possibilità di attività arbitrarie da parte del suo presidente.

Il senatore Antonio FALOMI sottolinea in primo luogo la correttezza istituzionale dimostrata dai Presidenti delle Camere nel replicare alla richiesta dei presidenti dei gruppi di Alleanza nazionale, nonchè nel richiamare, in tale risposta, altre lettere che direttamente riguardano le tematiche della Commissione.

Sostenere però, come hanno fatto alcuni giornali, che tale lettera sia un «duro monito» nei confronti del presidente della RAI (tanto da doverlo, si è detto, indurlo a esaminare l'opportunità di una sua permanenza nella carica) rappresenta un'obiettivo forzatura che non è foriera di alcun risultato, e che, come tutte le esagerazioni, impedisce che sia preso sul serio chi la formula. Il quesito posto nella lettera dello scorso gennaio dal presidente della RAI è peraltro legittimo: egli non contesta le prerogative della Commissione parlamentare, ma chiede regole certe per l'attività di vigilanza, sollevando una questione che inutilmente, da mesi, la sua parte politica tentava di portare all'ordine del giorno della Commissione stessa.

Nelle altre lettere oggi rese note dal presidente sono contenuti criteri che forse avrebbero impedito che si giungesse alla discussione odierna: la Commissione era stata chiamata a svolgere una ricognizione attenta delle proprie prerogative, che non ha mai avuto luogo, ed erano state scritte parole chiare anche sul ruolo del presidente all'interno della Commissione. Su queste parole oggi il presidente della Commissione manifesta perplessità: sarebbe stato però meglio che tali

perplexità fossero state affrontate precedentemente, assieme a tutta la Commissione.

Considerando tutte queste ragioni, appare ancora più evidente che la lettera dei Presidenti delle Camere ai capigruppo di Alleanza nazionale non può in alcun modo essere interpretata come una patente di correttezza nei confronti di altri soggetti. Per recuperare il corretto funzionamento dell'organismo parlamentare, sarebbe necessario articolare il suo lavoro in Sottocommissioni, e porre tempestivamente all'ordine del giorno della Commissione il dibattito più volte chiesto sul tema dei suoi poteri e di quelli del presidente. Per tale ragione, assieme ad alcuni colleghi ha presentato una proposta di deliberazione.

Il presidente Francesco STORACE fa presente di condividere pienamente i contenuti del testo presentato, al punto che esso appare probabilmente superfluo, e comunica che la proposta è del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi impegna il suo Ufficio di presidenza a calendarizzare con priorità assoluta una seduta della Commissione, allo scopo di operare, alla luce delle nuove disposizioni di legge, un'attenta ricognizione dei suoi poteri e delle sue competenze, dei poteri del presidente, nonché dei problemi di organizzazione interna della Commissione stessa, al fine di migliorarne la capacità di analisi e di proposizione».

FALOMI, SEMENZATO, LOMBARDI, BERGONZI

Il deputato Mauro PAISSAN si aspettava, secondo notizie informalmente comunicategli da organi di informazione, un qualche «grande evento» nella seduta di oggi: è invece tranquillizzato dall'aver constatato che le questioni trattate non sono così interessanti e dirompenti. Non lo entusiasmano, infatti, storie di contrapposizioni poco più che personali tra il presidente della RAI e quello della Commissione di vigilanza, tra i quali sembra esistere un gioco funzionale, che consente alla concessionaria del servizio pubblico di fare praticamente quel che vuole. In questo quadro i due presidenti – come Cip e Ciop, ebbe modo di dire qualche giorno fa – non possono esistere l'uno senza l'altro.

Anche questo fa parte indubbiamente della politica: però questa situazione consegue l'effetto sostanziale di sottrarre la RAI a qualunque attività di vigilanza, e, in tal modo, quelle forze interne alla maggioranza di Governo che non sono disposte a scattare in una difesa d'ufficio dell'operato della RAI risultano particolarmente penalizzate. Il vero problema, quindi, non è neppure quello dei rapporti tra la Commissione parlamentare ed il suo presidente, quanto quello dei rapporti tra la RAI e l'intera Commissione.

In proposito, ha potuto mettere a confronto il testo di varie dichiarazioni politiche rilasciate nei giorni scorsi da più parti politiche, dal presidente della Commissione, e dal presidente della RAI: ha constatato che nonostante i seri problemi nei quali si dibatte il Polo delle libertà, il

suo linguaggio è del tutto omogeneo a quello di altre forze politiche, sia nelle espressioni, sia forse nella fonte. L'unico modo corretto per risolvere il vero problema, che ribadisce essere quello del rapporto tra la RAI ed il Parlamento, sarebbe la tempestiva convocazione della Commissione sul tema dei suoi poteri, per il quale già da tempo è stato nominato un relatore.

Il deputato Paolo RAFFAELLI manifesta disagio nel vedere che, dopo l'avanspettacolo, l'attività della Commissione procede verso l'obiettivo della completa inutilità, e rileva in particolare che il presidente della Commissione ha sottovalutato la valenza costruttiva della richiesta, più volte avanzata, di rendere pubblica la materia occasionale del contendere di oggi, ovvero il contenuto delle 158 lettere da lui inviate al presidente della RAI. Ritiene infatti che se il presidente di una Commissione permanente – per esempio, quella cui appartiene alla Camera dei deputati – avesse rivolto un uguale numero di domande ad un ente di interesse pubblico rientrante nella sua competenza per materia (e quindi, sempre per esempio, nei confronti dell'Enel), sarebbe sorto in seno a quella Commissione un forte problema istituzionale, pur nella diversità di potestà di quell'organismo, privo di poteri espliciti di vigilanza.

È infatti necessario comprendere se queste lettere sono mere segnalazioni, o se risultano essere ingerenze: è grave che ciò ancora non si sappia, perchè se fossero segnalazioni testimonierebbero di un'attività forse impropria, ma non grave, e nell'altro caso dovrebbero essere considerate come una sorta di appropriazione indebita di funzioni. Ciò rappresenta un problema istituzionale, del quale auspica una tempestiva soluzione: tale attività corrisponde di fatto all'attuazione di un'attività di sindacato ispettivo, laddove le interrogazioni e le interpellanze «comuni» in materia di RAI non sono considerate ammissibili. Auspica anche il superamento dell'attuale avvilente situazione caratterizzante il lavoro della Commissione, che a lui sta molto a cuore.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI ritiene che la lettera del presidente della RAI, al di là delle possibili improprietà, testimoni di un disagio esistente tra il presidente della Commissione di vigilanza e quello dell'organismo vigilato, piuttosto che tra la RAI e l'intera Commissione. In proposito, non è opportuno dividersi su ciò che hanno detto i Presidenti delle Camere, quanto piuttosto risolvere il problema della ripartizione di funzioni tra la Commissione ed il suo presidente. Analogamente a quello del collega Paissan, il suo stato d'animo è di un rappresentante di una forza politica che avrebbe anche critiche da muovere all'operato della RAI, ma che vorrebbe poterle esprimere senza essere iscritta d'ufficio, per questo, al partito favorevole oppure al partito contrario al presidente Storace. Auspica pertanto che, al di là degli aspetti formali sottesi all'intervento del presidente Siciliano, la Commissione risolva i problemi sostanziali.

Il deputato Elio VITO ringrazia il presidente della Commissione per l'opportunità di dibattito, conseguita alla pubblicazione del carteggio

intercorso tra di lui ed i Presidenti delle Camere, che testimonia inoltre dell'attenzione da loro data alle questioni interne alla Commissione. Oggi tuttavia l'organismo parlamentare deve soffermarsi non sulla definizione dei reciproci poteri, suoi e del suo presidente, quanto piuttosto sulla concreta possibilità di esercizio delle proprie funzioni.

Il presidente Storace svolge il proprio compito con indubbia efficacia, al di là di alcuni profili caratteriali probabilmente eccessivi (che del resto erano ben prevedibili nel momento della sua elezione, allorchè si è formato il consenso sulla sua persona). Il vero obiettivo che si deve perseguire oggi è quello della valorizzazione dell'attività dell'organo collegiale, rispetto alla quale la lettera del presidente della RAI costituisce un segnale irrispettoso, oltre che irrituale. Egli avrebbe dovuto infatti rivolgere direttamente alla Commissione le sue osservazioni di merito, ipoteticamente legittime.

Dissentite inoltre dai colleghi che hanno sospettato l'esistenza di una sorta di *combine* tra presidenti, affinché la Commissione non eserciti i propri poteri: sarebbe meglio che la maggioranza si preoccupasse piuttosto di garantire la funzionalità dell'organo collegiale, da perseguire attraverso l'incremento della funzione di indirizzo, la quale dovrebbe risultare, nei confronti dell'azienda vigilata, sicuramente più penetrante e temuta di quanto possa essere il ruolo rivestito dalle segnalazioni del presidente della Commissione. Molti sono infatti i problemi della programmazione, e sarebbe necessario discutere di autentiche situazioni «di regime». Ne è un sintomo la circostanza che la rilevanza politica di una lettera dei *leader* del Polo è stata valutata col metro del solo risalto dato ad essa dai giornali; ne è un altro sintomo il fatto che, proprio nel giorno dell'importante incontro tra Berlusconi ed il Presidente del Consiglio, la RAI si soffermava piuttosto sulla notizia di D'Alema che provava una Ferrari. In questa situazione, egli riterrebbe più utile discutere di RAI e di telegiornali, piuttosto che del presidente della Commissione e dei suoi poteri, per quanto eccessive possano apparire le sue «esternazioni», del resto in linea con la media ponderata delle analoghe manifestazioni di altri presidenti negli ultimi anni.

Non può nascondersi inoltre che l'atteggiamento del presidente della RAI è stato purtroppo facilitato dall'equivoco insito nella scelta legislativa, provvisoria oramai solo di nome, di attribuire la potestà della loro nomina ai Presidenti delle Camere, la quale induce forse a credere che egli debba rispondere direttamente a loro del suo operato. Proprio questa circostanza, però, dovrebbe condurre a rafforzare le competenze di controllo e di indirizzo, e non gestionali, della Commissione parlamentare.

Il deputato Paolo ROMANI ricorda che nel momento dell'elezione del presidente della Commissione si giudicò opportuno attribuire tale carica alla minoranza, decidendo quindi implicitamente di dare ad essa un superiore livello di «interdizione» nelle attività di vigilanza e di controllo. Tale circostanza avrebbe dovuto senz'altro richiedere un approfondimento circa le competenze di tale organo: ma tale approfondimento non avrebbe sinora potuto avere luogo, poichè il Parlamento ha vissuto una

stagione di non irrilevanti modifiche legislative riferite a tali competenze, conclusasi solo pochi giorni or sono, nel corso della quale qualunque approfondimento sarebbe stato impossibile. Queste riforme hanno condotto a nuove attribuzioni per la Commissione, recate da ultimo dalla legge n. 249 del 1997, e rese evidenti, per la legislazione precedente, anche dall'interpretazione data dal ministro delle poste e telecomunicazioni alle potestà di cui all'articolo 4 della legge n. 103 del 1975. Nel frattempo, però, la Commissione non poteva rinunciare alle proprie attività, ed il suo presidente di minoranza ha avuto in questo un notevole ruolo di impulso, tanto che le critiche che possono essere rivolte alle sue «esternazioni» non concernono la gestione dell'attività della Commissione.

È prova di ciò il carteggio reso noto oggi, il quale non contiene problematiche stucchevoli o inutili, ma legittime questioni poste dal presidente della Commissione al Presidente della Camera. Non altrettanto legittima risulta la lettera a loro rivolta dal presidente della RAI, il quale, dopo aver tentato una sostanziale ingerenza nell'*iter* parlamentare della legge n. 650 del 1996, non si è fatto scrupolo di portare, a sorpresa, tale documento alla conoscenza di una Commissione che si accingeva a dibattere di pluralismo.

Se qualche critica può essere forse rivolta all'attività meramente politica del presidente della Commissione, si deve però ricordare che la sua attività ha condotto la Commissione a funzionare, e ad essere unanime su molti temi. Il ruolo del presidente di minoranza è stato importante nel conseguire l'unanimità, anche su atti di indirizzo, ma non è valso ad ottenere che le proposte della minoranza, in occasione del parere reso sul contratto di servizio tra il Ministero delle poste e la RAI, fossero prese in considerazione. Questo testimonia la necessità di regole che conferiscano alla minoranza un diverso rilievo.

Il deputato Mario LANDOLFI ritiene che l'intervento del collega Paissan tenda a ribaltare i veri termini della questione, nella quale non è rilevante il numero delle lettere indirizzate dal presidente della Commissione alla RAI, ma la circostanza oggettiva che l'azienda sfugge al controllo della Commissione. Questo però non avviene per ragioni di personale contrasto tra i due presidenti: il presidente Storace non si è sovrapposto, ma il consiglio di amministrazione della RAI tenta di eludere qualunque riferimento, pur in presenza di atti di indirizzo di recente approvati dall'intera Commissione.

Alla Commissione sono attribuite sicure funzioni in materia di controllo e vigilanza, in particolare dalle leggi nn. 103 del 1975, 206 del 1993, 650 del 1996, 249 del 1997, le quali certamente richiedono un'attuazione tanto più rilevante, quanto più si considera l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo che vertono sullo stesso tema. Una risposta carente a tale esigenza farebbe in modo che nessuno sarebbe tenuto a rispondere alle richieste dei parlamentari. In questa situazione le difficoltà non sono certamente cagionate dalla presunta esuberanza del presidente o di altri soggetti. La circostanza che la presidenza della Commissione sia stata attribuita ad un esponente di minoranza non è da attri-

buirsi ad un qualche bisogno di «buonismo», ma alla concreta esigenza di rafforzare le funzioni di controllo dell'intero organismo, sulle quali, come sulla funzione di indirizzo, si deve trovare una reale convergenza, al di là delle possibili polemiche politiche sulle modalità di esercizio. La Commissione deve essere posta nelle condizioni più idonee per svolgere il proprio ruolo, anche attraverso l'operato di un consiglio di amministrazione che, come è stato riconosciuto dalla stessa attuale maggioranza, somiglia ben poco al precedente presieduto dalla dottoressa Moratti, sempre presente in Commissione a rispondere su un'infinità di questioni. Il consiglio attuale, che egli ritiene fazioso, dovrebbe essere convocato in Commissione più spesso.

In riferimento al documento presentato dal senatore Falomi, si chiede poi se esso possa essere ritenuto immediatamente operativo, in assenza di una relazione del relatore incaricato.

Il presidente Francesco STORACE, rispondendo all'ultima considerazione del deputato Landolfi, ribadisce il suo consenso sostanziale al documento del senatore Falomi, e ritiene che il dibattito possa essere tempestivamente calendarizzato, compatibilmente coi tempi richiesti per la necessaria opera del relatore.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI mette in guardia dal ragionare esclusivamente dell'esuberanza delle persone coinvolte nella questione attuale. Se si discute del presidente, che peraltro oggi è stato oggetto di critiche provenienti anche dalla minoranza, piuttosto che delle regole, si rischia la paralisi della Commissione, che ha compiuto anche in questa legislatura un lavoro importante, e per la quale si è ritenuto giusto prevedere un presidente di minoranza, benchè tale scelta sia stata controversa anche all'interno della maggioranza di Governo. Proprio per questa ragione, però, il problema del ruolo del presidente diviene ancor più rilevante, dovendosi soprattutto stabilire se un presidente di minoranza debba rappresentare solo la minoranza o tutta la Commissione: questo è reso ancora più difficoltoso dalle modificazioni legislative che sono intervenute recentemente.

Dopo aver fatto presente di ritenere importante che l'insieme delle lettere indirizzate al presidente della RAI sia reso di pubblico dominio, si sofferma sulla circostanza che negli ultimi giorni, in presenza delle questioni oggi esaminate, il presidente della Commissione abbia dichiarato pubblicamente di voler porre proprio alla minoranza cui appartiene il quesito della propria permanenza nella carica. Ha già avuto modo di affermare in proposito che la questione dovrebbe essere esaminata nella Commissione, la quale deve ragionare sulle regole, proprio per consentire una maggiore efficacia della sua attività di vigilanza sulla RAI. Non mancano, difatti, ombre nell'attività di questa azienda (per esempio circa la vicenda delle testate «Moda» e «King», che sono in procinto di fallire, sulla quale egli ha invano chiesto informazioni), le quali testimoniano la necessità di una maggiore efficienza nei controlli; c'è la questione di un piano di ristrutturazione che dovrebbe essere portato alla conoscenza della Commissione. Si faccia quindi tempestivamente il di-

battuto per il quale il collega Follini è relatore, in modo da pervenire ad un documento in proposito della stessa Commissione, da approvarsi con la più ampia maggioranza possibile.

Il deputato Marco FOLLINI rileva come i presenti risultino tutti sostanzialmente d'accordo sulla circostanza che la lettera del presidente Siciliano conteneva perlomeno qualche forzatura, e che il suo destinatario fosse sbagliato, benchè parte della responsabilità di questo debba attribuirsi alla legge n. 206 del 1993. Quali sono tuttavia le conseguenze di questi errori? La Commissione deve proseguire la disputa, o ridimensionarla? Se egli ritiene di dover dare un giudizio complessivamente critico sulla RAI, non gli sfugge però la necessità di non creare sproporzioni tra la funzione di indirizzo e quella di vigilanza, la quale ultimamente è stata prevalente sulla prima. Questo squilibrio non sembra fuorviante di risultati, poichè apre un conflitto tra le ragioni della politica e le ragioni dell'azienda, nel quale le seconde sono destinate inevitabilmente a prevalere.

Circa il rapporto tra il presidente e la sua Commissione, ritiene che la circostanza che il presidente abbia origini «di minoranza» non risulti da una concessione, ma dalla necessità di convergere sul buon esercizio di talune funzioni della Commissione. Questo richiede indubbiamente che si attenuino le rigidità di schieramento politico, e difatti già oggi il presidente si astiene nelle deliberazioni che la Commissione assume.

Sul problema specifico delle lettere rivolte al presidente della RAI, sottolinea la rilevanza della riconoscibilità di quelle personali rispetto a quelle formulate nell'esercizio delle sue funzioni di presidente. Potrebbe darsi che quelle oggetto di disputa appartengano più alla prima categoria che alla seconda: in ogni caso appare opportuno, anche se non doveroso, che il presidente le renda pubbliche.

Il deputato Giovanna MELANDRI ritiene che la maggioranza, della quale ella fa parte, intenda discutere non tanto dell'attività e della persona del presidente, quanto delle sue funzioni anche alla luce delle recenti modifiche legislative: la Commissione deve difatti funzionare, e rafforzare in particolare la propria funzione di indirizzo. Nel ribadire il giudizio positivo già espresso da altri sulla scelta di un presidente di minoranza, rileva che proprio questa ragione costringe ad un giudizio negativo sull'attuale non soddisfacente ruolo del presidente, che ha strumentalizzato in senso politico la propria funzione, pur in presenza di alcuni provvedimenti e posizioni assunti dalla Commissione all'unanimità. Se tuttavia il presidente esercita alcune funzioni estromettendone i componenti della Commissione, snatura per questo solo la scelta di attribuire la presidenza ad un esponente di minoranza.

Nel riservarsi di svolgere ulteriori considerazioni nel dibattito sui poteri della Commissione che avrà prossimamente luogo, ricorda che la discussione odierna è nata dal «caso» delle lettere del presidente, e che questo comporta la necessità che esse siano rese note: garante degli interessi dei cittadini nell'esplicazione della funzione di vigilanza è difatti l'intera Commissione, e non il solo suo presidente.

Il senatore Giorgio COSTA rileva che la RAI è ancora una volta cassa di risonanza dei mali della democrazia italiana, i quali, limitatamente all'azienda, saranno forse fuggiti dalla sua privatizzazione, e non certo dall'avvicinarsi dei titolari delle varie cariche.

Nel raccomandare ai colleghi di mantenere il senso della misura, fa presente di non ritenere possibile che la Commissione si ingerisca nella gestione della RAI, anche in considerazione del fatto che essa costituisce un organo del Parlamento, e non coincide con il Parlamento stesso. Il ruolo peculiare di vigilanza che essa riveste non deve essere scambiato per una funzione di vero e proprio controllo: non si deve ritenere che la Commissione sia nei confronti della RAI quello che la Banca d'Italia rappresenta per gli istituti di credito.

Nell'esprimere solidarietà al presidente per le vicende che lo hanno recentemente interessato, mette in guardia dal rischio rappresentato dalle fughe in avanti: la Commissione ha potuto vivere sotto la guida dell'attuale presidente momenti esaltanti, ed è ora necessario riprendere questo cammino.

Il deputato Giovanna GRIGNAFFINI fa presente che, come la minoranza non sembra intenzionata a difendere d'ufficio il presidente della Commissione, così la maggioranza di Governo non intende procedere alla difesa d'ufficio del presidente della RAI. Alcuni colleghi, non solo di maggioranza, hanno descritto il Presidente della Commissione come una figura dell'eccesso nel teatro politico: ritiene però questa una lettura esagerata, ed in ogni caso il Presidente non deve essere isolato, perchè in tal modo lo si ridurrebbe a parte, e fallirebbe la scelta di aver voluto attribuire la presidenza alla minoranza.

È necessario ridefinire piuttosto il rapporto tra Commissione e RAI, e, per questo, quello tra la Commissione ed il suo presidente. Il ruolo della Commissione non è quello di intendere la RAI come una controparte, bensì quello di intendere il potere di controllo come componente forte di un ruolo complessivo. In ciò, il Presidente della Commissione ha saputo giocare un forte ruolo nelle attività di indirizzo, ed un ruolo meno adeguato in quelle di vigilanza e controllo, che ha avvocato a sè, e quindi indebolito.

Nel sottolineare che si devono quindi definire regole certe, che potenzino sia la Commissione sia, di conseguenza, il suo Presidente, si associa alla valutazione di opportunità da altri già espressa circa la pubblicazione delle lettere.

Il Presidente Francesco STORACE intende anzitutto ringraziare tutti gli intervenuti, sia quelli che hanno parlato in suo sostegno, sia quelli che hanno espresso opinioni rispetto alle quali non nasconderà il suo forte dissenso.

Dopo aver ribadito il suo impegno a portare tempestivamente nell'Ufficio di presidenza la calendarizzazione del dibattito sui poteri della Commissione, oggi da più parti sollecitato, fa presente, sul merito delle questioni oggi affrontate, di ritenere che le leggi debbano essere comunque rispettate, specie da una Commissione con funzioni di vigi-

lanza. La legge n.103 del 1975, la legge n. 206 del 1993, la n. 650 del 1996 e la n. 249 del 1997 si riferiscono tutte a profili di gestione della RAI, e l'ultima prevede espressamente che la Commissione controlli l'attuazione delle precedenti. In qualità di presidente, si sente tenuto a garantirne il rispetto, e gli pare che un diverso atteggiamento lo esporrebbe alla censura di omissione di atti di ufficio da parte sua.

Prova amarezza anche sul piano personale nel notare che un'azienda vigilata dal Parlamento sembri ribellarsi al Parlamento stesso, e si domanda in quanti Paesi ciò possa accadere. Non gli sembra, peraltro, che gli organi di informazione, inclusi quelli della RAI, colgano esattamente la portata degli avvenimenti, e ricorda il clamore suscitato da certi suoi passati scontri con il collega Paissan, ed il silenzio che più tardi seguì le scuse da lui rese al collega: esso si unisce al silenzio che accompagna la notizia di importanti provvedimenti della Commissione approvati unanimemente. Le vicende degli ultimi giorni sono state ampiamente sottolineate: la RAI fa quel che le pare, senza sostanziali controlli da parte della Commissione.

Il presidente della RAI è sicuramente legittimato a contestare le domande che egli gli pone (le quali potrebbero invero essere anche più penetranti sotto il profilo del controllo di gestione): se non ritiene di dare ad esse risposta, però, dovrebbe investire della questione la Commissione, piuttosto che agire per altre strade, privando la Commissione stessa di un dibattito sull'ampiezza delle proprie attribuzioni di vigilanza. In questo dibattito, in ipotesi, la Commissione avrebbe potuto pervenire anche alla contestazione dell'operato del suo presidente. La lettera del presidente della RAI, inoltre, interveniva sui rapporti tra la Commissione ed il suo presidente, e ciò non può essere considerato opportuno: per parte sua, egli non ha mai cercato di indagare, neppure in questa occasione, se le missive firmate dal presidente della RAI avessero o meno il consenso degli altri componenti il consiglio di amministrazione.

Sul merito delle richieste di acquisizione dei documenti, fa presente che gli stessi Presidenti delle Camere hanno espressamente richiamato l'articolo 17 del regolamento interno della Commissione: redatta in evidente riferimento all'articolo 4 della legge n. 103 del 1975, della quale riporta le medesime parole, questa norma prevede che i membri della Commissione possano richiedere al presidente di disporre per l'acquisizione di atti e documenti della società concessionaria. Egli si sente tenuto a dar seguito a tali richieste, nè potrebbe portare ciascuna di esse preventivamente all'esame di tutti i commissari: questa circostanza non è stata rilevata da nessuno nel dibattito appena svoltosi.

Non crede, come gli è stato rimproverato, di avere privatizzato il rapporto della Commissione con la RAI: ritiene piuttosto che la reazione del presidente della RAI sia stata causata da alcune sue richieste specifiche che, nell'esercizio delle potestà previste dalla legge n. 650 del 1996, si riferivano a profili gestionali dell'azienda, e sia stata possibile in quanto il presidente Siciliano riteneva di sentirsi in qualche modo «protetto» sino al punto da non dare a queste richieste seguito. Per testimoniare l'eccessiva sua ingerenza, il presidente Siciliano ha portato in Commissione di vigilanza 158 lettere da lui inviate: non tutte concernono

no l'esercizio della funzione di vigilanza, e molte di esse sono relative ad adempimenti di carattere formale, quale – è la prima della serie – la comunicazione alla RAI dell'avvenuta costituzione della Commissione. Ciò rende la vicenda ridicola.

Circa il dibattito sui poteri della Commissione e del presidente, ha nominato un relatore: quella della nomina di relatori per le questioni specifiche che la Commissione segue è stata una sua innovazione, condivisa da tutto l'Ufficio di presidenza, ed egli ha avuto cura di attribuire tali incarichi a tutte le forze politiche. Non intende, tuttavia, accettare di mettersi sotto tutela: non prima, perlomeno, che la Commissione sia pervenuta ad una puntuale definizione delle questioni sulle quali il relatore le riferirà. Nel frattempo non ritiene di poter arrestare del tutto l'attività della Commissione.

Dopo aver ricordato che i contenuti delle segnalazioni che gli pervengono potrebbero prestarsi ad una attività politica ben più vistosa di quella che egli pone in essere (per esempio, una recente lettera di un parlamentare ipotizza il prossimo perfezionamento di trenta nuove nomine nella RAI), fa presente che l'attività di vigilanza della Commissione non ha sinora esercitato tutte le potestà che, particolarmente in materia gestionale, le sono attribuite dalla più recente normativa, specie dalla legge n. 249 più volte citata. In base ad essa, la Commissione avrebbe potuto chiedere per esempio l'elenco delle assunzioni in RAI.

Quanto alla necessità di distinguere sempre e comunque l'attività da lui svolta in quanto presidente della Commissione, rispetto a quella di semplice deputato, sottolinea le obiettive difficoltà che talvolta impediscono di tracciare un'esatta demarcazione: ciò non avviene solo per il presidente della Commissione di vigilanza, essendo per esempio difficile stabilire se le opinioni del Presidente della Camera sulla vicenda storica dei combattenti della Repubblica di Salò siano state espresse a titolo personale, ovvero nell'esercizio della carica. Quello che è certo è che nelle moderne democrazie le funzioni di controllo sembrano prevalere in importanza su quelle di indirizzo.

È sicuro che i problemi oggi affrontati abbiano necessità di essere risolti in base a regole certe: alcune sono tuttavia già previste dalla legge, la cui interpretazione parlamentare non può essere spinta a fare come se la legge stessa non fosse stata mai approvata.

Circa il problema della pubblicità da dare alle lettere da lui indirizzate al presidente Siciliano, preannuncia che investirà della questione l'Ufficio di presidenza ristretto, nel quale nutre personalmente la massima fiducia, che valuterà quali missive possano essere rese note, anche in relazione alle esigenze di tutela dei terzi. Auspica che i criteri che saranno adottati in tale opera portino a rendere note alla Commissione plenaria tutte le lettere alle quali la RAI non ha mai dato risposta. Deve inoltre prendere atto che pochi, nel dibattito odierno, hanno riconosciuto i risultati cui la Commissione è pervenuta anche per la sua personale opera. La Commissione è stata forse l'unico organismo parlamentare che ha potuto molte volte funzionare con l'unanimità dei suoi componenti; da presidente, si è sempre astenuto in ogni deliberazione, e nella predisposizione del calendario dei lavori ad opera dell'Ufficio di presi-

denza non ha mai fatto ricorso al potere presidenziale di decidere in assenza di unanimità, che pure è previsto dall'articolo 24 del regolamento della Camera.

Quanto alla censura di essersi rimesso alla valutazione del Polo delle libertà, circa l'opportunità di continuare ad occupare la carica che ricopre, ritiene di avere così interpretato le conseguenze del significato politico della decisione di attribuire alla minoranza la presidenza della Commissione. Analogamente, le compagini governative chiedono il parere delle coalizioni che le sostengono prima di rassegnare le loro dimissioni. Deve in proposito riconoscere che nello stesso Polo vi erano opinioni discordi circa tale sua interpretazione: una delle voci contrarie era quella del collega Follini, il quale tuttavia si è limitato a rappresentargli tale dissenso in forma privata, senza poi servirsene nella discussione di oggi.

L'opportunità, comunque, di riportare nella sede della Commissione tutte le questioni che la riguardano lo indurrà a chiedere al presidente della RAI di affrontare nella sede della Commissione le questioni che aveva ritenuto di proporre ai Presidenti delle Camere.

Dichiara quindi conclusa la discussione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 20,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65^a, 0011^e)

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni su vari argomenti alle quali segue un'ampia discussione.

La seduta termina alle ore 22,10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Ministro dell'interno, Giorgio Napolitano.

La seduta inizia alle ore 19,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B26°, 0006°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO GIORGIO NAPOLITANO
(R046 001, B26°, 0001°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, nel ringraziare il Ministro dell'interno Giorgio Napolitano per la sua presenza, comunica che è stato trasmesso dal Governo in data odierna il progetto di decisione, che sarà discusso dal Comitato esecutivo il prossimo 7 ottobre, relativo alla messa in applicazione della Convenzione in Italia.

Decorre pertanto da oggi il termine di 15 giorni per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388.

Il Ministro dell'interno Giorgio NAPOLITANO svolge un'ampia relazione in merito al contenuto del progetto di decisione, che prevede, tra l'altro, l'abbattimento dei controlli alle frontiere aeree dei paesi

Schengen, confermando così la data del 26 ottobre prossimo per l'integrazione dell'Italia nello spazio Schengen.

Intervengono il presidente Fabio EVANGELISTI, i senatori Antonino CARUSO, Francesco MORO, Helga THALER AUSSERHOFER e il deputato Sandra FEI.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B26°, 0001°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ricorda che nella seduta del 18 settembre scorso si è aperta la discussione generale sul documento relativo all'indagine conoscitiva in corso che non concluderà l'indagine conoscitiva, ma darà conto dei primi risultati acquisiti.

Su questa procedura il Presidente della Camera ha espresso il suo assenso, rimanendo inteso che un secondo e conclusivo documento verrà deliberato al termine dell'indagine conoscitiva, che interverrà con la conclusione del processo di integrazione dell'Italia nello spazio Schengen il prossimo 1° aprile.

Un'edizione più completa dello schema di documento sarà inviata in casella nei prossimi giorni: propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame del documento stesso a mercoledì 1° ottobre 1997 alle ore 19,30.

Dopo interventi dei senatori Antonino CARUSO e Patrizio PETRUCCI, il Comitato consente.

La seduta termina alle ore 20,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, attuativo dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Relatore: Pasquini

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B14^a, 0008^o)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 18 settembre scorso.

Il presidente Salvatore BIASCO, prima di passare all'esame degli emendamenti (Allegato 2) rende partecipi i componenti della Commissione di un colloquio telefonico con il Commissario dell'Unione europea Mario Monti, dal quale è emerso che a livello comunitario si perverrà, in tempi presumibilmente non brevi, ad un ravvicinamento, e non già a una uniformità, nel trattamento fiscale delle rendite finanziarie.

Il deputato Pietro ARMANI, intervenendo in relazione a quanto comunicato dal presidente, esprime la propria preoccupazione per la concorrenza che, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo in esame, sarà attuata dai cosiddetti «paradisi fiscali».

Il senatore Gianfranco PASQUINI, *relatore*, segnala di aver presentato ad integrazione della propria proposta di parere (vedi allegato 1) le seguenti osservazioni, che illustra brevemente:

«Al punto 2 aggiungere in fine: comunque ad apportare le correzioni necessarie ad escludere il rischio di doppia imposizione.

Al punto 4 aggiungere in fine: alle quali si dovrebbe riconoscere un trattamento tributario in termini di aliquota da applicare ai relativi di-

videndi corrisposti a soggetti non residenti tali da evitare il rischio di disincentivare l'afflusso del risparmio di fonte estera.

Al punto 7 dopo le parole: dei soggetti di cui all'articolo 87, lettere a), b) aggiungere: c).

Al punto 7 aggiungere in fine: La Commissione raccomanda per quanto concerne gli enti di cui alla lettera c) dell'articolo 87, di assicurare il coordinamento con il regime da adottare in attuazione della delega di cui all'articolo 3 comma 187 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Dopo il punto 17 aggiungere il seguente:

17-bis) in riferimento all'articolo 12 si invita il Governo a verificare la possibilità di introdurre modalità semplificate di applicazione dell'imposta dovuta sui dividendi dei titoli azionari da corrispondere a soggetti non residenti, qualora siano in deposito accentrato, coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (EURO-SIM).

Al punto 18 sostituire azionari con obbligazionari.

Aggiungere, in fine, la seguente considerazione generale di chiusura:

Si consiglia un attento coordinamento con la disciplina vigente ed inoltre, per gli aspetti tecnico-formali relativi alle nuove disposizioni introdotte, la correzione di eventuali imprecisioni di formulazione tecnica».

Il relatore, quindi, pronunciandosi sugli emendamenti presentati, dichiara di accettare gli emendamenti Salvatore Biasco 7, 10, 14, 15 (nuova formulazione) e 16, nonché - dopo una precisazione del proponente, tendente a chiarire che lo scopo del proprio emendamento Salvatore Biasco n. 8 è di non addossare al sistema bancario una ingiustificata responsabilità in ordine al carattere qualificato o non delle partecipazioni societarie che formano oggetto di cessioni sottoposte a tassazione - anche l'emendamento n. 8 in tal senso riformulato dal presentatore. Gli emendamenti Albertini 11 e 12, su invito del relatore che li ritiene assorbiti dalle proprie osservazioni integrative, vengono quindi ritirati dal presentatore. Il relatore si dichiara infine contrario a tutti i restanti emendamenti.

In ordine all'emendamento Armani 1, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore Antonio D'ALÌ, che, nel ribadire l'incostituzionalità per contrasto con il principio della capacità contributiva della tassazione di un reddito potenziale qual è il cosiddetto maturato, sottolinea le notevoli difficoltà applicative derivanti dalla complessità ed oscurità del meccanismo di equalizzazione e l'incompatibilità della disciplina sul maturato con i sistemi fiscali degli altri paesi europei; trattandosi di una innovazione quanto meno discutibile, è improbabile che essa venga imitata dagli altri partners europei. Dopo dichiarazione di voto favorevo-

le del deputato Pietro ARMANI, che evidenzia come, una volta istituito l'Euro, le imprese, a differenza delle persone fisiche, godranno del privilegio di scegliere la residenza fiscale più conveniente, l'emendamento Armani 1, posto in votazione, viene respinto.

Dopo dichiarazione di voto del senatore Renato ALBERTINI, che raccomanda l'approvazione del proprio emendamento n. 2, segnalando che negli altri paesi europei la tassazione sui dividendi e sugli interessi è superiore a quella prevista dallo schema di decreto, l'emendamento Albertini 2, posto in votazione, viene respinto.

L'emendamento Armani 3, posto in votazione dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Antonio D'ALÌ, che, oltre a rilevare che l'aliquota differenziata contrasta con il principio di neutralità fiscale richiamato anche dal relatore, osserva che il decreto legislativo non appare in linea con i criteri posti dalla legge delega sotto il profilo del favor per i titoli a lungo termine, viene respinto.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Renato ALBERTINI che ricorda come detto emendamento rifletta la posizione «storica» di Rifondazione Comunista sull'argomento, tesa a premiare l'opzione dei contribuenti per la nominatività dei titoli di stato con una aliquota agevolata, l'emendamento Albertini 4 viene respinto.

Vengono quindi respinti gli emendamenti Albertini 5 e, dopo dichiarazione di voto del senatore Renato ALBERTINI che ribadisce la necessità di colpire le speculazioni a breve, Albertini 6.

Vengono quindi respinti gli emendamenti Armani 9, Albertini 13 e 17.

Dopo un chiarimento del presidente Salvatore BIASCO in ordine alla finalità dell'emendamento n. 18, cui replica il deputato Pietro ARMANI, che ritiene preferibile la dizione contenuta nello schema di decreto, l'emendamento stesso viene ritirato.

Viene quindi respinto l'emendamento Albertini 20.

Su invito del relatore, che ritiene l'emendamento Albertini 21 compreso nelle proprie osservazioni aggiuntive tendenti ad un miglior coordinamento formale del testo del decreto, lo stesso viene ritirato.

Conclusa la votazione degli emendamenti, la Commissione passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore Antonio D'ALÌ preannuncia il voto contrario del proprio gruppo in quanto ritiene che con la tassazione delle plusvalenze sul maturato si stia commettendo un errore simile a quello compiuto, a suo tempo, con l'istituzione dell'INVIM sul possesso decennale degli immo-

bili da parte di persone giuridiche. Ritiene, in altri termini, che in ossequio al principio costituzionale della capacità contributiva debba essere tenuto fermo il criterio di cassa nella tassazione dei redditi. Osserva, inoltre, che il sostanziale apprezzamento espresso dagli organismi associativi dei fondi di investimento dimostra che il decreto legislativo in esame toglie spazi di libertà all'investitore privato, spazi destinati ad essere occupati dall'investitore professionale di massa. In conclusione, il decreto legislativo contribuisce ad aggravare il quadro di assoluta confusione esistente in materia fiscale, come sembrano confermare le numerose osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, la cui valutazione complessivamente favorevole appare quindi inspiegabile.

Il senatore Renato ALBERTINI, dichiarando il proprio voto contrario sulla proposta di parere, ribadisce che il decreto legislativo è del tutto inadeguato rispetto alla esigenza di un recupero di equità fiscale. Del resto, esso non realizza l'obiettivo dell'omogeneità delle aliquote, consolida una condizione di privilegio per il trattamento degli interessi e non risponde all'esigenza di colpire le speculazioni a breve termine.

Dopo dichiarazione di voto contrario del deputato Pietro ARMANI a nome del gruppo di Alleanza Nazionale, il senatore Rossano CADDEO, intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene che il decreto legislativo, che ha ottenuto un apprezzamento diffuso da parte degli operatori economici interessati, rispecchi puntualmente i principi contenuti nella legge delega e costituisca una spinta concreta per lo sviluppo degli investimenti produttivi. Nel condividere la prospettiva di pervenire in futuro ad una aliquota unica, giudica opportuna la fissazione al 12,50 per cento dell'aliquota di base. Dichiarando quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, che attraverso le osservazioni di cui è corredata costituirà un utile stimolo per il Governo in sede di redazione definitiva del decreto legislativo.

Concluse le dichiarazioni di voto finali, il presidente Salvatore BIASCO pone in votazione la proposta di parere del relatore che, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame, risulta come segue:

«La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

esaminato lo schema di decreto legislativo, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi in attuazione dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, lo ritiene conforme alle norme di delega e ne apprezza la normativa introdotta, ispirata a semplificazione, razionalizzazione, trasparenza ed innovazione.

Si tratta di caratteristiche apprezzate non solo e non tanto dagli intermediari, quanto dai mercati finanziari che hanno già scontato positivamente «l'effetto annuncio». Le norme contenute nello schema di de-

creto legislativo sottoposto all'esame della Commissione rafforzano i mercati, stabilizzano gli investimenti e stimolano un miglior comportamento degli investitori. Inoltre, i provvedimenti esaminati contribuiscono al risanamento ormai avviato della finanza pubblica ed a indirizzare flussi consistenti di risorse in direzione degli investimenti produttivi, pur permanendo alcuni limiti relativi alla incentivazione fiscale del *merchant banking*.

La Commissione rileva che il forte contenuto innovativo presente nella riforma sottolinea ancora più efficacemente la necessità di una armonizzazione fiscale nell'ambito dell'Unione europea. L'introduzione dell'Euro, l'eliminazione delle barriere costituite dal rischio di cambio, il sostanziale allineamento dei tassi di interesse, favoriranno una grande volatilità del mercato. In questa situazione è necessario evitare la «concorrenza fiscale» tra i paesi della Unione, per cui si richiede una politica attiva e determinata da parte del governo italiano volto ad armonizzare a livello europeo quanto meno la tassazione delle rendite finanziarie. L'armonizzazione fiscale in ambito U.E. è di fondamentale importanza, ma non può certamente ritardare l'intervento del legislatore per il riordino della materia, in attesa di accordi comunitari allo stato di fatto alquanto aleatori. L'assetto che viene disegnato con questa legge potrebbe, per la sua completezza, essere una base seria su cui fare convergere tale armonizzazione.

Il riordino del regime fiscale di tassazione delle rendite finanziarie richiederà notevoli investimenti sia in aggiornamento professionale e promozione che in procedure organizzative, *hardware* e *software*. Non paiono però accettabili le richieste relative al concorso dello Stato ai costi relativi sia all'adeguamento dei sistemi informativi che all'adempimento dei sostituti d'imposta, poichè questi costi risultano più che compensati da un assetto normativo che svilupperà e qualificherà le attività finanziarie.

E neppure possono trovare riscontro positivo le richieste di fare slittare i termini di avvio del nuovo sistema fiscale al 1° gennaio 1999, anzichè al 1° luglio 1998, poichè questa eventualità è impedita dal rispetto della delega, che alla lettera r) del comma 160 prevede la possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, fino a 9 mesi dalla loro pubblicazione. È vero che una decorrenza infrannuale complica le questioni organizzative, e gli adempimenti a carico dei sostituti di imposta contabile; pur tuttavia sia la probabile entrata in vigore dell'Euro dal 1° gennaio 1999 con le relative procedure informatiche che l'avvento degli anni 2000, richiedono una complessiva ristrutturazione e riorganizzazione dei sistemi informativi che può partire dalla parte fiscale per estendersi sugli altri adempimenti.

La Commissione infine ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con alcune considerazioni di carattere generale, che riguardano l'orizzonte della legge, e con le successive osservazioni.

CONSIDERAZIONI

a) La Commissione sottolinea la necessità di arrivare entro termini di tempo ravvicinati, dettati inevitabilmente dalle condizioni della finanza pubblica, alla introduzione di una aliquota unica per i redditi di capitale, i redditi diversi ed i redditi finanziari derivanti dal patrimonio netto delle imprese, (secondo le norme che saranno introdotte dalla Dual Income Tax), le plusvalenze da ristrutturazioni societarie. È indispensabile, anche ai fini dell'armonizzazione fiscale nell'U.E., realizzare quanto prima la completa neutralità del fisco nella scelta di allocazione delle risorse. I termini della delega impedivano di arrivare a questo risultato, ma la stessa evidente difficoltà che ha la relazione a giustificare un sistema di doppia aliquota testimonia che la razionalità e la semplificazione dell'intero sistema richiedono che si pervenga a tale soluzione.

b) Norme organiche di riordino della tassazione delle plusvalenze finanziarie avrebbero potuto essere l'occasione, accoppiate ad altri provvedimenti di carattere normativo, per favorire lo sviluppo del *merchant banking* e del *venture capital*, selezionando tali intermediari come intermediari speciali e adottando per essi provvedimenti fiscali maggiormente incentivanti.

c) In particolare, il trattamento fiscale previsto per i partecipanti ai Fondi chiusi è eccessivamente oneroso per i soggetti istituzionali, in quanto supera in modo considerevole l'impostazione fiscale relativa agli investimenti diretti.

Se si considera che la prospettiva di sviluppo dei Fondi chiusi è legata in ogni parte del mondo alla partecipazione dei soggetti istituzionali, con particolare riferimento ai Fondi pensione, occorre ripristinare la neutralità fiscale tra investimento diretto ed investimento tramite Fondo chiuso, se si vuole veramente promuovere questo strumento. D'altra parte: nel momento in cui la riforma fiscale in atto penalizzerà le imprese sottocapitalizzate, occorre che uno dei pochi strumenti per la capitalizzazione delle piccole e medie impresa possa decollare. In caso contrario quella parte di risorse che i Fondi pensione destineranno all'investimento azionario saranno dirottate verso la Borsa e l'avvio della previdenza complementare comporterà un forte drenaggio di liquidità dalle imprese piccole e medie verso le società quotate, che sono una esigua minoranza e non riguardano certamente, almeno nel breve-medio periodo, le piccole e medie imprese.

Pare opportuno quindi alleggerire il carico fiscale dei soggetti investitori istituzionali partecipanti ai Fondi chiusi, attraverso un adeguato aumento del credito di imposta (dal 15 al 20 per cento), oppure riconsiderare la materia in sede di ridefinizione della disciplina fiscale dei Fondi pensione, di cui al successivo punto d).

d) Il comma 160 della legge delega (23 dicembre 1996, n. 662) è inspiegabilmente carente per quanto attiene la disciplina dei Fondi Pensione.

È necessario che il Governo provveda in tempi rapidi a colmare questa lacuna, alla luce anche di considerazioni contenute nella relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo, relative ai certificati di deposito ed ai depositi in c/c. Entrambi questi strumenti finanziari, opportunamente vincolati a lungo termine (esempio 10 anni) potrebbero essere considerati risparmio previdenziale, entrare a pieno titolo nella previdenza complementare ed essere conseguentemente sottoposti ad una diversa tassazione.

e) Pur considerando innovative le opzioni di cui agli articoli 6 e 7, la Commissione dà mandato al Governo di valutare se esistono le condizioni per introdurre in sostituzione un'ulteriore semplificazione, che preveda un regime ordinario da un lato e un regime intermediato dall'altro. Un'unificazione dal punto di vista tributario dei regimi amministrati e gestiti, entrambi tassati su quanto maturato dai titoli in possesso del contribuente, consentirebbe di eliminare il meccanismo dell'equalizzatore e incentiverebbe un maggior dinamismo nelle decisioni di portafoglio, in quanto sparirebbe un disincentivo nel passaggio da un rapporto di risparmio amministrato a un rapporto di risparmio gestito, costituito dalle necessità di saldare la posizione fiscale. Il vantaggio fiscale che l'assenza di un meccanismo di equalizzazione determinerebbe per il regime ordinario appare come un premio per la perdita dell'anonimato.

OSSERVAZIONI

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *f*), dopo le parole: "plusvalenze derivanti dalla cessione" inserire le seguenti «a titolo oneroso», coerentemente alle disposizioni contenute all'articolo 81 del TUIR, come parzialmente riformulato dall'articolo 3 dello schema di decreto.

2. Nell'articolo 1, la modifica della lettera *f*) dell'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi, dovrebbe chiarire quali sono i mercati regolamentati presso i quali non opera la presunzione di territorialità per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate.

3. Relativamente alla formulazione della lettera *g-bis*) del comma 3 dell'articolo 1, si segnala che essa potrebbe determinare problemi di ordine applicativo per quanto concerne i contratti in cui il reddito è conseguito dal soggetto che acquista a pronti e rivende a termine, ed è costituito dall'importo retrocesso dalla controparte. In questo caso, infatti, potrebbe determinarsi l'eventualità di una doppia tassazione, da evitare per evidenti ragioni di equità di trattamento. Si invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di consentire la deducibilità delle somme retrocesse al soggetto venditore a pronti e acquirente a termine, e, comunque, ad apportare le correzioni necessarie ad escludere il rischio di doppia imposizione.

4. Relativamente alle disposizioni di chiusura di cui alla lettera *h*), si rileva che l'espressione: "utili e perdite" si può propriamente riferire

al reddito di impresa, ai sensi dell'articolo 52 del TUIR, e non anche alle altre tipologie di redditi. Conseguentemente, si propone di sostituire le suddette parole con le seguenti: "differenziali positivi o negativi".

5. Relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), si raccomanda l'inserimento di una disposizione diretta ad escludere dal computo dei limiti stabiliti ai fini dell'individuazione di una partecipazione qualificata le azioni di risparmio, alle quali si dovrebbe riconoscere un trattamento tributario in termini di aliquota da applicare ai relativi dividendi corrisposti a soggetti non residenti tali da evitare il rischio di disincentivare l'afflusso del risparmio di fonte estera.

6. Sempre con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), va sottolineata la necessità di provvedere al coordinamento delle relative disposizioni con quelle di cui al comma 16 dell'articolo 7 che dispongono l'obbligo per i soggetti gestori che "dovessero constatare" l'avvenuto superamento delle soglie indicate, di darne immediata comunicazione al contribuente. Infatti, soprattutto nell'eventualità che il contribuente si avvalga di più intermediari, si potrebbero determinare situazioni di incertezza e favorire manovre elusive. Allo scopo di evitare tale eventualità e di assicurare la certezza del trattamento tributario da applicare, si invita il Governo a valutare la possibilità di stabilire che dalla data in cui la partecipazione ha superato le soglie indicate alla lettera *c*), tutte le cessioni effettuate nei successivi 12 mesi, sempre che complessivamente superino le predette soglie, devono essere considerate come cessioni di partecipazioni qualificate.

7. Dalla disposizione precedente occorrerebbe escludere quelle società che abbiano concluso con la società di gestione della Borsa contratti tesi ad assicurare la liquidità dei titoli quotati (i cosiddetti titoli sottili), per le quali la soglia del 2 per cento dovrebbe intendersi come media annua al netto degli acquisti.

8. All'articolo 3, comma 1, lettera *c-bis*), si sostituiscano le parole da: "società od enti" fino a: "di cui all'articolo 5, lettera *c*)", con le seguenti: "società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui alla lettera *c*), e dei soggetti di cui all'articolo 87, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)", in modo da assicurare l'omogeneità con la formulazione della lettera *c*). Si raccomanda, per quanto concerne gli enti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 87, di assicurare il coordinamento con il regime da adottare in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Relativamente alla lettera *c-quinquies*) dell'articolo 3, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inserimento di una norma di chiusura analoga a quella introdotta con la lettera *h*) dell'articolo 41 del TUIR, diretta a stabilire che fra le plusvalenze e i proventi diversi da quelle indicati alle lettere precedenti, debbano essere comunque inclusi quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto la negoziazione del capitale. In questo modo, si darebbe piena attuazione al dettato del principio di delega di cui alla lettera *c*) del comma 160 dell'articolo 3 della legge n. 662/96.

10. Relativamente all'articolo 4, si segnala che la formulazione del comma 9 per quanto concerne il cosiddetto "equalizzatore" risulta ec-

cessivamente generica. Si raccomanda pertanto al Governo di fornire ulteriori elementi circa i criteri da adottare ai fini della determinazione dei coefficienti di rettifica allo scopo di assicurare ai risparmiatori la necessaria certezza dei trattamenti tributari da applicare, stabilendo comunque che per la definizione dell'ammontare entro cui le plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile in ciascun anno si applicano i coefficienti stabiliti dal Ministero delle finanze entro il mese di marzo dell'anno precedente.

11. Per quanto concerne l'articolo 5, si segnala che la disposizione di cui al comma 3, potrebbe risultare pleonastica in considerazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8.

12. Relativamente alle sanzioni stabilite al comma 7 del medesimo articolo 5, si invita il Governo a procedere, ai fini della determinazione della loro entità, al coordinamento con le disposizioni da adottare ai fini della revisione del sistema sanzionatorio tributario non penale, in attuazione della delega conferitagli al comma 133 dell'articolo 3 della legge n. 662/96. Le medesime considerazioni valgono relativamente agli articoli 6 e 7.

13. Nell'articolo 6, andrebbe chiarito che il trasferimento conseguente ad un atto di cessione a titolo gratuito costituisce comunque presupposto di applicazione dell'imposta in capo al soggetto che dispone il trasferimento, considerato che in linea generale solo le cessioni al titolo oneroso sono considerate suscettibili di produrre plusvalenze imponibili.

14. Riguardo all'articolo 6, va rilevato che al comma 10 non è prevista alcuna esplicita disposizione circa il momento in cui l'imposta deve essere concretamente applicata dall'intermediario.

15. Per quanto riguarda l'articolo 7, occorre considerare che la previsione dell'obbligo del versamento a titolo di acconto del 75 per cento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato fino al 30 settembre secondo le modalità indicate al comma 12 potrebbe determinare notevoli difficoltà per gli intermediari. Pur essendo comprensibili le esigenze di cassa che hanno suggerito di introdurre l'acconto, peraltro non esplicitamente previsto nei criteri di delega, si invita il Governo a valutare l'ipotesi di una parziale riformulazione del comma 12, eventualmente prevedendo l'effettuazione di versamenti su base semestrale ovvero stabilendo il progressivo superamento del regime di acconto entro un arco temporale ragionevole.

16. Nell'articolo 7, comma 3, occorre chiarire se l'inapplicabilità della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti, riguardi solo i rapporti tra le banche ed i propri clienti o anche i conti correnti aperti presso le banche da altri gestori ed alimentati dalle somme destinate all'esecuzione dell'incarico ricevuto o da esso derivante.

17. Nell'articolo 7, comma 12, occorre inserire una disposizione che consenta di prelevare le somme necessarie al pagamento dell'acconto dell'imposta anche attraverso il disinvestimento, nel caso il contribuente non fornisca la provvista così come previsto dal precedente comma 11.

18. Sempre riguardo all'articolo 7, si rileva che non risulta chiara nell'ambito della stessa norma la qualificazione giuridica del gestore incaricato di applicare e versare l'imposta, in considerazione della possibilità che il rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si possa intendere nel senso che il gestore stesso assumerebbe il ruolo di sostituto d'imposta a tutti gli effetti, a differenza di quanto è previsto per gli intermediari dell'articolo 6, meri incaricati d'imposta.

19. Per quanto concerne l'articolo 12, valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere, relativamente alle cosiddette operazioni conduit, l'applicazione delle disposizioni ivi previste ai soli contratti di mutuo per i quali si pone l'esigenza di introdurre misure anti elusive, evitando le possibili penalizzazioni che potrebbero derivare da un eccessivo ampliamento dell'ambito di applicazione del regime prospettato.

20. Si raccomanda il coordinamento delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 12 per quanto concerne le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/73, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in S.p.A., allo scopo di evitare l'eventualità di una doppia imposizione.

21. Relativamente al comma 10 del medesimo articolo 12, si invita il Governo a verificare se la disposizione che si intende sostituire è quella di cui all'articolo 8 del DL n. 512/83, e non all'articolo 5, comma 1, già sostituita dal comma 8 dello stesso articolo 12.

22. Sempre in riferimento all'articolo 12 si invita il Governo a verificare la possibilità di introdurre modalità semplificate di applicazione dell'imposta dovuta sui dividendi dei titoli azionari da corrispondere a soggetti non residenti, qualora siano in deposito accentrato, coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (EURO-SIM).

23. Riguardo all'articolo 13, valuti il Governo se non si possano indicare meccanismi più semplici ai fini della determinazione dell'equalizzatore per i titoli obbligazionari senza cedola, i cosiddetti zero coupon, stante la notevole complessità del sistema indicato.

24. Occorrerebbe specificare a chi compete la responsabilità di certificare la natura qualificata o meno della cessione di partecipazioni, evitando che tale responsabilità ricada sugli intermediari.

25. Da ultimo, si consiglia un attento coordinamento del provvedimento con la disciplina vigente ed inoltre, per gli aspetti tecnico formali relativi alle nuove disposizioni introdotte, la correzione di eventuali imprecisioni di formulazione tecnica».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15.

ALLEGATO 1**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

PROPOSTA DI PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 160, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

esaminato lo schema di decreto legislativo, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi in attuazione dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, lo ritiene conforme alle norme di delega e ne apprezza la normativa introdotta, ispirata a semplificazione, razionalizzazione, trasparenza ed innovazione.

Si tratta di caratteristiche apprezzate non solo e non tanto dagli intermediari, quanto dai mercati finanziari che hanno già scontato positivamente «l'effetto annuncio». Le norme contenute nello schema di decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione rafforzano i mercati, stabilizzano gli investimenti e stimolano un miglior comportamento degli investitori. Inoltre, i provvedimenti esaminati contribuiscono al risanamento ormai avviato della finanza pubblica ed a indirizzare flussi consistenti di risorse in direzione degli investimenti produttivi, pur permanendo alcuni limiti relativi alla incentivazione fiscale del *merchant banking*.

La Commissione rileva che il forte contenuto innovativo presente nella riforma sottolinea ancora più efficacemente la necessità di una armonizzazione fiscale nell'ambito dell'Unione europea. L'introduzione dell'Euro, l'eliminazione delle barriere costituite dal rischio di cambio, il sostanziale allineamento dei tassi di interesse, favoriranno una grande volatilità del mercato. In questa situazione è necessario evitare la «concorrenza fiscale» tra i paesi della Unione, per cui si richiede una politica attiva e determinata da parte del governo italiano volto ad armonizzare a livello europeo quanto meno la tassazione delle rendite finanziarie. L'armonizzazione fiscale in ambito U.E. è di fondamentale importanza, ma non può certamente ritardare l'intervento del legislatore, per il riordino della materia, in attesa di accordi comunitari allo stato di fatto alquanto aleatori. L'assetto che viene disegnato con questa legge potrebbe, per la sua completezza, essere una base seria su cui fare convergere tale armonizzazione.

Il riordino del regime fiscale di tassazione delle rendite finanziarie richiederà notevoli investimenti sia in aggiornamento professionale e promozione che in procedure organizzative, *hardware* e *software*. Non paiono però accettabili le richieste relative al concorso dello Stato ai costi relativi sia all'adeguamento dei sistemi informativi che all'adempimento dei sostituti d'imposta, poichè questi costi risultano più che compensati da un assetto normativo che svilupperà e qualificherà le attività finanziarie.

E neppure possono trovare riscontro positivo le richieste di fare slittare i termini di avvio del nuovo sistema fiscale al 1 gennaio 1999, anzichè al 1° luglio 1998, poichè questa eventualità è impedita dal rispetto della delega che alla lettera *r*) del comma 160, prevede la possibilità di disporre l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, fino a 9 mesi dalla loro pubblicazione. È vero che una decorrenza infrannuale complica le questioni organizzative, e gli adempimenti a carico dei sostituti di imposta contabile; pur tuttavia sia la probabile entrata in vigore dell'Euro dal 1° gennaio 1999 con le relative procedure informatiche che l'avvento degli anni 2000, richiedono una complessiva ristrutturazione e riorganizzazione dei sistemi informativi che può partire dalla parte fiscale per estendersi sugli altri adempimenti.

La Commissione infine ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con alcune considerazioni di carattere generale, che riguardano l'orizzonte della legge, e con le successive osservazioni.

CONSIDERAZIONI

d) La Commissione sottolinea la necessità di arrivare entro termini di tempo ravvicinati, dettati inevitabilmente dalle condizioni della finanza pubblica, alla introduzione di una aliquota unica per i redditi di capitale, i redditi diversi ed i redditi finanziari derivanti dal patrimonio netto delle imprese, (secondo le norme che saranno introdotte dalla Dual Income Tax), le plusvalenze da ristrutturazioni societarie. È indispensabile, anche ai fini dell'armonizzazione fiscale nell'U.E., realizzare quanto prima la completa neutralità del fisco nella scelta di allocazione delle risorse. I termini della delega impedivano di arrivare a questo risultato, ma la stessa evidente difficoltà che ha la relazione a giustificare un sistema di doppia aliquota testimonia che la razionalità e la semplificazione dell'intero sistema richiedono che si pervenga a tale soluzione.

e) Norme organiche di riordino della tassazione delle plusvalenze finanziarie avrebbero potuto essere l'occasione, accoppiate ad altri provvedimenti di carattere normativo, per favorire lo sviluppo del *merchant banking* e del *venture capital*, selezionando tali intermediari come intermediari speciali e adottando per essi provvedimenti fiscali maggiormente incentivanti.

f) In particolare, il trattamento fiscale previsto per i partecipanti ai fondi chiusi è eccessivamente oneroso per i soggetti istituzionali, in quanto supera in modo considerevole l'impostazione fiscale relativa agli investimenti diretti.

Se si considera che la prospettiva di sviluppo dei Fondi chiusi è legata in ogni parte del mondo alla partecipazione dei soggetti istituzionali, con particolare riferimento ai Fondi pensione, occorre ripristinare la neutralità fiscale tra investimento diretto ed investimento tramite Fondo chiuso, se si vuole veramente promuovere questo strumento. D'altra parte: nel momento in cui la riforma fiscale in atto penalizzerà le imprese sottocapitalizzate, occorre che uno dei pochi strumenti per la capitalizzazione delle piccole e medie impresa possa decollare.

In caso contrario quella parte di risorse che i Fondi pensione destineranno all'investimento azionario saranno dirottate verso la Borsa e l'avvio della previdenza complementare comporterà un forte drenaggio di liquidità dalle imprese piccole e medie verso le società quotate, che sono una esigua minoranza e non riguardano certamente, almeno nel breve-medio periodo, le piccole e medie imprese.

Pare opportuno quindi alleggerire il carico fiscale dei soggetti investitori istituzionali partecipanti ai Fondi chiusi, attraverso un adeguato aumento del credito di imposta (dal 15 al 20 per cento), oppure riconsiderare la materia in sede di ridefinizione della disciplina fiscale dei Fondi pensione, di cui al successivo punto *d*).

e) Il comma 160 della legge delega (23 dicembre 1996, n. 662) è inspiegabilmente carente per quanto attiene la disciplina dei Fondi pensione.

È necessario che il Governo provveda in tempi rapidi a colmare questa lacuna, alla luce anche di considerazioni contenute nella relazione accompagnatoria allo schema di decreto legislativo, relative ai certificati di deposito ed ai depositi in *c/c*.

Entrambi questi strumenti finanziari, opportunamente vincolati a lungo termine (esempio 10 anni) potrebbero essere considerati risparmio previdenziale, entrare a pieno titolo nella previdenza complementare ed essere conseguentemente sottoposti ad una diversa tassazione.

OSSERVAZIONI:

1. all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), dopo le parole: «plusvalenze derivanti dalla cessione» inserire le seguenti «a titolo oneroso», coerentemente alle disposizioni contenute all'articolo 81 del TUIR, come parzialmente riformulato dall'articolo 3 dello schema di decreto;

2. relativamente alla formulazione della lettera *g-bis*) del comma 3 dell'articolo 1, si segnala che essa potrebbe determinare problemi di ordine applicativo per quanto concerne i contratti in cui il reddito è conseguito dal soggetto che acquista a pronti e rivende a termine, ed è costituito dall'importo retrocesso dalla controparte. In questo caso, infatti, potrebbe determinarsi l'eventualità di una doppia tassazione, da evitare per evidenti ragioni di equità di trattamento. Si invita pertanto il Governo a valutare l'opportunità di consentire la deducibilità delle somme retrocesse al soggetto venditore a pronti e acquirente a termine;

3. relativamente alle disposizioni di chiusura di cui alla lettera *h*), si rileva che l'espressione: «utili e perdite» si può propriamente riferire al reddito di impresa, ai sensi dell'articolo 52 del TUIR, e non anche al-

le altre tipologie di redditi. Conseguentemente, si propone di sostituire le suddette parole con le seguenti: «differenziali positivi o negativi»;

4. relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), si raccomanda l'inserimento di una disposizione diretta ad escludere dal computo dei limiti stabiliti ai fini dell'individuazione di una partecipazione qualificata le azioni di risparmio;

5. sempre con riferimento alla lettera *c*), va sottolineata la necessità di provvedere al coordinamento delle relative disposizioni con quelle di cui al comma 16 dell'articolo 7 che dispongono l'obbligo per i soggetti gestori che «dovessero constatare» l'avvenuto superamento delle soglie indicate, di darne immediata comunicazione al contribuente. Infatti, soprattutto nell'eventualità che il contribuente si avvalga di più intermediari, si potrebbero determinare situazioni di incertezza e favorire manovre elusive. Allo scopo di evitare tale eventualità e di assicurare la certezza del trattamento tributario da applicare, si invita il Governo a valutare la possibilità di stabilire che dalla data in cui la partecipazione ha superato le soglie indicate alla lettera *c*), tutte le cessioni effettuate nei successivi 12 mesi, sempre che complessivamente superino le predette soglie, devono essere considerate come cessioni di partecipazioni qualificate;

6. dalla disposizione precedente occorrerebbe escludere quelle società che abbiano concluso con la società di gestione della Borsa contratti tesi ad assicurare la liquidità dei titoli quotati (i cosiddetti titoli sottili), per le quali la soglia del 2 per cento dovrebbe intendersi come media annua al netto degli acquisti;

7. alla lettera *c-bis*), si sostituiscano le parole da: «società od enti» fino a: di cui all'articolo 5, lettera *c*), con le seguenti: «società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui alla lettera *c*), e dei soggetti di cui all'articolo 87, lettere *a*), *b*) e *d*)», in modo da assicurare l'omogeneità con la formulazione della lettera *c*);

8. relativamente alla lettera *c-quinquies*), valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inserimento di una norma di chiusura analoga a quella introdotta con la lettera *h*) dell'articolo 41 del TUIR, diretta a stabilire che fra le plusvalenze e i proventi diversi da quelle indicati alle lettere precedenti, debbano essere comunque inclusi quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto la negoziazione del capitale. In questo modo, si darebbe piena attuazione al dettato del principio di delega di cui alla lettera *c*) del comma 160 dell'articolo 3 della legge n. 662/96;

9. relativamente all'articolo 4, si segnala che la formulazione del comma 9 per quanto concerne il cosiddetto «equalizzatore» risulta eccessivamente generica. Si raccomanda pertanto al Governo di fornire ulteriori elementi circa i criteri da adottare ai fini della determinazione dei coefficienti di rettifica allo scopo di assicurare ai risparmiatori la necessaria certezza dei trattamenti tributari da applicare, stabilendo comunque che per la definizione dell'ammontare entro cui le plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile in ciascun anno si applicano i coefficienti stabiliti dal Ministero delle finanze entro il mese di marzo dell'anno precedente;

10. per quanto concerne l'articolo 5, si segnala che la disposizione di cui al comma 3, potrebbe risultare pleonastica in considerazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8;

11. relativamente alle sanzioni stabilite al comma 7 del medesimo articolo 5, si invita il Governo a procedere, ai fini della determinazione della loro entità, al coordinamento con le disposizioni da adottare ai fini della revisione del sistema sanzionatorio tributario non penale, in attuazione della delega conferitagli al comma 133 dell'articolo 3 della legge n. 662/96. Le medesime considerazioni valgono relativamente agli articoli 6 e 7;

12. riguardo all'articolo 6, va rilevato che al comma 10 non è prevista alcuna esplicita disposizione circa il momento in cui l'imposta deve essere concretamente applicata dall'intermediario;

13. per quanto riguarda l'articolo 7, occorre considerare che la previsione dell'obbligo del versamento a titolo di acconto del 75 per cento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato fino al 30 settembre secondo le modalità indicate al comma 12 potrebbe determinare notevoli difficoltà per gli intermediari. Pur essendo comprensibili le esigenze di cassa che hanno suggerito di introdurre l'acconto, peraltro non esplicitamente previsto nei criteri di delega, si invita il Governo a valutare l'ipotesi di una parziale riformulazione del comma 12 eventualmente prevedendo l'effettuazione di versamenti su base semestrale ovvero stabilendo il progressivo superamento del regime di acconto entro un arco temporale ragionevole;

14. sempre riguardo all'articolo 7, si rileva che non risulta chiara nell'ambito della stessa norma la qualificazione giuridica del gestore incaricato di applicare e versare l'imposta, in considerazione della possibilità che il rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si possa intendere nel senso che il gestore stesso assumerebbe il ruolo di sostituto d'imposta a tutti gli effetti, a differenza di quanto è previsto per gli intermediari dell'articolo 6, meri incaricati d'imposta;

15. per quanto concerne l'articolo 12, valuti il Governo l'opportunità di circoscrivere, relativamente alle cosiddette operazioni conduit, l'applicazione delle disposizioni ivi previste ai soli contratti di mutuo per i quali si pone l'esigenza di introdurre misure anti elusive, evitando le possibili penalizzazioni che potrebbero derivare da un eccessivo ampliamento dell'ambito di applicazione del regime prospettato;

16. si raccomanda il coordinamento delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 per quanto concerne le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601/73, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in S.p.A., allo scopo di evitare l'eventualità di una doppia imposizione;

17. relativamente al comma 10 del medesimo articolo, si invita il Governo a verificare se la disposizione che si intende sostituire è quella di cui all'articolo 8 del DL n. 512/83, e non all'articolo 5, comma 1, già sostituita dal comma 8 dello stesso articolo 12;

18. riguardo all'articolo 13, valuti il Governo se non si possano indicare meccanismi più semplici ai fini della determinazione dell'equalizzatore per i titoli azionari senza cedola, i cosiddetti zero coupon, stante la notevole complessità del sistema indicato.

ALLEGATO 2

Emendamenti al parere del relatore sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi (articolo 3, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Prima della lettera a) inserire la seguente:

0a) che l'imposizione avvenga solamente ed esclusivamente su redditi effettivamente conseguiti o realizzati e non già come previsto dalla bozza di decreto su redditi maturati, essendo quest'ultima previsione palesemente incostituzionale, palesemente in contrasto con la normativa civilistica, di difficile e in ogni caso sperequativa applicazione ed assolutamente originale nel panorama dei regimi fiscali europei.

1. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, GIOVANNI PACE, PEDRIZZI, PASTORE, FRANCESCO SAVERIO BIASCO, BOSELLO, CONTE

Sostituire la lettera a) come segue:

La Commissione ritiene assolutamente necessaria l'introduzione di un'aliquota unica per i redditi di capitale, i redditi diversi, i redditi finanziari derivanti dal patrimonio netto delle imprese, nonché le plusvalenze da ristrutturazioni societarie, per cui è stata già prevista, nello schema di decreto legislativo approvato il 18 giugno 1997, un'imposta sostitutiva al 27 per cento. Inoltre, ai fini dell'armonizzazione fiscale tra i Paesi dell'UE, dove su tali redditi finanziari vigono aliquote notevolmente più alte rispetto a quelle previste dal presente schema, e per la realizzazione della completa neutralità del fisco nella scelta di allocazione delle risorse, nonché per un'equa ed omogenea ripartizione del carico fiscale tra le diverse categorie di reddito, è indispensabile che sui redditi di capitale e sui redditi diversi si introduca un'aliquota del 27 per cento.

2

ALBERTINI

Alla fine del punto a) inserire il seguente periodo:

La delega prevedeva che la fissazione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale avvenisse favorendo quelli a più lungo termine. Occorre pertanto immediatamente adeguarsi a questa disposizione riallineando tutte le imposte, ritenute o sostitutive, su una unica aliquota per tutti gli strumenti di risparmio.

3. ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, GIOVANNI PACE, PEDRIZZI, PASTORE, FRANCESCO SAVERIO BIASCO, BOSELLO, CONTE

Alla lettera a) aggiungere il seguente periodo:

Si potrebbe conservare l'attuale aliquota al 12,5 per cento, tenendo conto dell'esigenza di finanziamento del debito pubblico, sui redditi di capitale relativi al possesso di titoli di Stato ed equiparati fino a lire 200 milioni e del 22 per cento per la parte eccedente tale limite, a condizione che si accetti di indicare la tipologia e l'ammontare posseduto.

4.

ALBERTINI

Alla lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Pare opportuno quindi riconsiderare la materia in sede di ridefinizione della disciplina fiscale dei fondi Pensione, ferma restando, frattanto, l'applicazione di un'aliquota unica al 27 per cento.

5.

ALBERTINI

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) È necessario che il Governo adotti una specifica tassazione sui movimenti di capitale da e per l'estero attraverso l'applicazione di aliquote proporzionali all'ampiezza delle transazioni relative a strumenti finanziari denominate in valuta estera (aliquote comprese tra lo 0,5 per cento e l'1 per cento) al fine di ostacolare le speculazioni a breve termine.

Per il controllo di tali movimenti, deve essere resa obbligatoria l'effettuazione dei trasferimenti tramite gli intermediari, vietando ai privati di portare all'estero somme e valori al seguito, oggi consentito dall'attuale normativa.

6.

ALBERTINI

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) Pur considerando innovative le opzioni di cui agli articoli 6 e 7, la Commissione dà mandato al Governo di valutare se esistono le condizioni per introdurre in sostituzione un'ulteriore semplificazione, che preveda un regime ordinario da un lato e un regime intermediato dall'altro. Un'unificazione dal punto di vista tributario dei regimi amministrati e gestiti, entrambi tassati su quanto maturato dai titoli in possesso del contribuente, consentirebbe di eliminare il meccanismo dell'equalizzatore e incentiverebbe un maggior dinamismo nelle decisioni di portafoglio, in quanto sparirebbe un disincentivo nel passaggio da un rapporto di risparmio amministrato a un rapporto di risparmio gestito costituito dalle necessità di saldare la posizione fiscale. Il vantaggio fiscale che l'assenza di un meccanismo di equalizzazione determinerebbe per il regime ordinario appare come un premio per la perdita dell'anonimato.

7.

SALVATORE BIASCO

Dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

d-ter) Occorre chiarire le modalità della modifica della sussistenza delle condizioni richieste dalle norme per l'applicabilità di regimi speciali senza addossare tale responsabilità agli intermediari.

8.

SALVATORE BIASCO

Dopo la lettera d-bis) aggiungere la seguente:

d-ter) Occorrerebbe specificare a chi compete la responsabilità di certificare la natura qualificata o meno della cessione di partecipazioni, evitando che tale responsabilità ricada sugli intermediari.

8 (Nuova formulazione).

SALVATORE BIASCO

Alle considerazioni, aggiungere un'ulteriore lettera con il seguente contenuto:

È necessario evitare che i nuovi strumenti fiscali, con la tassazione delle plusvalenze conseguite da investitori esteri per la vendita di partecipazioni in imprese residenti, penalizzino l'investimento di nuovi capitali esteri, anziché incentivarlo. Una tale modifica nell'impostazione potrebbe costituire un valido incentivo al->j>l'investimento nelle imprese italiane da parte di non residenti.

9.

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, GIOVANNI PACE, PEDRIZZI, PASTORE, FRANCESCO SAVERIO BIASCO, BOSELLO, CONTE

Dopo il punto 1 aggiungere il seguente:

1-bis) Nell'articolo 1, la modifica della lettera f) dell'articolo 20 del Testo unico delle imposte sui redditi, dovrebbe chiarire quali sono i mercati regolamentati presso i quali non opera la presunzione di territorialità per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate.

10.

SALVATORE BIASCO

Dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

5-bis) da ultimo nella lettera c) vanno abrogate le seguenti parole: escluse le associazioni di cui alla lettera c).

11.

ALBERTINI

Al numero 7) sopprimere l'inciso: escluse le associazioni di cui alla lettera c).

12.

ALBERTINI

Al numero 8) sostituire le parole: valuti il Governo l'opportunità di con le seguenti: il Governo deve;

13.

ALBERTINI

Dopo il punto 10) aggiungere il seguente:

10-bis) Nell'articolo 6, andrebbe chiarito che il trasferimento conseguente ad un atto di cessione a titolo gratuito costituisce comunque presupposto di applicazione dell'imposta in capo al soggetto che dispone il trasferimento, considerato che in linea generale solo le cessioni al titolo oneroso sono considerate suscettibili di produrre plusvalenze imponibili.

14.

SALVATORE BIASCO

Dopo il punto 13) aggiungere il seguente:

13-bis) Nell'articolo 7, comma 3, occorre chiarire l'ambito della inapplicabilità della ritenuti di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti.

15.

SALVATORE BIASCO

Dopo il punto 13) aggiungere il seguente:

13-bis) Nell'articolo 7, comma 3, occorre chiarire se l'inapplicabilità della ritenuta di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti, riguardi solo i rapporti tra le banche ed i propri clienti o anche i conti correnti aperti presso le banche da altri gestori ed alimentati dalle somme destinate all'esecuzione dell'incarico ricevuto o da esso derivante.

15 (Nuova formulazione).

SALVATORE BIASCO

Dopo il punto 13-bis), aggiungere il seguente:

13-ter) Nell'articolo 7, comma 12, occorre inserire la disposizione che consente di prelevare le somme necessarie al pagamento dell'acconto dell'imposta anche attraverso il disinvestimento, nel caso il contribuente non fornisca la provvista così come previsto dal precedente comma 11.

16.

SALVATORE BIASCO

Dopo il numero 15) aggiungere il seguente:

15-bis) La normativa sulle ritenute alla fonte sui redditi di capitale deve essere fondata sull'applicazione di un'unica aliquota pari al 27 per cento. La stessa aliquota deve essere prevista, limitatamente ai redditi di capitale di fonte estera, per l'imposta sostitutiva, di cui all'articolo 12, comma 1, dello schema di decreto.

17.

ALBERTINI

Dopo il punto 16), aggiungere il seguente:

16-bis) Nell'articolo 12, comma 5, di modifica del decreto legislativo n. 239 del 1996, valuti il Governo l'opportunità d'integrazione dei soggetti cosiddetti «nettisti» con i soggetti esenti dall'IRPEG.

18.

SALVATORE BIASCO

Sopprimere il punto 18.

19.

SALVATORE BIASCO

Dopo il numero 18), aggiungere il seguente:

18-bis) all'articolo 14, comma 9, dopo le parole «dei revisori contabili» aggiungere nel ruolo dei periti ed esteri in tributi in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o diploma di ragioneria o titoli equipollenti;

20.

ALBERTINI

Dopo il numero 18-bis), aggiungere il seguente:

18-ter) relativamente alla legge 23 luglio 1996, n. 415, più volte citata nello schema di decreto, si invita il Governo a verificare se si intenda riferire invece al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

21.

ALBERTINI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini
ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Adriana Vigneri.

La seduta inizia alle ore 20,15.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo contenente prime modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in attuazione della delega di cui all'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Inizio della discussione e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0001^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, precisa che la delega contenuta nell'articolo 11, comma 4, della legge n. 59 è una delega complessa, articolata in vari punti che riguardano il pubblico impiego a completamento del processo di riforma iniziato con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, emanato sulla base della legge delega 23 ottobre 1993, n. 421, la cosiddetta «privatizzazione» la quale richiede ulteriori adempimenti attuativi.

È bene precisare che l'articolo 11, comma 4, della legge delega n. 59 del 1997 richiama i criteri attuativi di cui all'articolo 2 della legge delega n. 421 del 1993 che, pertanto, torna a nuova vita in virtù di tale richiamo: si comprende, allora, come lo schema di decreto sia attuativo delle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, comma 4, dell'articolo 11, sia della lettera *b)*, comma 1, dell'articolo 2, della legge n. 421 del 1993.

Restano da attuare i restanti principi contenuti nelle due citate leggi delega soprattutto in materia di tutela giurisdizionale.

Lo schema di decreto investe tre ordini di questioni: 1) l'organizzazione del soggetto contraente per conto della pubblica amministrazione

(ARAN); 2) le procedure di contrattazione; 3) la rappresentanza sindacale delle parti sociali che trattano con la pubblica amministrazione, materia che viene disciplinata sulla base della legge delega n. 421 del 1993.

Il tema della rappresentanza negoziale assume grande importanza se si considera la delibera referendaria del 1995 che ha portato all'abrogazione di alcune parti del decreto n. 29 del 1993.

Premette che è impensabile l'attuazione di una riforma amministrativa di tale portata che prescindendo dalla riforma del personale che è chiamato a compiti nuovi, ad una nuova cultura simile a quella che governa le organizzazioni private, caratterizzate da elasticità e flessibilità.

La materia della rappresentanza sindacale rileva sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo formale relativo alle procedure che diventano procedure negoziali connotate dall'incontro delle volontà delle parti sociali.

In tal senso la riforma delle procedure diventa pregiudiziale alla riforma del pubblico impiego nel suo complesso.

Entrando nel merito dello schema di decreto, fa presente che, relativamente all'ARAN, nel testo vi sono norme che attribuiscono a tale soggetto la natura di soggetto tecnico dotato di indipendenza, capace di portare nella contrattazione una visione svincolata da più rapporti stringenti.

Nel precedente sistema l'ARAN era un ente strumentale non chiamato a dialogare con gli altri soggetti pubblici: sul punto si è pronunciata la Corte costituzionale che ha sanzionato così la scelta del decreto n. 29 del 1993.

Lo schema di decreto legislativo in esame tende, invece, ad istituire un rapporto diretto dell'ARAN con gli altri soggetti attraverso i Comitati di settore in cui sono rappresentate le istanze associative delle altre pubbliche amministrazioni. I Comitati di settore rappresentano il Governo per le amministrazioni dello Stato.

Relativamente alle procedure, precisa che vi sono norme che conferiscono un ruolo primario alla contrattazione, depotenziando il ruolo della Corte dei conti.

Il punto più delicato dello schema di decreto in esame riguarda la disciplina introdotta in ordine alla rappresentatività sindacale.

Si tratta di una disciplina che nasce da una situazione insostenibile derivante dalla delibera referendaria del 1995, dalla giurisprudenza amministrativa che ne ha esteso gli effetti e che ha poi provveduto ad annullare le delibere dell'ARAN sulla rappresentatività delle stesse associazioni sindacali.

Si è giunti, così, ad una contrattazione che investe circa 100 associazioni sindacali con una conseguente penalizzazione sotto il profilo dell'efficienza.

Lo schema del decreto in esame introduce all'articolo 7 un criterio già adottato dall'ARAN: si tratta di una materia che non può essere lasciata alla contrattazione ma che necessita di una normativa di rango legislativo. Il compito della Commissione diventa, pertanto, un compito doveroso.

Il criterio introdotto all'articolo 7 per fissare i nuovi principi con cui individuare la rappresentatività sindacale media tra due fattori: da una parte, il dato associativo relativo al numero degli iscritti con riferimento alla categoria; dall'altra, il dato elettorale espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

Precisa che anche da uno studio della dottrina sul tema in questione risulta che la mediazione tra i due dati rappresenta l'unico criterio percorribile ai fini della definizione della rappresentatività sindacale.

È vero che il testo fa riferimento anche a soglie percentuali su cui la Commissione potrà discutere.

Fa presente che la norma transitoria contenuta nell'articolo 8 consente di considerare solo il dato associativo nel primo anno di applicazione del presente decreto.

In tal modo si crea un incentivo a costituire le rappresentanze sindacali.

Segnala un problema relativo all'attuazione della delega contenuta nella lettera *d*) dell'articolo 11 della legge n. 59 che prevede «... specifiche tipologie professionali»: si tratta di un punto focale su cui incidono tutte le osservazioni pervenute.

Chiarisce, pertanto, che la legge delega esclude l'istituzione di aree proprie di contrattazione per le varie tipologie professionali per le quali sono previste, invece, distinte discipline all'interno di un'area di contrattazione.

Non è consentita, quindi, l'individuazione di aree autonome di contrattazione.

Il Ministro per la funzione pubblica Franco BASSANINI ritiene assai approfondita la relazione svolta, che ricostruisce una vicenda istituzionale complessa.

Sottolinea, peraltro, che l'urgenza con cui il Governo sta procedendo su tale materia deriva dall'imminente scadenza dei contratti collettivi dell'intero settore pubblico.

Quanto alla rappresentanza sindacale nel pubblico impiego, occorre osservare che, nonostante l'indirizzo contenuto nella legge di delega, volto all'omogeneizzazione del regime pubblico con quello privato, l'obiettivo è ancora lontano, al contrario di quanto avviene nel settore privato dove le regole della rappresentanza sindacale possono essere definite con maggiore facilità.

Fa presente che è stato avviato un confronto con le organizzazioni sindacali, da cui è emerso il problema di assicurare effettive garanzie di tempi e di costi delle rappresentanze sindacali unitarie mediante meccanismi democratici di votazione.

Si è poi valutata l'opportunità di prevedere una soglia di rappresentatività per essere ammessi alle trattative, più bassa del 5 per cento, al fine di consentire, a chi ha minore consistenza associativa, un maggiore consenso in caso di elezioni, per non essere escluso, nella fase transitoria, dalla contrattazione.

Si aggiunge, inoltre, l'opportunità di prevedere una soglia minima di contribuzione per gli associati.

Conclude precisando che è stata sostanzialmente contestata l'opportunità di fissare criteri di rappresentatività, finendo così per escludere dalla contrattazione quasi tutte le organizzazioni sindacali.

Il deputato Giacomo GARRA osserva che nello schema di decreto non è citato l'articolo 39 della Costituzione, e che non può attribuirsi ai sindacati la mancata attuazione di tale articolo.

Rileva, peraltro, una palese incongruenza degli articoli 6, 7, 8 dello schema di decreto con l'esito del referendum, soprattutto quanto al principio della rappresentanza unitaria prevista dall'articolo 39 della Costituzione.

Si pone, in sostanza, l'esigenza di avviare, soprattutto quanto ai sindacati pubblici, l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione.

Si sofferma poi sul problema dell'onerosità dei permessi di cui fruiscono i sindacalisti, anche se il principio della libertà sindacale è irrinunciabile.

Se, dunque, la libertà sindacale è un valore, come può gridarsi allo scandalo per la proliferazione dei sindacati ?

Il deputato Nuccio CARRARA chiede al Ministro delucidazioni in ordine alla rappresentatività sindacale non sotto il profilo del merito, ma sotto il profilo procedurale dell'eccesso di potere.

Manca, infatti, nella legge delega il riconoscimento del potere del Governo di modificare i criteri di rappresentatività per mutare i quali sembra necessario l'intervento legislativo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge delega n. 421 fa riferimento ai criteri di rappresentatività.

Il deputato Nuccio CARRARA precisa che l'articolo 11, comma 4, della legge n. 59 fa riferimento alla necessità di attenersi ai criteri direttivi tra i quali non figura la materia della rappresentatività che, per la sua delicatezza, non è materia deducibile.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE concorda con il collega Carrara sui rilievi svolti in merito ai criteri di rappresentatività.

Il Ministro per la funzione pubblica Franco BASSANINI fa presente, come può evincersi anche dai lavori preparatori della legge n. 59 del 1997, che il comma 4 dell'articolo 11 della citata legge delega, introdotto al Senato in prima lettura, contiene il completamento della riforma del pubblico impiego, riforma che si poteva considerare rimasta a metà.

Ritiene comunque lo schema di decreto in esame perfettamente conforme ai principi ed ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della

legge n. 421 del 1992, con le introduzioni, le sostituzioni e le modifiche apportate dal comma 4 dell'articolo 11 della legge delega.

Va, del resto, rilevato che laddove il citato comma 4 non abbia portato modifiche all'oggetto ed ai criteri direttivi contenuti nell'articolo 2 della citata legge n. 421, la delega si riferisce all'articolo 2 della stessa legge n. 421.

Non c'è, dunque, alcun dubbio che lo schema di decreto rimane nei limiti della delega stabilendo criteri di rappresentatività che vanno incontro al riconoscimento dei diritti sindacali.

Altro discorso, che pure può essere preso in considerazione, è l'ipotesi di una revisione dei diritti sindacali in relazione all'evolversi della società.

Il deputato Nuccio CARRARA sottolinea ancora l'opportunità di leggere attentamente il comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, in quanto il richiamo all'articolo 2 della legge n. 421 del 1992 è finalizzato a conformare le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993 alle disposizioni della legge delega n. 59. Non è prevista, pertanto, la possibilità di rivedere i criteri della rappresentatività sindacale.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 21,50.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

42^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2509) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio: rinvio dell'emissione del parere;*

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo: rinvio dell'emissione del parere;

(203) SALVATO ed altri. – *Disciplina del diritto d'asilo:* rinvio dell'emissione del parere;

(554) BISCARDI ed altri. – *Disciplina del diritto di asilo:* rinvio dell'emissione del parere;

(2692) Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scocca ed altri; Zeller; Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri: rinvio dell'emissione del parere;

alla 4^a Commissione:

(1533) SEMENZATO ed altri. – *Norme per la messa al bando totale delle mine antipersona:* parere favorevole;

(1608) **FORCIERI ed altri.** – *Divieto di produzione e commercio delle mine anti-persona*: parere favorevole;

(2740) *Norme per la messa al bando delle mine antipersona* approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni d'iniziativa dei deputati Chiavacci ed altri; Bampo ed altri; Soda ed altri; Novelli ed altri; Lecce: parere favorevole;

alla 11^a Commissione:

(1819) **BIANCO ed altri.** – *Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale*: parere contrario;

alla 12^a Commissione:

(123) **MANIERI ed altri.** – *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*: rinvio dell'emissione del parere;

(252) **DI ORIO ed altri.** – *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*: rinvio dell'emissione del parere;

(1145) **MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Disciplina della professione di odontoiatra*: rinvio dell'emissione del parere;

(2246) **BETTAMIO ed altri.** – *Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri*: rinvio dell'emissione del parere;

(2653) *Disciplina della professione di odontoiatra*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri: rinvio dell'emissione del parere.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

10^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Boco, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

(1533) SEMENZATO ed altri. – *Norme per la messa al bando delle mine anti-persona:* parere favorevole;

(1608) FORCIERI ed altri. – *Divieto di produzione e commercio delle mine anti-persona:* parere favorevole;

(2740) Norme per la messa al bando delle mine antipersona, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiavacci ed altri; Bampo ed altri; Soda ed altri; Novelli ed altri; Leccese: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(70) FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – *Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava:* parere favorevole;

(809) LAVAGNINI ed altri. – *Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti:* parere contrario;

(889) CAMERINI e BRATINA. – *Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava:* parere favorevole;

(1783) SERVELLO ed altri. – *Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia:* parere favorevole.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

17^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Smuraglia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

(1608) FORCIERI ed altri. – Divieto di produzione e commercio delle mine anti persona: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(2753) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recanti interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa Spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia Spa: parere in parte favorevole ed in parte contrario.

IGIENE E SANITÀ (12^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 24 SETTEMBRE 1997

19^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(203) SALVATO ed altri. – *Disciplina del diritto d'asilo*

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto d'asilo:
parere favorevole con raccomandazione;

alla 11^a Commissione:

(2553) PELELLA ed altri. – *Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto:* parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 25 settembre 1997, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza.
- Richiesta avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta avanzata dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Bolzano.

*Autorizzazione a procedere
ai sensi dell'articolo 96, della Costituzione*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Carmelo Conte nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore*, nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tantodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teo-

dorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi (*Doc. IV-bis*, n. 12).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 25 settembre 1997, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURICELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CORTIANA ed altri. – Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).

IV. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. – Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- MARTELLI ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).

V. Seguito dell'esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII*, n. 21).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari (2721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri*).
 - COSTA. - Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
 - CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. - Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'Unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
 - SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7ª Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10*).
 - SPECCHIA. - Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici (n. 149).

GIUSTIZIA (2ª)

Giovedì 25 settembre 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

- CIRAMI ed altri. - Misure a favore di chi si dissocia dalla mafia (1166).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).

II. Esame dei disegni di legge:

- LO CURZIO. - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace (1899).
- CENTARO ed altri. - Modifiche all'organizzazione ed alla competenza del giudice di pace (2411).
- BRUNO GANERI ed altri. - Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace (2641).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali (n. 129).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù (2625) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace*).
- MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori (113).
- MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (1820).
- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori (1827).

- GRECO ed altri. – Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori (2018).
- GASPERINI. – Norme penali sull'abuso dei minori (2098).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (2724) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato SIMEONE. – Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (1406) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia (2702).

III. Discussione dei disegni di legge:

- Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai (1800).
- DE LUCA Michele. – Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di istanza di vendita dell'immobile pignorato (320).
- PREIONI. – Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare (401).
- DIANA Lino e COVIELLO. – Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato (840).
- ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 25 settembre 1997, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, recante interventi urgenti per la soluzione della crisi della Sicilcassa

Spa e per il risanamento e rilancio del Banco di Sicilia Spa (2753).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 25 settembre 1997, ore 15,15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
 - CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
 - VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
 - BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (2722) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, l'organizzazione scolastica e manifestazioni sportive, nonché disposizioni sul servizio di mensa nelle scuole (2287-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1997, dell'articolo 1, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e degli articoli 2, 3 e 9 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

In sede consultiva su atti del Governo

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di regolamento concernente lo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonché i comitati regionali di coordinamento (n. 153).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 25 settembre 1997, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288)
- e della petizione n. 138 ad esso attinente.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex e videotex ed a quelli offerti su codici internazionali (n. 136).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 25 settembre 1997, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA (2655).
- Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA (2757).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).

- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSSO SPENA e CARCARINO. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (811).
- TAPPARO ed altri. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina "lupo italiano" e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1083).
- ASCIUTTI e BALDINI. - Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina "lupo italiano" e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1450).
- MONTELEONE ed altri. - Norme per la salvaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità (1631).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 25 settembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale per il riparto di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 151).
- Schema di regolamento dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina, dei grassi idrogenati alimentari e degli olii di semi (n. 152).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 25 settembre 1997, ore 15

Seguito dell'audizione del commissario straordinario della Croce rossa italiana, on. prof. Mariapia Garavaglia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali**

Giovedì 25 settembre 1997, ore 9,30 e 16

Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione (A.C. 3931 - A.S. 2583).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 25 settembre 1997, ore 13

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, dello schema di decreto legislativo recante «Conferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto locale, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 25 settembre 1997, ore 11,30

Audizione del dottor Alberto Cisterna, sostituto procuratore distrettuale di Reggio Calabria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662

Giovedì 25 settembre 1997, ore 13,30 e 18

Esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi 186, 187, 188 e 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
